Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 143 del 19 giugno 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 giugno 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 55

MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti comuni della regione Liguria

SOMMARIO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

LEGGI E DECRETI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso montuoso Bric del Ronco.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso montuoso Bric del Ronco nel comune di Piana Crixia (Savona) è ricco di singolarità geologiche e vi si trovano resti paleontologici marini (formazioni palanclive con specie tipiche); dalla valle ubertosa coltivata con moderne tecniche agricole si sale alle zone sovraelevate di crinale che, attraverso zone boscate di singolare bellezza offrono nei punti più settentrionali, indimenticabili immagini della pianura piemontese e dei crinali paralleli.

La zona costituita dal complesso montuoso Bric del Ronco è così delimitata: dal punto di quota 628,9 battuto all'incrocio tra il confine regionale tra Liguria e Piemonte e la s.s. del colle di Cadibona, lungo tale s.s. fino a quota 297,0 in corrispondenza del compluvio che raccoglie le acque provenienti da località Salto del Bue, tra le località Gratine e Cascine; scendendo lungo tale compluvio sino al rio della Madonna; lungo tale rio sino alla sua confluenza nel fiume Bormida di Spigno; lungo tale fiume verso nord sino al confine tra regione Liguria e regione Piemonte; lungo tale confine, verso nord, sino al punto di partenza;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il complesso presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori, che incidano sull'assetto paesistico possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio montuoso Bric del Ronco (Savona) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistiche individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio montuoso Bric del Ronco (Savona), possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso montuoso Bric del Ronco nel comune di Piana Crixia (Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è delimitato nel modo seguente:

dal punto a quota 628,9 battuto all'incrocio tra il confine regionale tra Liguria e Piemonte e s.s. del colle di Cadibona, lungo tale s.s. sino a quota 297,0 in corrispondenza del compluvio che raccoglie le acque provenienti da località Salto del Bue, tra le località Gratine e Cascine; scendendo lungo tale compluvio sino al rio della Madonna; lungo tale rio sino alla sua confluenza nel fiume Bormida di Spigno; lungo tale fiume verso nord sino al confine tra regione Liguria e regione Piemonte; lungo tale confine, verso nord, fino al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga af-

fissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Piana Crixia (Savona) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del suddetto comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2478)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del Dianese tra la dorsale di Capo Berta e gli abitati antichi di Diano Arentino.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona del Dianese situata tra la dorsale di Capo Berta e gli abitati antichi di Diano Arentino nei comuni di Imperia, Diano Castello, Diano Arentino (provincia di Imperia), riveste particolare interesse paesistico perché costituita da una dorsale ammantata di uliveti, protesa sulla conca del Dianese, che fa da sfondo agli abitati della Costa tra Imperia e Diano Marina e incornicia particolarmente le inquadrature panoramiche di Diano Castello, di Diano Arentino e degli abitati delle frazioni di Diano Marina e Imperia.

Nelle visuali panoramiche dal mare, dalla via Aurelia da alcuni tratti della Autostrada dei Fiori, dalla strada panoramica per Diano Castello e Diano Arentino, dai percorsi pedonali anche antichi, che segnano il Monte Cascin e il Monte Grellarine nonché da punti di belvedere all'interno degli antichi abitati di Diano Arentino, di interesse estetico e tradizionale, si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza.

Tale zona è così delimitata:

ovest: isometrica 200, a partire a sud dall'intersezione con la strada carrozzabile di collegamento tra Costa d'Oneglia e la strada provinciale n. 82 Pontedassio-Diano Arentino fino all'intersezione a nord col confine comunale tra Pontedassio e Imperia, da detto punto congiungente in direzione est colla strada provinciale n. 82 a quota 400, isometrica 400 in direzione nord sopra l'abitato di Diano Arentino fino all'intersezione col rio Mortei;

nord: rio Mortei in direzione est fino all'intersezione col confine comunale di Diano San Pietro;

est: confine comunale tra Diano San Pietro e Diano Arentino in direzione sud-est lungo i torrenti Evigno e San Pietro, fino all'intersezione col confine comunale di Diano Castello;

sud: confine comunale tra Diano Arentino e Diano Castello in direzione ovest e ancora in direzione sud fino al Colle della Costa, da detto punto congiungente in direzione sud-sud-est con la strada di Panegai a quota 200, isometrica 200 in direzione sud e ancora in direzione ovest oltre il rio Sella e il rio Mortei fino alla intersezione con la strada carrozzabile di collegamento tra Costa d'Oneglia e la strada provinciale n. 82;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente, l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che l'area suddetta richiede una specifica pianificazione paesistica da estendere, peraltro, al capo Berta ed agli abitati della Conca del Dianese, per impedire che aree interne agli abitati e zone di cornice possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e per evitare la compromissione delle macchie olivate esistenti e di elementi di interesse estetico e tradizionale che caratterizzano gli abitati ed i percorsi antichi, anche in considerazione di interventi edilizi disordinati eseguiti ed in atto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Dianese tra la dorsale di Capo Berta e degli abitati antichi di Diano Arentino che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del Dianese tra la dorsale di Capo Berta e gli abitati antichi di Diano Arentino, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le soprasposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2), del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del Dianese tra la dorsale di Capo Berta e gli abitanti antichi di Diano Arentino nei comuni di Imperia, Diano Castello, Diano Arentino in provincia di Imperia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della

legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri **3 e 4) ed è** quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: isometrica 200, a partire a sud dall'intersezione con la strada carrozzabile di collegamento tra Costa d'Oneglia e la strada provinciale n. 82 Pontedassio-Diano Arentino fino all'intersezione a nord col confine comunale tra Pontedassio e Imperia, da detto punto congiungente in direzione est colla strada provinciale n. 82 a quota 400, isometrica 400 in direzione nord sopra l'abitato di Diano Arentino fino all'intersezione col rio Mortei;

nord: rio Mortei in direzione est fino all'intersezione col confine comunale di Diano San Pietro;

est: confine comunale tra Diano San Pietro e Diano Arentino in direzione sud-est lungo i torrenti igno e San Pietro, fino all'intersezione col confine comunale di Diano Castello;

sud: confine comunale tra Diano Arentino e Diano Castello in direzione ovest e ancora in direzione sud fino al Colle della Costa, da detto punto congiungente in direzione sud-sud-est con la strada di Panegai a quota 200, isometrica 300 in direzione sud e ancora in direzione ovest oltre il rio Sella e il rio Mortei fino all'intersezione con la strada carrozzabile di collegamento tra Costa d'Oneglia e la strada provinciale n. 82.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune.

Roma, 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico delle zone site nei comuni di Riva Ligure, S. Stefano al Mare, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, S. Bartolomeo del Cervo e Cervo, di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1962, 25 gennaio 1963, 19 febbraio 1963 e 11 giugno 1963.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 16 novembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 6 dicembre 1962) la zona costiera sita nei comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Costarainera, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo del Cervo e Cervo (Imperia) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Tale zona è così delimitata:

dal confine con il comune di Taggia fino al confine con il comune di Cipressa, comprendente la Chiesetta di Santa Maria del Buon Consiglio e l'area circostante per un raggio di m 100, dal confine con il comune di Cipressa con il comune di Costarainera fino al confine con la provincia di Savona, delimitata dal mare e a monte da una linea parallela alla via Aurelia e da questa distante m 50, escluso il tratto che va dai giardini pubblici di via Nizza al Borgo Pieri, nel comune di Imperia, e il tratto che va dalla strada comunale dell'Alpicella al torrente San Pietro, nel comune di Diano Marina;

con il decreto ministeriale 19 febbraio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1963) la zona Parrasio, Rio Baitè e Piazzale Roma (Imperia) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché costituisce un complesso di bellezze naturali integrate da ambienti caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini e belvederi, tra le colline e il mare, che formano punti di vista e quadri panoramici di notevole interesse ed unità; dominati dalle costruzioni del Parasio (cattedrale e costruzioni monastiche);

con il decreto ministeriale 11 giugno 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 luglio 1963) la zona collinare a monte della città di Imperia è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché costituisce un importante complesso paesistico, comprendente elementi caratteristici di bellezze panoramiche ricchi di vegetazione e formanti quadri naturali con punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la visione di un ampio tratto del litorale, con il promontorio di Porto Maurizio e di Capo Berta.

Tale zona è così delimitata:

a nord: strada comunale dei Morti a partire dal ponte sul torrente Caramagna sino all'abitato Caramagnetta, abitato di Caramagnetta, strada comunale della Pinea, strada comunale di San Benedetto per Artallo, breve tratto di strada carrozzabile per Artallo (sottostante il tornante di accesso al paese), strada comunale Artallo-Bardellin sino all'incrocio con la strada comunale di Sant'Agata; est: fascia a valle della strada comunale di Sant'Agata della profondità di m 50 sino all'innesto con la via Ivanoe Amoretti; sud: fascia profonda m 100

a valle di Ivanoe Amoretti fino al congiungimento col precedente vincolo esistente di piazza della Vittoria (verbale n. 26 del 10 febbraio 1960), confinazione coi precedenti vincoli delle zone Paradiso e Parasio (verbale n. 26 del 10 febbraio 1960); ovest: torrente Caramagna, confinazione con il precedente vincolo della zona del Prino (verbale n. 27 del 28 giugno 1961);

con il decreto ministeriale 25 gennaio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963) la zona sita nel comune di Imperia, Porto Maurizio, a ponente del torrente Caramagna, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché comprende complessi caratteristici di bellezze naturali, ricchi di vegetazione, di punti di vista e belvederi accessibili al pubblico dai quali si gode la visione di un vasto tratto del litorale.

Tale zona è così delimitata:

ovest: confine del comune di San Lorenzo al Mare fino all'incontro con la strada delle Nigge;

nord: incrocio del confine del comune di San Lorenzo al Mare con la strada vicinale delle Nigge; percorso di detta strada e della strada comunale del Colle fino all'abitato di Poggio Superiore, fascia profonda 200 m a monte dell'abitato di Poggio Superiore misurati da detta strada; strada comunale della Fontana; strada comunale Labbe fino all'incrocio della strada provinciale dei Piani, breve tratto di questa ultima fino all'inizio della strada comunale di Caramagna o dei Morti, sino al torrente Caramagna;

est: percorso del torrente Caramagna fino alla limitazione del vincolo della zona Parrasio, rio Baitè-piazzale Roma (verbale n. 26);

sud: dal confine del precedente vincolo (zona Parrasio, rio Baitè-piazzale Roma), breve tratto del litorale marino fino a congiungersi al vicolo del m 50 a monte della via Aurelia (verbale n. 24), seguendone il suo confine, sino al confine dal comune di San Lorenzo al Mare.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il complesso paesistico del Parasio è di eccezionale valore estetico e tradizionale; nelle visuali panoramiche dal mare, dalla via Aurelia, da alcuni tratti dell'Autostrada dei Fiori, dalle strade panoramiche collinari per Poggio, per il monte Calvario per il monte Bardellino e da altri punti di belvedere dell'abitato di Porto Maurizio e del Parasio, nonché delle frazioni circostanti e dai relativi antichi percorsi che scendono verso il mare, si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza che, non solo vanno protette accuratamente in senso generale, ma richiedono una specifica pianificazione paesistica da estendere peraltro alle alture retrostanti ed alle frazioni delle valli del Prino e del Caramagna, per impedire che aree interne agli abitati e zone di cornice possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e per evitare la compromissione di elementi di interesse estetico, tradizionale e ambientale degli abitati e dei percorsi antichi.

Ciò anche in considerazione di interventi edilizi disordinati eseguiti ed in atto;

Ritenuta l'opportunità - per il territorio così delimitato:

ovest: Linea a monte della via Aurelia parallela ad essa a m 50 dalla stessa a partire dal km 134 fino all'intersezione col confine comunale tra Imperia e San Lorenzo a Mare, detto confine comunale in direzione nord fino all'incrocio con la strada delle Nigge, proseguimento con la strada delle Nigge e successivamente con la strada comunale del Colle fino all'abitato di Poggio Superiore, fascia profonda 200 m a monte dell'abitato di Poggi Superiore misurati da detta strada, strada comunale della Fontana, strada comunale Labbe fino all'incrocio della strada provinciale per Piani;

nord: in proseguimento del confine ovest, breve tratto della strada provinciale per Piani fino all'inizio della strada comunale di Caramagna o dei Morti, proseguimento su detta strada al torrente Caramagna e proseguendo ancora fino all'abitato di Caramagnetta, abitato di Caramagnetta, strada comunale della Pinea, strada comunale di S. Benedetto per Artallo, breve tratto di strada carrozzabile per Artallo (sottostante il tornante di accesso al paese) strada comunale Artallo-Bardellini sino all'incrocio con la strada comunale di S. Agata;

est: proseguimento del confine nord con tratto della strada di S. Agata fino all'intersezione con il tracciato autostradale, corsia a valle del tracciato autostradale fino al Fossato delle Valli, Fossato delle Valli fino al mare;

sud: litorale marino nel tratto compreso tra il Fossato delle Valli a levante e a ponente fino al punto di intersezione con la perpendicolare alla via Aurelia al km 134, tratto di detta perpendicolare dal litorale marino nel punto di intersezione suddetto fino all'incontro con la parallela alla via Aurelia 50 m a monte,

- di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico di Porto Maurizio e zona di cornice circostante (Imperia) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del complesso paesistico di Porto Maurizio e zona di cornice circostante (Imperia), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di Settore per i Beni Ambientali e Architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

decreto ministeriale 16 novembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 6 dicembre 1962);

decreto ministeriale 19 febbraio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 dell'8 marzo 1963);

decreto ministeriale 11 giugno 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 luglio 1963);

decreto ministeriale 25 gennaio 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 13 maggio 1963), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio — delimitato nel modo seguente:

ovest: linea a monte della via Aurelia parallela ad essa a m 50 dalla stessa a partire dal km 134 fino all'intersezione col confine comunale tra Imperia e San Lorenzo al Mare, detto confine comunale in direzione nord fino all'incrocio con la strada delle Nigge, proseguimento con la strada delle Nigge e successivamente con la strada comunale del Colle fino all'abitato di Poggio Superiore, fascia profonda 200 m. a monte dell'abitato di Poggio Superiore misurati da detta strada, strada comunale della Fontana, strada comunale Labbe fino all'incrocio della strada provinciale per Piani;

nord: in proseguimento del confine ovest, breve tratto della strada provinciale per Piani fino all'inizio della strada comunale di Caramagna o dei Morti, proseguimento su detta strada al torrente Caramagna e proseguendo ancora fino all'abitato di Caramagnetta, abitato di Caramagnetta, strada comunale della Pinea, strada comunale di San Benedetto per Artallo, breve tratto di strada carrozzabile per Artallo (sottostante il tornante di accesso al paese) strada comunale Artallo-Bardellini sino all'incrocio con la strada comunale di S. Agata;

est: proseguimento del confine nord con tratto della strada di Sant'Agata fino all'intersezione con il tracciato autostradale, corsia a valle del tracciato autostradale fino al Fossato delle Valli, Fossato delle Valli fino al mare;

sud: litorale marino nel tratto compreso tra il Fossato delle Valli a levante e a ponente fino al punto di intersezione con la perpendicolare alla via Aurelia al km 134, tratto di detta perpendicolare dal litorale marino nel punto di intersezione suddetto fino all'incontro con la parallela alla via Aurelia 50 m a monte,

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Imperia e San Lorenzo al Mare (Imperia) e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2480)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso delle alture della Valle del Prino e dell'arco costiero in cornice all'abitato di Imperia e agli aggregati edilizi antichi circostanti.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

i territori delle alture della Valle del Prino e dell'arco costiero in cornice all'abitato di Imperia e agli aggregati edilizi antichi circostanti, ricadenti nei comuni di Civezza, Dolcedo, Pietrabruna, Castellaro, Taggia, Badalucco, Imperia, Pontedassio e Vasia, tutti siti in provincia di Imperia, costituiscono un complesso straordinario di bellezze panoramiche e naturali in quanto le alture di sfondo all'arco costiero, in corrispondenza dell'abitato di Imperia e dell'imboccatura della valle del Prino fanno da cornice alle inquadrature panoramiche della costa nelle visuali dal mare, da alcuni tratti dell'autostrada dei Fiori e dalla via Aurelia. Le pendici ammantate di verde che si affacciano verso il mare e verso la valle del Prino, i boschi, i corsi d'acqua costituiscono alcuni elementi fondamentali di interesse paesaggistico che integrati da elementi di natura paesistica insiti negli abitati antichi di Civezza, Torre Paponi, Pietrabruna, Montegrazie, Vasia e da elementi di carattere panoramico ed ambientale tipici degli antichi percorsi collinari nonché delle strade panoramiche interne e dei belvederi che segnano in particolare il monte Faudo, sul versante orientale fino alle pendici su Pietrabruna, Civezza e verso Dolcedo, il crinale di Vasia, la collina di Montegrazie, conferiscono all'intero comprensorio un carattere di eccezionale bellezza naturale e panoramica.

I territori sono così delimitati:

prima area compresa nei territori comunali di Civezza-Dolcedo-Pietrabruna-Castellaro-Taggia-Badalucco:

ovest: isometrica 800 dal confine comunale tra Pietrabruna e Castellaro in località la Colla fino alla intersezione col confine comunale tra Montalto Ligure e Badalucco;

nord: confine comunale tra Badalucco e Montalto Ligure in direzione sud-est fino al congiungimento col confine comunale di Dolcedo in località Monte Faudo,

confine comunale tra Dolcedo e Montalto Ligure in direzione nord fino alla intersezione col confine comunale di Prelà, confine comunale tra Dolcedo e Prelà in direzione est fino all'intersezione con l'isometrica 400 in località Pernice, detta isometrica in direzione sud-est fino alla intersezione con la strada provinciale n. 43 Bellissimi-Trincheri;

est: strada provinciale n. 43 fino a m 50 prima della chiesa di S. Brigida, arco di cerchio verso est di m 50 di raggio con centro sul portale di facciata della chiesa fino all'intersezione con la strada provinciale n. 79 Civezza-S. Brigida, detta strada in direzione est fino all'intersezione con confine comunale tra Imperia e Civezza detto confine comunale in direzione sud-est fino a 50 m dopo la facciata del Santuario N.S. delle Grazie di Civezza, da detto punto congiungente in direzione sud-ovest col confine comunale tra Civezza e Cipressa a quota 50 presso il Santuario di S. Salvatore;

sud: confine comunale tra Civezza e Cipressa fino al congiungimento col confine comunale di Pietrabruna in località Frantoio del Maggiore, detto confine comunale in direzione sud-ovest fino all'intersezione con l'isometrica 200 in località Piani, detta isometrica in direzione ovest fino all'intersezione col rio Sorbe, detto rio in direzione nord fino alla confluenza col rio S. Lorenzo, da detto punto in direzione nord-ovest congiungente con la costa dell'Amandola a quota 300, detta isometrica in direzione ovest verso l'abitato di Pietrabruna fino all'intersezione col rio Braia, detto rio in direzione nord-ovest fino alle sorgenti a quota 800, isometrica 800 in direzione ovest e ancora in direzione nord attraverso la Costa Brugarea fino all'intersezione con confine comunale tra Badalucco e Montalto:

seconda area compresa nei territori comunali di Imperia-Dolcedo-Vasia:

ovest: linea a ponente della strada provinciale n. 40 Vasia-Canneto-Praelo-Case Carli a distanza a m 100 dalla stessa a partire da sud dal bivio con la strada provinciale n. 39 Prelà fino all'intersezione con l'isometrica 350 in località S. Rocco, prima dell'abitato di Vasia verso nord, isometrica 350 in direzione nord fino all'intersezione con l'affluente del rio Fornacche a nord degli ex Gombi Fornacche;

nord: congiungente dal punto di intersezione dell'isometrica 350 con affluente del Rio Fornacche e la cima Pian Cavallo, confine comunale tra Pontedassio e Vasia in direzione sud-est fino all'incontro con il confine comunale di Imperia;

est: confine comunale tra Imperia e Vasia in direzione sud-ovest fino all'intersezione col rio S. Anna, detto rio in direzione sud fino a quota 225, isometrica 225 in direzione sud fino alla Costa di S. Andrea, linea di massima pendenza su detta costa in direzione sud fino all'intersezione con la strada provinciale n. 41 Imperia Piani Dolcedo, detta strada fino all'intersezione con l'isometrica 100 all'altezza della confluenza tra il torrente Caramagna e il rio Madonna, detta isometrica in direzione sud sopra l'abitato di Caramagna;

sud: isometria 100 in direzione nord fino all'intersezione col confine comunale tra Dolcedo e Imperia in loc. Costa di S. Andrea, isometrica 100 in direzione sud fino all'intersezione con la strada comunale n. 39 Prelà all'altezza del bivio con la strada provinciale n. 40 Vasia-Canneto;

terza area compresa nei territori comunali Imperia, Pontedassio:

ovest: isometrica 100 in direzione nord dall'intersezione con la strada per Montegrazie verso sud fino all'intersezione col rio Laentro verso nord detto rio in direzione nord fino a quota 400;

nord: congiungente in direzione est del punto di intersezione del rio Laentro con l'isometrica 400 e la cima del monte del Camione proseguendo in linea retta di detta congiungente verso est fino all'intersezione con l'isometrica 450 m in località Pegarolo.

est: isometrica 450 in direzione sud fino all'intersezione con il confine comunale tra Imperia e Pontedassio, da detto punto congiungente in direzione sud con il rio della Madonna a quota 275, detto rio in direzione sud fino all'intersezione con l'isometrica 100.

sud: isometrica 100 in direzione sud-ovest e ancora in direzione nord-ovest fino all'intersezione con la strada per Montegrazie;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984 punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il complesso presenta elementi fondamentali di omogeneità paesistica ed abitativa che va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza panoramica protetta e per evitare la compromissione di elementi di interesse estetico, tradizionale e ambientale degli abitati e dei percorsi antichi. Ciò anche in considerazione di interventi edilizi disordinati eseguiti ed in atto soprattutto in zone di crinale.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle alture della Valle del Prino e dell'arco costiero in cornice all'abitato di Imperia e agli aggregati antichi che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle alture della Valle del Prino e dell'arco costiero in cornice all'abitato di Imperia e agli aggregati antichi, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso dell'alture della Valle del Prino e dell'arco costiero in cornice all'abitato di Imperia e agli aggregati edilizi antichi circostanti ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area è così delimitata:

prima area compresa nei territori comunali di Civezza-Dolcedo-Pietrabruna-Castellaro-Taggia-Badalucco:

ovest: isometrica 800 dal confine comunale di Pietrabruna e Castellaro in località la Colla fino all'intersezione col confine comunale tra Montalto Ligure e Badalucco;

nord: confine comunale tra Badalucco e Montalto Ligure in direzione sud-est fino al congiungimento col confine comunale di Dolcedo in località Monte Faudo, confine comunale tra Dolcedo e Montalto Ligure in direzione nord fino all'intersezione col confine comunale di Prelà, confine comunale tra Dolcedo e Prelà in direzione est fino all'intersezione con la isometrica 400 in località Pernice, detta isometrica in direzione sud-est fino all'intersezione con la strada provinciale n. 43 Bellissimi-Trincheri;

est: strada provinciale n. 43 fino a m 50 prima della chiesa di S. Brigida, arco di cerchio verso est di m 50 di raggio con centro sul portale di facciata della chiesa fino all'intersezione con la strada provinciale n. 79 Civezza - S. Brigida, detta strada in direzione est fino all'intersezione col confine comunale tra Imperia e Civezza, detto confine comunale in direzione sud-est fino a 50 m dopo la facciata del Santuario di N.S. delle Grazie di Civezza, da detto punto congiungente in direzione sud-ovest col confine comunale tra Civezza e Cipressa a quota 50 presso il Santuario di S. Salvatore;

sud: confine comunale tra Civezza e Cipressa fino al congiungimento col confine comunale di Pietrabruna in località Frantoio del Maggiore, detto confine comunale in direzione sud-ovest fino all'intersezione con l'isometrica 200 in località Piani, detta isometrica in direzione ovest fino all'intersezione col rio Sorbe, detto rio in direzione nord fino alla confluenza col rio S. Lorenzo, da detto punto in direzione nord-ovest congiungente con la costa dell'Amandola a quota 300, detta isometrica in direzione ovest verso l'abitato di Pietrabruna fino all'intersezione col rio Braia, detto rio in direzione nord-ovest fino alle sorgenti a quota 800, isometrica 800 in direzione ovest e ancora in direzione nord attraverso la Costa Brugarea fino all'intersezione con confine comunale tra Badalucco e Montalto;

seconda area compresa nei territori comunali di Imperia - Dolcedo - Vasia:

ovest: linea a ponente della strada provinciale n. 40 Vasia-Canneto-Praelo-Case Carli a distanza di m 100 dalla stessa a partire da sud dal bivio con la strada provinciale n. 39 Prelà fino all'intersezione con l'isometrica 350 in località S. Rocco prima dell'abitato di Vasia verso nord, isometrica 350 in direzione nord fino all'intersezione con l'affluente del rio Fornacche a nord degli ex Gombi Fornacche;

nord: congiungente dal punto di intersezione dell'isometrica 350 con l'affluente del rio Fornacche e la cima Pian Cavallo, confine comunale tra Pontedassio e Vasia in direzione sud-est fino all'incontro con il confine comunale di Imperia;

est: confine comunale tra Imperia e Vasia in direzione sud-ovest fino all'intersezione col rio S. Anna, detto rio in direzione sud fino a quota 225, isometrica 225 in direzione sud fino alla Costa di S. Andrea, linea di massima pendenza su detta costa in direzione sud fino all'intersezione con la strada provinciale n. 41 Imperia Piani Dolcedo, detta strada fino all'intersezione con l'isometrica 100 all'altezza della confluenza tra il torrente Caramagna e il rio Madonna, detta isometrica in direzione sud sopra l'abitato di Caramagna;

sud: isometrica 100 in direzione nord fino all'intersezione col confine comunale tra Dolcedo e Imperia in località Costa di S. Andrea, isometrica 100 in direzione sud fino all'intersezione con la strada comunale n. 39 Prelà all'altezza del bivio con la strada provinciale n. 40 Vasia-Canneto;

terza area compresa nei territori comunali Imperia, Pontedassio:

ovest: isometrica 100 in direzione nord dall'intersezione con la strada per Montegrazie verso sud fino all'intersezione col rio Laentro verso nord, detto rio in direzione nord fino a quota 400;

nord: congiungente in direzione est del punto di intersezione del rio Laentro con l'isometrica 400 e la cima del monte Camaione proseguendo in linea retta di detta congiungente verso est fino alla intersezione con l'isometrica 450 m in località Pegarolo.

est: isometrica 450 in direzione sud fino all'intersezione con il confine comunale tra Imperia e Pontedassio, da detto punto congiungente in direzione sud con il rio della Madonna a quota 275, detto rio in direzione sud fino all'intersezione con l'isometrica 100:

sud: isometrica 100 in direzione sud-ovest e ancora in direzione nord-ovest fino all'intersezione con la strada per Montegrazie.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982;

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciscuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2481)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'arco costiero tra Riva Ligure e Cipressa, comprendente gli abitati antichi di Riva, S. Stefano, Terzorio, Pompeiana, Cipressa, Linguaglietta e Costarainera.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 29 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 novembre 1962, la zona costiera del territorio del comune di Cipressa (Imperia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama.

Tale zona è così delimitata:

la zona costiera, lungo tutto il territorio comunale delimitata dal mare e, a monte, da una linea parallela alla via Aurelia e da questa distante metri 50;

Considerato che, con decreto ministeriale 16 novembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 6 dicembre 1962, la zona costiera, sita nei comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Costarainera, S. Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina, S. Bartolomeo del Cervo e Cervo è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

dal confine con il comune di Taggia fino al confine con il comune di Cipressa, comprendente la chiesetta di Santa Maria del Buon Consiglio e l'area circostante per un raggio di m 100, dal confine con il comune di Cipressa con il comune di Costarainera fino al confine con la provincia di Savona, delimitata dal mare e a monte da una linea parallela alla via Aurelia e da questa distante m 50, escluso il tratto che va dai giardini pubblici di via Nizza al Borgo Pieri, nel comune di Imperia, e il tratto che va dalla strada comunale dell'Apicella al torrente S. Pietro, nel comune di Diano Marina;

Considerato che l'intera zona dell'Arco costiero tra Riva Ligure e Cipressa, comprendente gli abitati antichi di Riva, S. Stefano, Terzorio, Pompeiana, Cipressa, Linguaglietta e Costarainera interessante i comuni di Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, S. Stefano al Mare, Cipressa e Costarainera riveste notevole interesse perché le pendici collinari protese sul mare, comprese tra i territori comunali di Riva Ligure e Costarainera, fanno da sfondo all'arco costiero, nel tratto corrispondente, alle inquadrature panoramiche dal mare e dalla via Aurelia.

La fascia litoranea, le zone boscose, i corsi d'acqua costituiscono alcuni elementi fondamentali di interesse paesaggistico che integrati da elementi di natura paesistica insiti negli abitati antichi di Riva, S. Stefano, Pompeiana, Terzorio, Cipressa, Linguaglietta, e Costarainera e da elementi di carattere panoramico ed ambientale tipici degli antichi percorsi collinari che collegano a mezza costa gli abitati suddetti e che scendono lungo i crinali verso il mare, tipici altresì delle strade panoramiche e dei belvederi da cui si godono le inquadrature del mare, conferiscono all'intero comprensorio un carattere di eccezionale bellezza naturale e panoramica.

Tale zona è così delimitata:

ovest: confine comunale tra Taggia e Riva Ligure dalla Foce del Torrente Argentina fino al congiungimento col confine di Castellaro, confine comunale tra Castellaro e Riva Ligure fino al congiungimento col confine di Pompeiana, confine comunale tra Pompeiana e Castellaro fino alla intersezione con la strada Castellaro-Pompeiana, in corrispondenza del rio Merla;

nord: strada Castellaro-Pompeiana fino alla intersezione col rio Canevai, da detto punto congiungente in direzione est con il punto di confluenza del Rio Zunchi col rio Chiuse, da detto punto congiungente in direzione nord-est con la cima del monte Negro a quota 441, da detto punto di congiungente in direzione nord col punto di convergenza dei confini comunali tra Cipressa, Terzorio, Pompeiana, confine comunale in direzione nord tra Pompeiana e Cipressa fino alla strada comunale Colla delle Pigne, detta strada fino all'intersezione con il rio Fossarelli a quota 350 isometrica 350 in direzione nord fino alla intersezione col Rio Fontanabuona, detto rio in direzione est;

est: proseguimento del rio Fontanabuona in direzione sud-est fino alla confluenza col rio S. Lorenzo, detto rio fino alla intersezione col confine comunale tra S. Lorenzo al Mare e Cipressa, detto confine in direzione sud fino all'intersezione colla strada provinciale n. 47 di Cipressa;

sud: strada provinciale n. 47 di Cipressa fino al bivio con la strada di Torre del Poggio, da detto punto di congiungente in direzione sud-ovest con il punto di intersezione tra il rio Piani e l'Autostrada dei Fiori,

bordo a sud della corsia a valle, rio Piani in corrispondenza del confine comunale tra Cipressa e Costarainera, da detto confine comunale in direzione sud fino al litorale marino, litorale marino in direzione ovest fino al confine comunale tra Taggia e Riva Ligure in corrispondenza della foce del torrente Argentina.

Dalla suddetta area resta esclusa la fascia a monte della nuova via Aurelia di m 100 di profondità a partire dal km 660+250 ad est, fino al km 662 della detta strada statale;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 anche per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1)

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'intera area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'arco costiero tra Riva Ligure e Cipressa comprendente gli abitati antichi di Riva Ligure, S. Stefano, Terzorio, Pompeiana, Cipressa, Linguaglietta e Costarainera.

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'intero territorio dell'arco costiero tra Riva Ligure e Cipressa, comprendente gli abitati antichi di Riva, S. Stefano, Terzorio, Pompeiana, Cipressa, Linguaglietta e Costarainera sito nei comuni di Riva Ligure, Pompeiana, Terzorio, S. Stefano al Mare, Cipressa e Costarainera, tutti nella prov. di Imperia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: confine comunale tra Taggia e Riva Ligure dalla foce del torrente Argentina fino al congiungimento col confine di Castellaro, confine comunale tra Castellaro e Riva Ligure fino al congiungimento col confine di Pompeiana, confine comunale tra Pompeiana e Castellaro fino alla intersezione con la strada Castellaro-Pompeiana, in corrispondenza del rio Merla;

nord: strada Castellaro-Pompeiana fino all intersezione col rio Canevai da detto punto congiungente in direzione est con il punto di confluenza del rio Zunchi col rio Chiuse, da detto punto congiungente in direzione nord-est con la cima del monte Negro a quota 441, da detto punto congiungente in direzione nord col punto di convergenza dei confini comunali tra Cipressa, Terzorio, Pompeiana, confine comunale in direzione nord tra Pompeiana e Cipressa fino alla strada comunale Colla delle Pigne, detta strada fino all'intersezione con il rio Fossarelli a quota 350 isometrica 350 in direzione nord fino alla intersezione col rio Fontanabuona, detto rio in direzione est;

est: proseguimento del rio Fontanabuona in direzione sud-est fino alla confluenza col rio S. Lorenzo, detto rio fino alla intersezione col confine comunale tra S. Lorenzo al Mare e Cipressa, detto confine in direzione sud fino all'intersezione colla strada provinciale n. 47 di Cipressa;

sud: strada provinciale n. 47 di Cipressa fino al bivio con la strada di Torre del Poggio, da detto punto congiungente in direzione sud-ovest con il punto di intersezione tra il rio Piani e l'autostrada dei Fiori, bordo a sud della corsia a valle, rio Piani in corrispondenza del confine comunale tra Cipressa e Costarainera, detto confine comunale in direzione sud fino al litorale marino, litorale marino in direzione ovest fino al confine comunale tra Taggia e Riva Ligure in corrispondenza della foce del torrente Argentina.

Dalla suddetta area resta esclusa la fascia a monte della nuova via Aurelia di m 100 di profondità a partire dal km 660+250 ad est, fino al km 662 della detta strada statale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29

giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2482)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso delle alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 8 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 10 marzo 1975, una zona del comune di Taggia (prov Imperia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché costituisce un complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale. Trattasi infatti di un nucleo antico addentrato e stretto in un grande semicerchio di colline, con suggestivi vicoli in salita che intersecano in una lunga strada stretta e tortuosa la via San Dalmazzo, che divide in due il vecchio nucleo estendendosi dalla porta detta « Pretoria » fino alla porta detta « del Colletto » ed è ornata da portali in ardesia e stemmi. In esso peraltro, sono conservati molti edifici medioevali quali il palazzo Lercari, il palazzo Spinola, la chiesa di S. Domenico e la chiesa della Madonna del Canneto. Tale zona è così delimitata:

nord: allineamento 100 metri a monte del ponte medioevale, misurati in corrispondenza della casa Genovese Giacomo, contrassegnata a catasto con numero di mappale 392 del foglio 23°; tangente al prospetto sud della casa Arrigo ing. Lorenzo, contrassegnata a catasto con numero di mappale 110 del foglio 23° e prolungamento sulla collina fino all'intersezione del confine ovest;

ovest: allineamento 80 metri ad ovest della chiesa dei domenicani; tangente allo spigolo ovest della casa Capponi Giovanni, contrassegnata al catasto con il numero di mappale 464 del foglio 21°, allineamento del suddetto punto al fronte ovest della casa Donzella Francesco e Lanterni Maria, contrassegnato al catasto con il numero di mappale 201 del foglio 26°, allineamento del suddetto punto alla vasca Reghezza Irma, Azzurra ed Alba, contrassegnata a catasto con il numero 741 del foglio 26°;

sud: allineamento perpendicolare al precedente ed a 90 metri a sud dello spigolo sud-est del convento dei domenicani sino alla via Mameli;

est: via Goffredo Mameli, via Curlo, piazza Farini, via Ruffini, viale della Rimembranza, via Ardizzoni, via Rimembranze, piazza IV Novembre, distacco tra il civico n. 39 di piazza IV Novembre e l'ultimo edificio di via Mazzini, distacco tra gli edifici numeri 99 e 101 di via lungo Argentina allineamento 100 metri a sud del ponte medioevale sino all'intersezione con l'allineamento perpendicolare a sud-est e distante 50 metri dal prospetto est della casa Genovese Giacomo;

Considerato che l'intero complesso delle Alture della Valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora ricadente nei comuni di Montalto, Carpasio, Molini di Triora, Triora, Baiardo, Taggia, Castellaro e Badalucco (provincia di Imperia) è di notevole interesse perché le alture comprese tra il confine nazionale e la valle del torrente Argentina fanno da sfondo all'arco costiero in corrispondenza del tratto di costa tra Bordighera e Taggia; con le loro pendici protese nelle anse dell'Argentina e dei suoi affluenti, articolano le inquadrature panoramiche della valle.

Le cime svettanti anche oltre i 1800 m di quota, i boschi e le foreste, i corsi d'acqua costituiscono alcuni elementi fondamentali di interesse paesaggistico che integrati da elementi di natura paesistica insiti negli abitati antichi di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio, Triora, Andagna, Verdeggia, Corte, Realdo e da elementi di carattere panoramico ed ambientale, tipici degli antichi percorsi collinari e di montagna, nonché delle strade di belvedere che segnano in particolare l'altra Val Verdeggia attraverso il passo Collardente e la Rocca Borbona, il monte Gerbonte e la valle attraverso gli abitati di Greppo, Bregalla Cetta, Triora, Corte, Andagna; segnano ancora il Monte Monega e la costa dei Carmini, la valle del torrente Oxentina e, attraverso il vallone Panalta, la zona intorno a Montalto, segnano ancora la pendice occidentale del monte Faudo oltre il passo di Vena, segnano ancora la Valle di Taggia seguendo la via dei Bastioni e segnano i crinali tra il monte Saccarello, il monte Pellegrino, il monte Fronte, fino a Castellaro verso sud.

Tale complesso è così delimitato:

prima area estesa ai comuni di Montalto-Carpasio-Badalucco-Molini di Triora-Triora-Baiardo:

ovest: confine nazionale con la Francia dal punto di congiunzione col confine comunale tra Pigna e Triora in località Monte Grai fino alla congiunzione col confine comunale tra Mendatica e Triora;

nord: confine comunale tra Mendatica e Triora, confine comunale tra Triora e Montegrosso Pian Latte, confine comunale tra Montegrosso e Molini di Triora fino alla intersezione col confine comunale di Rezzo;

est: confine comunale tra Rezzo e Molini di Triora fino alla intersezione del confine comunale di Carpasio in località Monte Carpasina, confine comunale tra Rezzo e Carpasio, fino all'intersezione col confine comu-

nale di Borgomaro, confine comunale tra Borgomaro e Carpasio fino alla intersezione con la strada provinciale n. 21 della Colla d'Oggia, detta strada in direzione ovest fino all'intersezione del rio Carpasina, detto rio fino alla intersezione col confine comunale di Montalto, confine comunale tra Carpasio e Montalto in direzione est fino al congiungimento col confine comunale di Prelà, confine comunale tra Prelà e Montalto fino al congiungimento col confine comunale di Dolcedo, confine comunale tra Dolcedo e Montalto fino al congiungimento col confine comunale di Badalucco;

sud: confine comunale tra Badalucco e Montalto fino alle sorgenti del rio Panarda a quota 550, isometrica 550 in direzione nord fino alla intersezione con il rio Gerin, detto rio in direzione nord-est fino a quota 400, isometrica 400 in direzione nord-ovest fino alla intersezione col confine comunale tra Molini di Triora e Montalto, da detto punto congiungente in direzione est con il punto di congiunzione dei confini comunali di Molini di Triora, Carpasio e Montalto, confine comunale tra Molini di Triora e Carpasio in direzione nord fino all'intersezione col rio Balsaire a quota 675, isometrica 675 in direzione ovest fino alla intersezione con il rio del Tuvo, da detto rio in direzione nord-ovest fino alla confluenza col rio Capè, detto rio fino alla confluenza con il rio del Toro, da detto punto, in direzione nord-ovest congiungente con la cima del monte Croce della Colletta, da detto punto in direzione ovest congiungente con la strada provinciale n. 17 Molini di Triora, Rezzo nel punto di intersezione con l'isometrica 500 in località Cà del Maseire, isometrica 500 in direzione ovest fino all'intersezione con il rio Corte, detto rio in direzione sud-ovest fino alla confluenza col torrente Capriolo, detto torrente in direzione nord-ovest fino al confine comunale di Triora, confine comunale tra Triora e Molini di Triora in direzione sud fino all'intersezione col torrente Argentina, detto torrente in direzione est fino alla confluenza col rio di Perallo, detto rio in direzione sud-ovest fino alla confluenza col rio Castellazzi in località Casone Stefanin, da detto punto in direzione sud-est, congiungente con la cima del monte Carmo Albarozza, proseguimento di detta congiungente in direzione sud-est fino alla intersezione con l'isometrica 925, detta isometrica in direzione sud-ovest e ancora in direzione ovest lungo la valle del rio Fontanini e intorno al monte Carmo del Fae e al monte Gavano, quindi in direzione sud fino alla intersezione col rio Morghetta, detto rio in direzione est fino alla confluenza col rio Rivoira, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col rio della Gombe, detto rio in direzione sud fino a quota 950, da detto punto di intersezione in direzione sud-est fino al rio Aurighi fino a quota 525, verso le Case Arieli, da detto punto tratto di congiungente in direzione sud con la cima del monte Pallarea fino all'intersezione con l'isometrica 925, detta isometrica in direzione est e ancora in direzione sud e poi ovest fino all'intersezione col rio Scunse, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col torrente Oxentina, detto torrente in direzione ovest e ancora in direzione nord fino alle sorgenti a quota 1400, da detto punto congiungente col confine comunale tra Baiardo e Castelvittorio sulla cima del monte Oliveto, detto confine fino al congiungimento col confine comunale di Molini di Triora, confine comunale tra Castelvittorio e Molini di Triora fino al congiungimento col confine comunale di Triora, confine comunale tra Triora e Castelvittorio fino al congiungimento col confine comunale di Pigna, confine comunale tra Pigna e Triora fino al congiungimento col confine nazionale con la Francia in località Monte Grai;

seconda area estesa al comune di Taggia:

ovest: rio Pinera dalla confluenza con rio Batesi, a sud, fino alla quota 475 a nord in località Calcagno, isometrica 450 in direzione nord fino all'intersezione col rio Giancolareo;

nord: rio Giancolareo in direzione est fino all'intersezione con la isometrica 250, detta isometrica in direzione est e ancora in direzione sud-ovest fino alla intersezione col rio Ferraie, detto rio in direzione est fino alla strada statale n. 548 di Valle Argentina detta strada statale fino all'intersezione con la parallela del ponte medioevale, 100 metri a nord misurati in corrispondenza della casa Genovese Giacomo contrassegnata a catasto col numero di mappale 392 del foglio 23;

est: perpendicolare all'ultimo tratto del confine nord, 50 metri ad est dal prospetto est della casa Genovese Giacomo già citata, prosecuzione in direzione ovest con parallela al ponte medioevale, 100 metri a sud, distacco dagli edifici 99 e 101 di via Lungo Argentina, distacco tra il civico 39 di piazza IV Novembre e l'ultimo edificio di via Mazzini, piazza IV Novembre, via Rimembranza, via Ardizzoni, viale della Rimembranza, via Ruffini, piazza Farini, via Curlo, via Goffredo Mameli, fino all'intersezione con il rio Batesi;

sud: rio Batesi dalla via G. Mameli fino alla confluenza con il rio Pinera;

terza area estesa al comune di Castellaro:

ovest: confine comunale tra Castellaro e Taggia dalla strada carrozzabile per Castellaro a sud fino all'intersezione col rio Teglia a nord;

nord: rio Teglia, dal confine comunale fino all'intersezione con la isometrica 450, detta isometrica in direzione sud e ancora in direzione est fino all'intersezione col rio Caravello;

est: rio Caravello in direzione sud fino all'intersezione con la strada Castellaro-Pompeiana in località Ponte dei Salici, detta strada fino all'intersezione col rio Merla, detto rio in direzione sud fino all'intersezione col confine comunale tra Pompeiana e Castellaro;

sud: confine comunale tra Pompeiana e Castellaro fino al congiungimento col confine di Riva Ligure, confine comunale tra Castellaro e Riva Ligure fino all'intersezione con la strada carrozzabile per Castellaro;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'intera area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

l'intero comprensorio riveste un carattere di eccezionale bellezza naturale e panoramica che va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli. Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste riguardanti particolarmente impianti sciistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle alture della valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'intero complesso delle alture della valle Argentina e degli antichi abitati di Taggia, Castellaro, Montalto, Carpasio e Triora — ricadente nei comuni di Montalto, Carpasio, Molini di Triora, Triora, Baiardo, Taggia, Castellaro e Badalucco — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il complesso è così delimitato:

prima area estesa ai comuni di Montalto-Carpasio-Badalucco-Molini di Triora-Triora-Baiardo:

ovest: confine nazionale con la Francia dal punto di congiunzione col confine comunale tra Pigna e Triora in località Monte Grai fino alla congiunzione col confine comunale tra Mendatica e Triora;

nord: confine comunale tra Mendatica e Triora, confine comunale tra Triora e Montegrosso Pian Latte, confine comunale tra Montegrosso e Molini di Triora fino alla intersezione col confine comunale di Rezzo;

est: confine comunale tra Rezzo e Molini di Triora fino alla intersezione col confine comunale di Carpasio in località Monte Carpasina, confine comunale tra Rezzo e Carpasio, fino all'intersezione col confine comunale di Borgomaro, confine comunale tra Borgomaro e Carpasio fino all'intersezione con la strada provinciale n. 21 della Colla D'Oggia, detta strada in direzione ovest fino all'intersezione col rio Carpasina detto rio fino alla intersezione col confine comunale di Montalto, confine comunale tra Carpasio e Montalto in direzione est fino al congiungimento col confine comunale di Prelà, confine comunale tra Prelà e Montalto fino al congiungimento col confine comunale di Dolcedo, confine comunale tra Dolcedo e Montalto fino al congiungimento col confine comunale di Badalucco

sud: confine comunale tra Badalucco e Montalto fino alle sorgenti del rio Panarda a quota 550, isometrica 550 in direzione nord fino alla intersezione con il rio Gerin, detto rio in direzione nord-est fino a quota 400, isometrica 400 in direzione nord-ovest fino alla intersezione col confine comunale tra Molini di Triora e Montalto, da detto punto congiungente in direzione est con il punto di congiunzione dei confini comunali di Molini di Triora e Carpasio e Montalto, confine comunale tra Molini di Triora e Carpasio in direzione nord fino all'intersezione col rio Balsaire a quota 675, isometrica 675 in direzione ovest fino alla intersezione con il rio del Tuvo, da detto rio in direzione nord-ovest sino alla confluenza col rio Capè, detto rio fino alla confluenza con il rio del Toro, da detto punto in direzione nord-ovest congiungente con la cima del monte Croce della Colletta, da detto punto in direzione ovest congiungente con la strada provinciale n. 17 Molini di Triora, Rezzo nel punto di intersezione con la isometrica 500 in località Cà del Maseire, isometrica 500 in direzione ovest fino all'intersezione con il rio Corte detto rio in direzione sud-ovest fino alla confluenza col torrente Capriolo, detto torrente in direzione nord ovest fino al confine comunale di Triora, confine comunale tra Triora e Molini di Triora in direzione sud fino all'intersezione col torrente Argentina, detto torrente in direzione est fino alla confluenza col rio di Perallo detto rio in direzione sud-ovest fino alla confluenza col rio Castellazzi in località Casone Stefanin, da detto punto in direzione sud-est, congiungente con la cima del monte Carmo Albarozza, proseguimento di detta congiungente in direzione sud-est fino alla intersezione con l'isometrica 925, detta isometrica in direzione sud-ovest e ancora in direzione ovest lungo la valle del rio Fontaniri e intorno al monte Carmo del Fae e al monte Gavano, quindi in direzione sud fino alla intersezione col rio Morghetta, detto rio in direzione est fino alla confluenza col rio Rivoira, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col rio delle Gombe, detto rio in direzione sud fino a quota 950, da detto punto di intersezione in direzione sud-est fino al rio Aurighi fino a quota 525 verso le Case Arieli, da detto punto tratto di congiungente in direzione sud con la cima del monte Pallarea fino all'intersezione con la isometrica 925, detta isometrica in direzione est e ancora in direzione sud e poi ovest fino all'intersezione col rio Scunse, detto rio in direzione sud fino alla confluenza con torrente Oxentina, detto torrente in direzione ovest e ancora in direzione nord fino alle sorgenti a quota 1400, da detto punto congiungente col confine comunale tra Baiardo e Castelvittorio sulla cima del monte Oliveto, detto confine fino al congiungimento col confine comunale di Molini di Triora, confine comunale tra Castelvittorio e Molini di Triora fino al congiungimento col confine

comunale di Triora, confine comunale tra Triora e Castelvittorio fino al congiungimento col confine comunale di Pigna, confine comunale tra Pigna e Triora fino al congiungimento col confine nazionale con la Francia in località Monte Grai;

seconda area estesa al comune di Taggia:

ovest: rio Pinera dalla confluenza col rio Batesi, a sud, fino alla quota 475 a nord, in località Calcagno, isometrica 450 in direzione nord fino all'intersezione col rio Giancolareo;

nord: rio Giancolareo in direzione est fino all'intersezione con la isometrica 250, detta isometrica in direzione est e ancora in direzione sud-ovest fino all'intersezione col rio Ferraie, detto rio in direzione est fino alla strada statale n. 548 di valle Argentina, detta strada statale fino all'intersezione con la parallela del ponte medioevale, 100 metri a nord misurati in corrispondenza della casa Genovese Giacomo contrassegnata a catasto col numero mappale 392 del foglio 23;

est: perpendicolare all'ultimo tratto del confine nord, 50 metri ad est dal prospetto est della casa Genovese Giacomo già citata, prosecuzione in direzione ovest con parallela al ponte medioevale, 100 metri a sud, distacco tra gli edifici 99 e 101 di via Lungo Argentina, distacco tra il civico 39 di piazza IV Novembre e l'ultimo edificio di via Mazzini, piazza IV Novembre, via Rimembranza, via Ardizzoni, viale della Rimembranza, via Ruffini, piazza Farini, via Curlo, via Goffredo Mameli, fino all'intersezione con il rio Batesi;

sud: rio Batesi dalla via G. Mameli fino alla confluenza con il rio Pinera;

terza area estesa al comune di Castellaro:

ovest: confine comunale tra Castellaro e Taggia dalla strada carrozzabile per Castellaro a sud fino all'intersezione col rio Teglia a nord;

nord: rio Teglia, dal confine comunale fino all'intersezione con la isometrica 450, detta isometrica in direzione sud e ancora in direzione est sino all'intersezione col rio Caravello;

est: rio Caravello in direzione sud fino all'intersezione con la strada Castellaro-Pompeiana in località Ponte dei Salici, detta strada fino all'intersezione col rio Merla, detto rio in direzione sud fino all'intersezione col confine comunale tra Pompeiana e Castellaro;

sud: confine comunale tra Pompeiana e Castellaro fino al congiungimento col confine di Riva Ligure, confine comunale tra Castellaro e Riva Ligure fino all'intersezione con la strada carrozzabile per Castellaro.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2483)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del gruppo del Monte Bignone e alture della Valle Armea comprendente gli abitati antichi di Ceriana, Bussana Vecchia, Poggio e Pigna di Sanremo, Seborga.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 13 luglio 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 24 novembre 1964) è stato disposto l'ampliamento del vincolo di notevole interesse pubblico, imposto ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'area circostante il santuario di Nostra Signora della Costa nel comune di Sanremo, fino a comprendere il complesso caratteristico della « Pigna » perché costituisce un complesso di bellezze panoramiche e quadri naturali integrati da ambienti caratteristici e da sistemazioni a viali, parchi, giardini e belvederi dai quali si godono importanti visuali della città e della riviera;

Tale zona è così delimitata:

ovest, dall'imbocco di via De Amicis seguendo via Galileo Galilei, corso degli Inglesi, piazza San Bernardo, via Costiglioli, via Padre Saccheri, via Massabò fino a congiungersi con via Matteotti; sud, via Matteotti a partire dall'incrocio con via Massabò fino alla piazza Colombo; est, da piazza Colombo seguendo via San Francesco e il torrente San Francesco fino al ponte di via Porte Candellieri sul torrente omonimo; nord, dal ponte di via Porte Candellieri, linea retta congiungente il ponte suddetto con la strada mulattiera di San Romolo 100 ml a monte del santuario di Nostra Signora della Costa, altra congiungente in linea retta il punto suddetto con l'imbocco di via De Amicis;

con il decreto ministeriale 1° dicembre 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 22 dicembre 1961) la zona costiera sita nel territorio del comune di San Remo (Imperia) compresa tra la via Aurelia e il mare nel tratto che va tra il passo di Poggio e l'ingresso occidentale della galleria di Bussana, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico perché, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si

può godere la magnifica visuale della Riviera dei fiori, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497;

con il decreto ministeriale 28 maggio 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 13 giugno 1958) la zona, sita nel territorio del comune di Ospedaletti, confinante a nord con la via Aurelia, è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché oltre a formare un quadro naturale di notevole bellezza, inserito nel litorale della Riviera dei fiori, composto da ampie zone di parchi e giardini che adornano la parte costiera e con macchie verdi sul dorsale della collina, offre dei punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si godono ampi panorami;

Tale zona è così delimitata:

a partire dal confine con il comune di Bordighera, rio delle Porrine, ponte del circuito automobilistico, circuito automobilistico, strada vicinale della Punta, strada carrozzabile delle Porrine striscia a monte profonda m 100, parallela a corso Bellavista e corso Garibaldi fino alla curva del rio Carrubo, allineamento in direzione nord-est tangente all'ultimo tornante della strada comunale per Coldiroli, allineamento in direzione nord-est al bivio della strada suddetta con la vecchia mulattiera di capo Pino, ad est con la striscia parallela alla strada per Coldiroli profonda m 150 lungo i dorsali a levante e a ponente, sino al cimitero di Coldiroli a nord e fino alla comunale vecchia di capo Pino a sud; mulattiera vecchia di capo Pino, confine con il comune di Sanremo, a sud con il litorale marino del confine di Sanremo, al confine di Bordighera. Ovest: confine di Bordighera, incrocio con l'Aurelia;

con il decreto ministeriale 10 settembre 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 25 settembre 1953) la zona delle scuole comunali di Poggio e i terreni sottostanti, siti nel territorio del comune di Sanremo confinanti sono stati riconosciuti di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa;

la zona predetta, con i terreni sottostanti, costituisce un pubblico belvedere dal quale si scorge un'ampia visione della Riviera dei fiori, ed è così delimitata a sud, con la striscia vincolata della strada provinciale di Sanremo Ceriana-Baiardo; ad est, con la piazza San Sebastiano; ad ovest, con i mappali numeri 590, 1232, 604; a nord, mappali numeri 615, 1060, 1059;

con il decreto ministeriale 10 settembre 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 24 settembre 1953) la zona di piazza San Sebastiano a Poggio e i terreni circostanti, siti nel territorio del comune di San Remo, sono riconosciuti di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi, sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa; la zona predetta, con i terreni sottostanti costituisce un pubblico belvedere dal quale si scorge la visione della parte a levante della Riviera dei fiori ed è delimitata come segue: a nord, con la strada comunale; ad est, con la proprietà Rambaldi T. e mappale n. 1053; a sud, con la strada vicinale degli Orti e piazza San Sebastiano; ad ovest, via Bottini;

con il decreto ministeriale 31 agosto 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 21 settembre 1953) la zona comprendente alcune vie e piazze e terreni sottostanti, adiacenti al concentrico di Bussana, sita nell'ambito del comune di Sanremo è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa; la zona predetta offre dei punti di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si scorgono importanti quadri naturali ed è così delimitata:

a nord, con la strada mulattiera che parte da via Genova, e mappale n. 575; ad ovest, coi mappali numeri 570, 579, 623, 626 ed altri, mappale n. 610 e primo tratto dell'innesto della strada comunale al santuario di Bussana con via Aurelia; a sud con via Aurelia; ad est, coll'innesto della strada comunale al santuario di Bussana con la via Aurelia, mappali numeri 387, 376, 372, 370, 364, 365, 368 e 361, e per il resto adiacente al concentrico di Bussana; a sud, con il largo Belvedere e via Genova; ad ovest, via Genova e via Cavour; ad est, strada comunale al santuario di Bussana e circonvallazione a levante;

con il decreto ministeriale 31 agosto 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 19 settembre 1953) la strada provinciale San Remo-Baiardo a partire dall'innesto con corso Cavallotti fino al limite della zona adiacente al piazzale del santuario di N.S. della Guardia, sita nell'ambito del comune di San Remo, è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. La strada panoramica predetta, di grande interesse turistico, costituisce una serie di punti di belvedere dai quali si scorgono ampie visioni della Riviera dei fiori e della Costa Azzurra ed è così delimitata: da una striscia parallela ai bordi della strada stessa per il tratto dell'innesto con corso Cavallotti fino al limite della zona adiacente al piazzale del santuario di N.S. della Guardia, avente la profondità di 20 metri rispettivamente a monte e a valle;

con il decreto ministeriale 15 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 2 aprile 1960) la zona della pineta di monte Bignone, sita nell'ambito del comune di San Remo (Imperia) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497; la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere l'ampia visuale della zona sottostante ammantata da boschi di pini marittimi e silvestri; ed è così delimitata: a partire dalla cima della Folgore, nel punto d'incontro dei territori comunali di Ospedaletti e Ceriana, seguendo il confine lungo il displuviale ad ovest, tra Ospedaletti e Baiardo, fino all'incontro con la mulattiera del colle Termini, sul percorso di questa fino all'abitato di San Romolo, indi a sud, seguendo la mulattiera che da San Romolo sale al bosco dei Fontanin, fino al punto di incontro con la mulattiera di campo Bandito e lungo il percorso di questa verso est, fino all'incontro col confine del territorio comunale di San Remo e Ceriana, e a nord seguendo il confine di San Remo, Ceriana e Ospedaletti Ceriana fino al punto di partenza;

con il decreto ministeriale 14 dicembre 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 28 marzo 1960) la zona a valle dell'abitato di Coldiroli, sita nell'ambito del comune di San Remo (Imperia) è stata riconosciuta di notevole

interesse pubblico e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497; la zona predetta, oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode l'ampio panorama della Riviera dei fiori, da Capo Verde alla Costa Azzurra ed è così delimitata: linea di confine dei mappali 931, 935, 1187, 1511, 1186, 1181, 1185, 1489, 1179, 1178, 1139, del foglio n. 11, compresi ad est: strada militare lato monte fino all'incontro con la strada vicinale Montà dei Guisci; strada vicinale Montà dei Guisci per un tratto di m 30; fascia a valle della strada militare per una profondità di 30 metri sino all'incrocio della zona proposta per il vincolo e già appartenente al comune Ospedaletti; a sud: confina col territorio già proposto per il vincolo e già appartenente al comune di Ospedaletti e quello già vincolato denominato « Zona circostante il santuario della Madonna Pellegrina »; ad ovest: fascia sottostante la via Umberto I, per una profondità di ml 50 fino alla biforcazione all'inizio della frazione;

Considerato che:

il gruppo del monte Bignone e alture della Valle Armea comprendente gli abitati antichi di Ceriana, Bussana Vecchia, Poggio e Pigna di San Remo, Seborga, siti nei comuni di Vallebona, Seborga, Ospedaletti, San Remo, Baiardo, Ceriana (provincia di Imperia) ricade in gran parte sotto le disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984, nonché per i vincoli specifici di cui ai decreti ministeriali sopracitati, e presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo paesistico e panoramico in quanto le alture di sfondo all'arco costiero, in corrispondenza degli abitati di Ospedaletti e San Remo, che con le loro pendici protese nelle anse del torrente Armea e dei suoi affluenti, articolano le inquadrature panoramiche dalle valli dell'immediato entroterra.

Le cime svettanti, i boschi e le foreste, i corsi d'acqua costituiscono alcuni elementi fondamentali di interesse paesaggistico che integrati da elementi di natura paesistica, insiti negli abitati antichi di Ceriana, Bussana Vecchia, Poggio e Pigna di San Remo, Seborga e da elementi di carattere panoramico ed ambientale, tipici degli antichi percorsi collinari e di montagna, nonché delle strade panoramiche e dei belvederi che segnano in particolare il monte Bignone e il monte Nero, la catena del monte Ceppo, la valle dell'Armea e dell'Armea e dell'Oxentina, le pendici soprastanti l'abitato di San Remo tra San Romolo, Coldirodi e la Pigna e ancora la zona di Poggi e di Bussana Vecchia, conferiscono all'intero comprensorio un carattere di eccezionale bellezza naturale e panoramica.

Tale zona è così delimitata:

a ovest: confine comunale tra Bordighera e Ospedaletti dalla intersezione con l'isometrica 175 all'altezza del viadotto rio Pelotta dell'autostrada dei Fiori fino al congiungimento con confine di Vallebona, confine comunale tra Bordighera e Vallebona fino all'intersezione col rio Sasso, detto rio fino all'intersezione del confine comunale tra Seborga e Vallebona, detto confine comunale in direzione ovest e ancora in direzione nord fino al congiungimento col confine comunale di Perinaldo, detto confine comunale fino al congiungimento col confine comunale di Ospedaletti, confine comunale tra Ospedaletti e Perinaldo, fino all'intersezione con l'isometrica 850, detta isometrica fino all'intersezione col confine comunale tra Apricale e Baiardo, detto confine comunale fino all'intersezione con l'isometrica 725 a nord del Pian del re, detta isometrica in direzione nord fino all'abitato di Baiardo attraverso la Costa Morga e la località Castagnelli, proseguendo sull'isometrica 725 intorno all'abitato di Baiardo, nel Vallone S. Gregorio fino all'intersezione col rio Campazzo, detto rio in direzione nord fino alle sorgenti a quota 900, da detto punto congiungente col confine comunale tra Castelvittorio e Baiardo, fino a quota 1044 in località Colla d'Argante;

a nord: confine comunale tra Castelvittorio e Baiardo fino alla cima del monte Oliveto, da detto punto congiungente con le sorgenti del torrente Oxentina a quota 1400, torrente Oxentina in direzione est fino alla intersezione col confine comunale tra Taggia e Ceriana;

a est: confine comunale tra Taggia e Ceriana dal torrente Oxentina fino all'altezza della sorgente del rio Noce a quota 840 a sud-est del Passo Merlo, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col torrente Armea, detto torrente in direzione sud-est fino alla intersezione col confine comunale tra Taggia e San Remo, detto confine in direzione sud-est fino alla cima della località Colla a quota 303, da detto punto congiungente in direzione ovest con l'imboccatura ovest della galleria Moretti dell'autostrada dei Fiori, da detto punto congiungente in direzione sud con il rio dei Fanti a quota 135, detto rio nella medesima direzione fino all'intersezione con la isometrica 100, detta isometrica in direzione sud fino alla località Marine;

a sud: isometrica 100 dalla località Marine in direzione ovest e poi in direzione nord fino all'intersezione con l'autostrada dei Fiori, viadotto Casine, detta autostrada in direzione ovest lungo il bordo a sud della sede autostradale della corsia a valle fino all'intersezione con l'isometrica 100 in prossimità dell'imboccatura della galleria Poggio, isometrica 100 in direzione sud-est fino alla località Madonna della Guardia sul Capo Verde, da detta isometrica tratto della retta in direzione est, congiungente il campanile del santuario della Madonna della Guardia con il litorale, tangente sul lato sud del Frantoio Armea, litorale marino in direzione ovest fino all'altezza della salita di Poggio a levante di Villa Romita, da detto punto congiungente con il rio della Val d'Olivi nel punto di intersezione con il viadotto Val d'Olivi dell'autostrada dei Fiori, detto rio fino al confine comunale tra San Remo e Ceriana, detto confine comunale in direzione ovest e poi in direzione nord fino all'intersezione con l'isometrica 600 in località Ruderi Lanteri, detta isometrica in direzione ovest, poi attraverso la valle del Rio Morca e ancora attraverso la Colla Bella fino al rio della Valle Suseneo, detto rio fino alla confluenza col rio San Francesco, detto rio fino all'altezza dell'imboccatura di salita San Giovanni, detta salita fino all'incrocio con la via Ernesto Marsaglia, detta via fino alla intersezione con la tangente alla facciata sud del civico 321 di via Dante Alighieri, detta via fino al bivio con via Romolo Moreno, detta via in direzione sud e quindi in discesa fino a via Roglio, detta via fino all'incrocio con via S. Francesco, detta via in direzione sud fino a piazza Colombo, da detta piazza corso Matteotti in direzione sud-ovest

fino all'incrocio con corso Inglesi, da detto corso, in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del Casinò, congiungente con l'imboccatura della salita Castiglioli da piazza San Bernardo, piazza Bernardo fino all'imboccatura della via San Bernardo, detta via in direzione est fino all'incrocio con via Martiri della Libertà, detta via in direzione nord fino al bivio con strada Rocca, da detto punto tratto di congiungente con la facciata nord della sacrestia del santuario di N.S. dell'Assunta fino all'intersezione con via Galileo Galilei, detta strada in direzione nord-ovest fino all'intersezione col rio di San Romolo, detto rio in direzione nord-ovest fino alla confluenza col rio del fosso Carpanea, detto rio in direzione ovest fino a quota isometrica 350 in direzione est ed ancora in direzione sud attraverso la Costa di S. Bartolomeo, la valle del rio Gozzo fino alla intersezione con la strada provinciale di Ortigara in località S. Lorenzo, da detto punto congiungente in direzione sud con il rio Bernardo nel punto a quota 200, detto rio in direzione sud-est fino a quota 150, isometrica 150 in direzione sud fino all'intersezione con la via Padre Semeria, detta via in direzione sud fino al tornante sopra il Monastero del Carmelo, deviazione per la strada del Buon Boschetto, detta strada in direzione sud fino all'intersezione con l'isometrica 100, detta isometrica in direzione sud ed ancora in direzione ovest attraverso il Capo Nero fino all'intersezione con il torrente Crosio, detto torrente in direzione nord fino alla confluenza col rio Giangallo, detto rio in direzione nord fino a quota 200, isometrica 200 in direzione ovest lungo il tracciato dell'autostrada dei Fiori fino all'intersezione col confine comunale tra Bordighera e Ospedaletti.

E' pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'intero territorio sopraindicato, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che: le aree in questione presentano carattere di omogeneità sotto il profilo paesistico e panoramico, fanno parte di uno stesso comprensorio e, pertanto, vanno protette, non solo in senso generale, ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza panoramica e per evitare la compromissione di elementi di interesse estetico, tradizionale e ambientale degli abitati e dei percorsi antichi. Ciò anche in considerazione di interventi edilizi disordinati eseguiti ed in atto;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio comprendente il gruppo del monte Bignone e alture della Valle Armea che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio comprendente il gruppo del monte Bignone e alture della Valle Armea, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nei loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il gruppo del monte Bignone e alture della Valle Armea comprendente gli abitati antichi di Ceriana, Bussana Vecchia, Poggio e Pigna di San Remo, Seborga siti nei comuni di Vallebona-Seborga-Ospedaletti-San Remo-Baiardo-Ceriana (provincia di Imperia) ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a ovest: confine comunale tra Bordighera e Ospedaletti dalla intersezione con l'isometrica 175 all'altezza del viadotto rio Pelotta dell'autostrada dei Fiori fino al congiungimento con confine di Vallebona, confine comunale tra Bordighera e Vallebona fino all'intersezione col rio Sasso, detto rio fino all'intersezione col confine comunale tra Seborga e Vallebona, detto confine comunale in direzione ovest e ancora in direzione nord fino al congiungimento col confine comunale di Perinaldo, detto confine comunale fino al congiungimento col confine comunale di Ospedaletti, confine comunale tra Ospedaletti e Perinaldo, fino all'intersezione con la isometrica 850, detta isometrica fino all'intersezione col confine comunale tra Apicale e Baiardo, detto confine comunale fino all'intersezione con l'isometrica 725 a nord del Pian del Re, detta isometrica in direzione nord fino all'abitato di Baiardo attraverso la Costa Morga e la località Castagnelli, proseguendo sull'isometrica 725 intorno all'abitato di Baiardo, nel Vallone S. Gregorio fino all'intersezione col rio Campazzo, detto rio in direzione nord fino alle sorgenti a quota 900, da detto punto congiungente col confine comunale tra Castelvittorio e Baiardo, fino a quota 1044 in località Colla d'Argante;

a nord: confine comunale tra Castelvittorio e Baiardo fino alla cima del monte Oliveto, da detto punto congiungente con le sorgenti del torrente Oxentina a quota 1400, torrente Oxentina in direzione est fino alla intersezione col confine comunale tra Taggia e Ceriana;

a est: confine comunale tra Taggia e Ceriana dal torrente Oxentina fino all'altezza della sorgente del rio Noce a quota 840 a sud-est del Passo Merlo, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col torrente Armea, detto torrente in direzione sud-est fino alla intersezione col confine comunale tra Taggia e San Remo, detto confine in direzione sud-est fino alla cima della località Colla a quota 303, da detto punto congiungente in direzione ovest con l'imboccatura ovest della galleria Moretti dell'autostrada dei Fiori, da detto punto congiungente in direzione sud con il rio dei Fanti a quota 135,

detto rio nella medesima direzione fino all'intersezione con la isometrica 100, detta isometrica in direzione sud fino alla località Marine;

a sud: isometrica 100 dalla località Marine in direzione ovest e poi in direzione nord fino all'intersezione con l'autostrada dei Fiori, viadotto Casine, detta autostrada in direzione ovest lungo il bordo a sud della sede autostradale della corsia a Valle fino all'intersezione con l'isometrica 100 in prossimità dell'imboccatura della galleria Poggio, isometrica 100 in direzione sud-est fino alla località Madonna della Guardia sul Capo Verde, da detta isometrica tratto della retta in direzione est, congiungente il campanile del santuario della Madonna della Guardia con il litorale, tangente sul lato sud del Frantoio Armea, litorale marino in direzione ovest fino all'altezza della salita di Poggio a levante di Villa Romita, da detto punto congiungente con il rio della Val d'Olivi nel punto di intersezione con il viadotto Val d'Olivi dell'autostrada dei Fiori, detto rio fino al confine comunale tra San Remo e Ceriana, detto confine comunale in direzione ovest e poi in direzione nord fino all'intersezione con l'isometrica 600 in località Rudari Lanteri, detta isometrica in direzione ovest poi attraverso la valle del rio Morca e ancora attraverso la Colla Bella fino al rio della Valle Suseneo, detto rio fino alla confluenza col rio San Francesco, detto rio fino all'altezza dell'imboccatura di salita San Giovanni, detta salita fino all'incrocio con la via Ernesto Marsaglia, detta via fino all'intersezione con la tangente alla facciata sud del civico 321 di via Dante Alighieri, detta via fino al bivio con via Romolo Moreno, detta via in direzione sud e quindi in discesa fino a via Roglio, detta via fino all'incrocio con via San Francesco, detta via in direzione sud fino a piazza Colombo, da detta piazza corso Matteotti in direzione sud-ovest fino all'incrocio con corso Inglesi, da detto corso, in corrispondenza dello spigolo nord-ovest del Casinò, congiungente con l'imboccatura della salita Castiglioli da piazza San Bernardo, piazza San Bernardo fino all'imboccatura della via San Bernardo, detta via in direzione est fino all'incrocio con via Martiri della Libertà, detta via in direzione nord fino al bivio con strada Rocca, da detto punto tratto di congiungente con la facciata nord della sacrestia del santuario di N.S. dell'Assunta fino all'intersezione con via Galileo Galilei, detta strada in direzione nord-ovest fino all'intersezione col rio di San Romolo, detto rio in direzione nord-ovest fino alla confluenza col rio del fosso Carpane, e detto rio in direzione sud attraverso la Costa di S. Bartolomeo, la valle del rio Gozzo fino alla intersezione con la strada provinciale di Ortigara in località San Lorenzo, da detto punto, congiungente in direzione sud con il rio Bernardo nel punto a quota 200, detto rio in direzione sud-est fino a quota 150, isometrica 150 in direzione sud fino all'intersezione con la via Padre Semeria, detta via in direzione sud fino al tornante sopra il Monastero del Carmelo, deviazione per la strada del Buon Moschetto, detta strada in direzione sud fino all'intersezione con l'isometrica 100, detta isometrica in direzione sud e ancora in direzione ovest attraverso il Capo Nero fino alla intersezione con il torrente Crosio, detto torrente in direzione nord fino alla confluenza con rio Giangallo, detto rio in direzione nord fino a quota 200, isometrica 200 in direzione ovest lungo il tracciato dell'autostrada dei Fiori fino all'intersezione col confine comunale tra Bordighera e Ospedaletti.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme anche per il demanio marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto, venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2484)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il comune di Bordighera di cui ai decreti ministeriali 22 febbraio 1964 e 1° dicembre 1975.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 22 febbraio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966), la zona della « Città Alta » ed area circostante, nel comune di Bordighera (Imperia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché costituita da un'area collinare di grande importanza panoramica, per l'alberatura e il complesso tradizionale della « Città Alta » che offre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode la visuale del litorale marino.

Tale zona è così delimitata:

sud: litorale marino, a partire dal vecchio vincolo di Capo Sant'Ampelio (decreto ministeriale 23 agosto 1952) a punta Migliarese;

est: dal punto di incontro del prolungamento in linea retta della strada Migliarese, con il litorale marino, stessa linea retta da questo punto alla strada Mi-

gliarese, strada Migliarese fino al bivio esistente a quota di circa m 140 s.l.m. con la strada della Madonna del Montenero;

nord: congiungente in linea retta il bivio suddetto con la villa Selva Dolce, altra congiungente in linea retta di Villa Selva Dolce con il confine del comune di Vallecrosia a quota di m 180 s.l.m.;

ovest: confine con il comune di Vallecrosia, prolungamento in linea retta della via Rattaconigli, via Rattaconigli, tratto di via Pasteur, proseguimento su una linea 50 metri a sud della via Romana fino a congiungersi con il vincolo esistente di Capo Sant'Ampelio (decreto ministeriale 23 agosto 1952);

con il decreto ministeriale 1 dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976) una zona del comune di Bordighera (Imperia) è riconosciuta di notevale interesse pubblico ai sensi della legge 24 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché costituisce un quadro naturale e panoramico di rilevante bellezza per l'alberatura ivi esistente, ricco di punti di vista e balvedere accessibili al pubblico, dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze e il panorama del litorale. Tale zona è così delimitata:

est: confine col comune di Ospedaletti;

sud: litorale marino;

ovest: zona precedentemente vincolata con decreto ministeriale 22 febbraio 1964 fino alla intersezione con l'isometrica 175; isometrica 175 fino al confine comunale con Vallebona;

nord: confine territorio comunale con Vallebona a partire dall'isometrica 175;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

nelle visuali dal mare alla via Aurelia, da alcuni tratti dell'autostrada dei Fiori, dalle strade collinari e da altri punti di belvedere, dall'interno dell'abitato si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza che vanno protette per impedire che aree interne all'abitato e zone di cornice possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica;

l'introduzione di elementi anomali potrebbe alterare il caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale che i complessi edilizi esistenti formano;

Ritenuta l'opportunità, per il territorio così perimetrato:

sud: linea parallela alla via Romana a 50 metri dalla stessa verso sud, dall'incrocio con via Pasteur verso ponente fino al congiungimento col mappale 251 del foglio IX del catasto, proseguimento sul confine ovest del mappale 251, attraversamento della strada nazionale Aurelia all'altezza del mappale 367, confine ovest del mappale 376 e sul suo proseguimento attraversamento della via S. Ampelio, congiungente con lo spigolo nord-ovest del mappale 256, confine ovest del mappale 256 e proseguimento fino al mare;

est: mare Ligure dal confine sud sopradescritto fino al confine col comune di Ospedaletti, confina col comune di Ospedaletti fino all'intersezione col confine comunale di Vallebona;

nord: confine comunale con Vallebona fino all'intersezione con la isometrica 175;

ovest: isometrica 175 fino all'intersezione col rio Bertora, rio Bertora fino all'intersezione con la congiungente in linea retta del bivio tra la strada Migliarese e la strada del Montenero, e la villa Selva Dolce, proseguimento di tale linea retta fino alla intersezione con la via Pasteur, via Pasteur fino a 50 metri dopo l'incrocio con la via Romana,

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della « Città Alta » di Bordighera (Iimperia) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante l'integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti dalle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio della « Città Alta » di Bordighera (Imperia), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

decreto ministeriale 22 febbraio 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1966);

decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 lugloi 1976),

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio delimitato nel modo seguente:

sud: linea parallela alla via Romana a 50 metri dalla stessa verso sud, dall'incrocio con via Pasteur verso ponente fino al congiungimento col mappale 251 del foglio IX del catasto, proseguimento sul confine ovest del mappale 251, attraversamento della strada nazionale Aurelia all'altezza del mappale 367, confine ovest del mappale 376 e sul suo proseguimento attraversamento della via S. Ampelio, congiungente con lo spigolo nord-ovest del mappale 256, confine ovest del mappale 256 e proseguimento fino al mare;

est: litorale mare Ligure dal confine sud sopradescritto fino al confine col comune di Ospedaletti, confina col comune di Ospedaletti fino all'intersezione col confine comunale di Vallebona;

nord: confine comunale con Vallebona fino all'intersezione con l'isometrica 175;

ovest: isometrica 175 fino all'intersezione col rio Bertora, rio Bertora fino all'intersezione con la congiungente in linea retta del bivio, tra la strada Migliarese e la strada del Montenero, e la villa Selva Dolce, proseguimento di tale linea retta fino all'intersezione con la via Pasteur, via Pasteur fino a 50 metri dopo l'incrocio con la via Romana,

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi ».

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Bordighera (Imperia) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle alture del Nervia e degli antichi abitati di Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Rocchetta Nervina, Pigna e Castelvittorio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona delle alture del Nervia e degli antichi abitati di Dolceacqua, Perinaldo Apricale, Rocchetta Nervina, Pigna e Castelvittorio, ricadente nei comuni di Ventimiglia, Camporosso, Dolceacqua, Perinaldo, Isolabona, Apricale, Rocchetta Nervina, Pigna e Castelvittorio, riveste notevole interesse perché le alture comprese tra il confine nazionale e la valle del fiume Nervia fanno da sfondo all'arco costiero in corrispondenza del tratto di costa tra Ventimiglia e Bordighera; con le loro pendici protese nelle anse del Nervia e dei suoi affluenti, articolano le inquadrature panoramiche dalla valle.

Le cime svettanti, i boschi e le foreste, i corsi d'acqua costituiscono alcuni elementi fondamentali di interesse paesaggistico che integrati da elementi di natura paesistica, insiti negli abitati antichi di Dolceacqua-Pigna-Apricale-Castelvittorio-Rocchetta Nervina, Perinaldo e da elementi di carattere panoramico ed ambientale tipici degli antichi percorsi collinari e di montagna che segnano in particolare Monte Toraggio, Passo Fonte Dragorina, Cima Losambon, Passo Muratone-Madonna del Passoscio tipici altresì delle zone di belvedere e in particolare lungo la strada provinciale n. 69 Pigna-Monte Gouta, sul monte Terca, nelle zone del monte Comune e del monte Alto, lungo la strada la Colla Camporosso, in località Madonna della Virtù, sul monte Carbone in località Madonna della Neve, sul monte Baraccone, in località Madonna Addolorata, intorno alla torre dell'Alpicella, sulla strada per la Madonna dei Campi, conferiscono all'intero comprensorio un carattere di eccezionale bellezza naturale e panoramica.

Tale zona è così delimitata:

confini: prima area estesa ai comuni di Rocchetta Nervina-Dolceacqua-Isolabona-Castelvittorio-Apricale:

ovest: confine comunale tra Ventimiglia e Dolceacqua a partire da Monte Arisetta in direzione nord, confine comunale tra Airole e Dolceacqua fino al congiungimento col confine nazionale con la Francia, detto confine nazionale in direzione nord, fino al congiungimento col confine comunale tra Pigna e Triora;

nord: confine comunale tra Pigna e Triora a partire dal confine nazionale con la Francia, confine comunale tra Triora e Castelvittorio fino al punto di congiungimento col confine comunale di Molini di Triora;

est: confine comunale tra Castelvittorio e Molini di Triora;

sud: confine comunale tra Castelvittorio e Baiardo fino a quota 1044 in località Colla d'Argante, da detto punto congiungente con il punto di confluenza tra il rio Aimoroso e il rio Brugheo, rio Brugheo in direzione ovest fino alla confluenza con rio Castagnole, da questo punto congiungente con la cima di Poggio Albareo e proseguimento in linea retta fino alla intersezione col confine comunale tra Pigna e Castelvittorio, confine tra Pigna e Castelvittorio in direzione nord-est fino alla intersezione con l'isometrica 1000, detta isometrica in direzione nord-ovest fino all'intersezione con rio Brighetta, detto rio in direzione ovest fino alla confluenza col torrente Nervia, torrente Nervia in direzione sud-ovest lungo l'argine sinistro fino alla confluenza con il rio di Gordale, da detto punto congiungente con la cima del monte Roverbella, da detto punto congiungente con la Fonte Fromosora (quota 691) verso sud sulla strada rotabile per Baiardo, detta strada in direzione ovest fino al confine comunale e tra Castelvittorio e Pigna a quota 650, isometrica 650 in direzione ovest fino alla fonte del rio Fontana Fredda, detto rio fino alla confluenza con il torrente Nervia, attraversamento del torrente e risalendo il rio Carne fino alla confluenza col rio Corvo, risalendo detto rio fino alla confluenza col rio Muratone, risalendo detto rio fino alla intersezione con l'isometrica 800, detta isometrica fino alla intersezione col confine comunale tra Pigna e la frazione di Apricale (Gola del Rebisso), detto confine comunale in direzione sud-est fino al punto di convergenza dei confini comunali di Isolabona, di Pigna e di Apricale (frazione di Gola del Rebisso), confine comunale tra Isolabona e Apricale (frazione di Gola del Rebisso) fino al punto di convergenza di detto confine con il confine di Pigna (frazione di Colla Bruna) confine co-

munale tra Pigna (frazione di Colla bruna) e Isolabona fino all'intersezione con la strada rotabile che si congiunge con la strada provinciale n. 69 Camporosso-Gouta, detta strada in direzione sud fino alla altezza della Madonna della Neve, da detto punto congiungente con il punto di convergenza dei confini comunali tra Isolabona, Rocchetta Nervina e Dolceacqua, confine comunale tra Rocchetta Nervina e Dolceacqua fino alla intersezione con l'isometrica 275 in località Figurni, congiungente detto punto con la cima del monte Erisetta;

confini: 2ª area compresa nei territori comunali di Ventimiglia e Camporosso:

ovest: isometrica 100 dalla località Bandetta, in direzione nord, fino alla intersezione con rio Fogliare, detto rio in direzione ovest fino alla intersezione col confine comunale tra Camporosso e Ventimiglia detto confine comunale in direzione nord fino alla intersezione con l'isometrica 200;

nord: isometrica 200 in direzione est fino al Vallone Trinità, detto vallone fino alla intersezione con l'isometrica 225, da detto punto congiungente con la strada provinciale n. 70 Raggio-La Colla nel punto a quota 365 in località Madonna dei Dolori;

est: strada provinciale n. 70 in direzione sud fino alla intersezione con l'isometrica 275, da detto punto congiungente in direzione sud-ovest con il rio S. Secondo nel punto a quota 215 in località Martinazzi, rio San Secondo fino alla intersezione con l'isometrica 100;

sud: isometrica 100 in direzione ovest fino alla località Bandette;

confini: terza area estesa ai comuni Dolceacqua-Perinaldo-Apricale:

ovest: confine comunale tra Airole di Dolceacqua a partire dalla intersezione con il rio Van in località La Colla e in direzione nord, fino alla intersezione con l'isometrica 550 e da detto punto congiungente col punto di intersezione del rio Ubaghi di Sartu e la strada provinciale n. 70 Ponte Raggio-La Colla;

nord: rio Ubaghi di Sartu in direzione est fino alla intersezione con la strada provinciale n. 68 di Rocchetta Nervina fino al ponte Barbaira, strada provinciale n. 64 della Valle Nervia in direzione sud fino al km 8, da detto punto congiungente in direzione nord-est con il Santuario della Madonna Addolorata strada omonima fino alle case Morghe a quote 529, congiungente ancora nella medesima direzione con il punto di intersezione tra i confini comunali di Dolceacqua Perinaldo e Apricale a nord della Cresta della Biscia da detto punto, confine comunale tra Apricale e Perinaldo in direzione nord-est fino alla intersezione con il rio Conilongo, rio Conilongo in direzione nord fino alla intersezione con l'isometrica 150 in località Frantoi Martini, isometrica 150 metri in direzione ovest fino all'intersezione col rio Lattega, detto rio in direzione nord fino al confine comunale tra Isolabona e Apricale, detto confine in direzione nord fino alla cima Cune, da detto punto congiungente in direzione est con l'intersezione della strada provinciale n. 63 ed il rio Semoigo;

est: rio Semoigo fino alla confluenza col rio Crosio, detto rio in direzione sud fino alla confluenza con rio Merdanzo, da detto punto congiungente in direzione sud-est con l'intersezione del rio Cavassa e la strada provinciale n. 62 Perinaldo-Apricale, della strada in direzione est fino alla intersezione col rio Villarer, detto rio fino alla confluenza col rio Mignon, da detto punto in direzione sud congiungente con la cima del monte Nera congiungente con il punto di confluenza della valle Gaiorda con il rio Campiglioli;

sud: rio Campiglioli, rio Gaiardo fino alla valle Crosia, rio Villa fino alla confluenza col rio Costa, detto rio fino alla intersezione con l'isometrica 200 in prossimità della sorgente, da detto punto congiungenté in direzione sud-ovest con il rio S. Gregorio a quota 200 in prossimità della sorgente, rio San Gregorio, torrente Nervia fino all'altezza della chiesa di San Giorgio, attraversamento del torrente in corrispondenza del muro di cinta a nord del cimitero, strada provinciale n. 64 della valle Nervia in direzione nord fino alla intersezione con il rio Dolin, detto rio in direzione nord-ovest fino alla confluenza col rio Botra, detto rio nella medesima direzione fino alla intersezione con la strada provinciale n. 70 Ponte Raggio-La Colla, da detto punto congiungente con il confine comunale tra Airole e Dolceacqua nel punto di intersezione con il rio Van in località La Colla;

Considerato che le aree in questione, così come descritte, sono già, solo parzialmente, sottoposte alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984; è pertanto necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha rilevato che il territorio sopra delimitato va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuati interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione d iopere pregiudizievoli già eseguite e di opere previste riguardanti particolarmente impianti sciistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle alture della valle del Nervia e degli antichi àbitati di Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Rocchetta Nervina, Pigna e Castelvittorio che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle alture della val del Nervia e degli antichi abitati di Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Rocchetta Nervina, Pigna, Castelvittorio, possa pi ùappropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle alture del Nervia e degli antichi abitati di Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Rocchetta Nervina, Pigna e Castelvittorio, ricadente nei comuni di Ventimiglia, Camporosso, Dolceacqua, Perinaldo, Isolabona, Apricale, Rocchetta Nervina, Pigna e Castelvittorio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

confini: prima area estesa ai comuni di Rocchetta Nervina-Dolceacqua-Isolabona-Castelvittorio-Apricale:

ovest: confine comunale tra Ventimiglia e Dolceacqua a partire da monte Erisetta in direzione nord, confine comunale tra Airole e Dolceacqua fino al congiungimento col confine nazionale con la Francia, detto confine nazionale in direzione nord, fino al congiungimento col confine comunale tra Pigna e Triora;

nord: confine comunale tra Pigna e Triora a partire dal confine nazionale con la Francia, confine comunale tra Triora e Castelvittorio fino al punto di congiungimento col confine comunale di Molini di Triora;

est: confine comunale tra Castelvittorio e Molini di Triora;

sud: confine comunale tra Castelvittorio e Baiardo fino a quota 1044 in località Colla d'Argante, da detto punto congiungente con il punto di confluenza tra il rio Aimoroso e il rio Brugheo, rio Brugheo in direzione ovest fino alla confluenza con rio Castagnole, da questo punto congiungente con la cima di Poggio Albareo e proseguimento in linea retta fino alla intersezione col confine comunale tra Pigna e Castelvittorio, confine tra Pigna e Castelvittorio, in direzione nord-est fino alla intersezione con l'isometrica 1000, detta isometrica in direzione nord-ovest fino all'intersezione col rio Brighetta, detto rio in direzione ovest fino alla confluenza col torrente Nervia, torrente Nervia in direzione sud-ovest lungo l'argine sinistro fino alla confluenza con il rio di Gordale, da detto punto congiungente con la cima del monte Roverbella, da detto punto congiungente con lan fonte Fromosora (quota 691) verso sud sulla strada rotabile per Baiardo, detta strada in direzione ovest fino al confine comunale tra Castelvittorio e Pigna a quota 650, isometrica 650 in direzione ovest fino alla fonte del rio Fontana Fredda, detto rio fino alla confluenza col torrente Nervia, attraversamento del torrente e risalendo il rio Carne fino alla confluenza col rio Corvo, risalendo detto rio fino alla confluenza col rio Muratone, risalendo detto rio fino alla intersezione con l'isometrica 800, detta isometrica fino alla intersezione col confine comunale tra Pigna e la frazione di Apricale (Gola del Rebisso), detto confine comunale in direzione sud-est fino al punto di convergenza dei confini comunali di Isolabona, di Pigna e di Apricale (frazione di Gola del Rebisso), confine comunale tra Isolabona e Apricale (frazione di Gola del Rebisso), fino al punto di convergenza di detto confine col confine Pigna (frazione di Colla Bruna) confine comunale tra Pigna (frazione di Colla Bruna) e Isolabona fino all'intersezione con la strada rotabile che si congiunge con la strada provinciale n. 69 Camporosso-Gouta, detta strada in direzione sud fino all'altezza della Madonna della Neve, da detto punto congiungente con il punto di convergenza dei confini comunali tra Isolabona, Rocchetta Nervina e Dalceacqua, confine comunale tra Rocchetta Nervina e Dolceacqua fino all'intersezione con l'isometrica 275 in località Figurni, congiungente detto punto con la cima del monte Erisetta;

confini: seconda area compresa nei territori comunali di Ventimiglia e Caporosso:

ovest: isometrica 100 dalla località Bandette in direzione nord, fino all'intersezione col rio Fogliare, detto rio in direzione ovest fino all'intersezione col confine comunale tra Camporosso e Ventimiglia detto confine comunale in direzione nord fino all'intersezione con l'isometrica 200;

nord: isometrica 200 in direzione est fino al vallone Trinità, detto vallone fino all'intersezione con l'isometrica 225, da detto punto congiungente con la strada provinciale n. 70 Raggio-La Colla nel punto a quota 365 in località Madonna dei Dolori;

est: strada provinciale n. 70 in direzione sud fino all'intersezione con l'isometrica 275, da detto punto congiungente in direzione sud-ovest con il rio S. Secondo nel punto a quota 215 in località Martinazzi, rio San Secondo fino all'intersezione con l'isometrica 100;

sud: isometrica 100 in direzione ovest fino alla località Bandette;

confini: terza area estesa ai comuni di Dolceacqua-Perinaldo-Apricale:

ovest: confine comunale tra Airole e Dolceacqua a partire dall'intersezione con il rio Van in località La Colla e in direzione nord, fino all'intersezione con l'isometrica 550 e da detto punto congiungente col punto di intersezione del rio Ubaghi di Sartu e la strada provinciale n. 70 Ponte Raggio-La Colla;

nord: rio Ubaghi di Sartu in direzione est fino all'intersezione con la strada provinciale n. 68 di Rocchetta Nervina fino al ponte Barbaira, strada provinciale n. 64 della valle Nervia in direzione sud fino al km 8, da detto punto congiungente in direzione nord-est con il Santuario della Madonna Addolorata strada omonima fino alle case Morghe a quota 529, congiungente ancora nella medesima direzione con il punto d'intersezione tra i confini comunali di Dolceacqua Perinaldo e Apricale a nord della cresta della Biscia da detto punto, confine comunale tra Apicale e Perinaldo in direzione nord-est fino all'intersezione con il rio Conilongo, rio Conilongo in direzione nord fino all'intersezione con l'isometrica 150 in località Frantoi Martini, isometrica 150 metri in direzione ovest fino all'intersezione col rio Lattega, detto rio in direzione nord fino al confine comunale tra Isolabona ed Apricale, detto confine in direzione nord fino alla Cima Cune, da detto punto congiungente in direzione est con l'intersezione della strada provinciale n. 63 ed il rio Semoigo;

est: rio Semoigo fino alla confluenza col rio Crosio, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col rio Merdanzo, da detto punto congiungente in direzione sud-est con l'intersezione del rio Cavassa e la strada provinciale n. 62 Perinaldo-Apricale, detta strada in direzione est fino all'intersezione col rio Villarer, detto rio fino alla confluenza col rio Mignon; da detto punto in direzione sud congiungente con la cima del monte Nera da detto punto congiungente con il punto di confluenza della valle Gaiorda con il rio Campiglioli;

sud: rio Campiglioli, rio Gaiardo fino alla valle Crosia, rio Villa fino alla confluenza col rio Costa, detto rio fino all'intersezione con l'isometrica 200 in prossimità della sorgente, da detto punto congiungente in direzione sud-ovest con il rio San Gregorio a quota 200 in prossimità della sorgente, rio S. Gregorio, torrente Nervia fino all'altezza della chiesa di San Giorgio, attraversamento del torrente in corrispondenza del muro di cinta a nord del cimitero, strada provinciale n. 64 della valle Nervia in direzione nord fino all'intersezione con il rio Dolin, detto rio in direzione nord-ovest fino alla confluenza col rio Botra, detto rio nella medesima direzione fino all'intersezione con la strada provinciale n. 70 Ponte Raggio-La Colla, da detto punto congiungente con il confine comunale tra Airole e Dolceacqua nel punto di intersezione con il rio Van in località La Colla.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2486)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti il comune di Ventimiglia, di cui ai decreti ministeriali 14 gennaio 1959 e 28 febbraio 1961.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 14 gennaio 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1959) la fascia costiera sita nell'ambito del comune di Ventimiglia (Imperia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e profondo panorama.

Tale zona è delimitata tra la via Aurelia e il mare nel tratto che va dai Balzi Rossi al fiume Roja;

con il decreto ministeriale 28 febbraio 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1961) la zona a monte della via Aurelia, sita nell'ambito del comune di Ventimiglia (Imperia) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa perché oltre a formare, con la sua vegetazione di pini che inquadra la Mortola ed in particolare la Villa Hanbury, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

a sud con la via Aurelia (compresa); ad est, nord e ovest con il ponte S. Luigi, congiungente in linea retta la spalla del ponte suddetto con la quota 200 della costa della Colla (strada mulattiera da Grimaldi alla Colla), isometrica m 200 s.l.m. fino alla Valle Cresci a Monte di Latte, Valle « Cresci », mulattiera Lercaro, strada carrozzabile nella Valle di Latte, Valle del Castel d'Appio, fino al ponte della strada per Calandri, allineamento rettilineo dal ponte suddetto al tornante a quota m 318 della carrozzabile per S. Lorenzo, strada da Ventimiglia per S. Lorenzo con una fascia a valle della stessa profonda m 50 fino alle caserme « Gallardi », allineamento perpendicolare alla strada a monte del fiume Roja, strada suddetta fino all'incrocio con la via Aurelia;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che la zona compresa tra l'arco costiero e i confini del territorio nazionale è caratterizzata da colline boscose protese verso il mare che incorniciano antichi aggregati edilizi sparsi, d'interesse estetico e tradizionale, compresa la città di Ventimiglia, ed è caratterizzata altresì da flora tipica dell'estremo Ponente Ligure.

Nelle visuali dal mare, dalla via Aurelia, dalla strada litoranea per ponte S. Ludovico, da alcuni tratti della autostrada dei Fiori, dalle strade panoramiche per Grimaldi, per Mortola Superiore, per il Castel d'Appio ed altri punti di Belvedere su percorsi antichi e all'interno degli abitati si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza che non solo vanno protette in senso generale ma richiedono una specifica pianificazione paesistica, da estendere peraltro alle alture retrostanti, per impedire che aree interne agli abitati e zone di cornice possano essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e per evitare che la tipica pregevole flora possa essere dispersa o depauperata.

Ciò anche in considerazione di interventi edilizi disordinati eseguiti ed in atto;

Ritenuta l'opportunità - per il territorio così delimitato:

ovest: confine di Stato;

nord: ponte S. Luigi, congiungente in linea retta lá spalla del ponte suddetto con la quota 200 della Costa della Colla (strada mulattiera da Grimaldi alla Colla), isometrica 200 metri s.l.m. sino alla valle Cresci a monte di Latte, valle « Cresci », mulattiera Lercaro, strada carrozzabile nella volle di Latte, valle del Castel d'Appio, sino al ponte della strada per Calandri, allineamento rettilineo dal ponte suddetto al tornante a quota m 318 della carrozzabile per S. Lorenzo, strada da Ventimiglia per S. Lorenzo con una fascia a valle della stessa profonda m 50 sino alle caserme « Gallardi », allineamento perpendicolare alla strada a monte del fiume Roja;

est: proseguimento del confine nord lungo la strada a monte del Roja fino all'incrocio con la via Aurelia, fiume Roja fino al mare;

sud: linea di battigia mar Ligure dalla foce del fiume Roja al confine nazionale con la Francia — di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio costiero tra il confine di Stato e il fiume Roja-Ventimiglia (Imperia) che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio costiero tra il confine di Stato e il fiume Roja-Ventimiglia (Imperia) possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonei a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopraindicati:

decreto ministeriale 14 gennaio 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1959);

decreto ministeriale 28 febbraio 1961 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1961), sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

In tale territorio, delimitato nel modo seguente:

ovest: confine di Stato;

nord: ponte S. Luigi, congiungente in linea retta la spalla del ponte suddetto con la quota 200 della costa della Colla (strada mulattiera da Grimaldi alla Colla), isometrica metri 200 s.l.m. sino alla valle Cresci a monte di Latte, valle « Cresci », mulattiera Lercaro, strada carrozzabile nella valle di Latte, valle del Castel d'Appio, sino al ponte della strada per Calandri, allineamento rettilineo dal ponte suddetto al tornante a quota m 318 della carrozzabile per S. Lorenzo, strada da Ventimiglia per S. Lorenzo con una fascia a valle della stessa profonda m 50 sino alle Caserme « Gallardi », allineamento perpendicolare alla strada a monte del fiume Roja;

est: proseguimento del confine nord lungo la strada a monte del Roja, fino all'incrocio con la via Aurelia, fiume Roja fino al mare;

sud: linea di battigia mar Ligure dalla foce del fiume Roja al confine nazionale con la Francia,
sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo del comune di Ventimiglia (Imperia) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle del Roja e l'abitato antico di Airole.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio costituito dalle alture e dalle pendici della valle del Roja nonché l'abitato antico di Airole, ricadente nei comuni di Olivetta S. Michele, Airole, Camporosso, Ventimiglia (provincia di Imperia), compreso tra il confine nazionale e la valle del fiume Roja, fa da sfondo all'arco costiero in corrispondenza di Ventimiglia e, proteso nelle anse del Roja, articola le inquadrature panoramiche della valle.

Le curve svettanti, i boschi e le foreste, i corsi di acqua costituiscono alcuni elementi fondamentali di interesse paesaggistico che, integrati da elementi di natura paesistica, insiti nell'abitato antico di Airole, e di carattere panoramico ed ambientale tipici degli antichi percorsi collinari e di montagna che segnano in particolare il monte Bellenda, il passo delle Cammini, il monte Fuga, il monte Grosso, e ancora i monti Giammondo e Cogorda, la zona di Collabassa, Airole, Fanghetto e ancora il monte Abellio, tipici anche delle zone di belvedere e in particolare del passo del Cardellino, della Fontana del Lupo, del passo del Cornà, del passo Elsi, della cima Veglia, della punta Pellegrino, della punta Renuit, della torre di Vio, della cima Gerbae, della croce di Sa-Pelea, del Colletto, del monte Maltempo;

Tole zona è così delimitata:

Ovest: confine nazionale con la Francia, da Ponte S. Luigi, fino alla isometrica 300 in località Ponte Roncone;

nord: isometrica 300, a monte del torrente Bevera, fino all'incrocio con il rio Giannusso, rio in direzione est, fino al congiungimento con il torrente Bevera; da detto punto congiungente con la vetta del monte Caviglia in direzione est e nella medesima direzione proseguimento in linea retta fino alla intersezione con il confine comunale tra Olivetta S. Michele e Airole; detto confine in direzione nord-ovest fino al vallone Dudin, detto vallone fino all'intersezione con la isometrica 175, detta isometrica, in direzione nord-est, fino al confine nazionale con la Francia, confine nazionale, fino all'intersezione con il confine comunale tra Airole e Dolceacqua;

est: confine comunale tra Airole e Dolceacqua, in direzione sud, confine comunale tra Dolceacqua e Ventimiglia fino alla cima La Colla;

sud: congiungente la cima Colla con la sorgente del rio Van, detto rio fino alla intersezione con s.s. valle Roja-Colle di Tenda, detta strada statale, in direzione ovest, fino alla intersezione col confine comunale tra Airole e Ventimiglia, detto confine comunale fino a quota 475, a nord-ovest del monte Pozzo, da detto punto tratto della congiungente con la Croce del Bricco, fino alla intersezione con l'isometrica 200, isometrica 200 in direzione sud fino all'intersezione con rio Merè; detto rio, in direzione nord-ovest, fino alla intersezione con la isometrica 600; isometrica 600, in direzione ovest fino all'intersezione col rio Villatella, detto rio fino alla isometrica 525, detta isometrica, fino all'intersezione con la linea di massima pendenza sul versante sud-sud-est dei Sogli; da detto punto congiungente col primo tornante della strada per la frazione Latte, sotto l'abitato di Roberto in comune di Ventimiglia; detta strada fino all'intersezione col confine nord del vincolo ex legge 1497/39 imposto col decreto ministeriale 28 febbraio 1961, detto confine in direzione ovest fino al Ponte S. Luigi, sul confine nazionale con la Francia;

Considerato che:

il territorio di cui sopra è sottoposto, per alcune parti, alle disposizioni della legge 29 giugno 1939 n. 1497, in base a decreto ministeriale 21 settembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939 n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio costituito dalle alture e dalle pendici della valle del Roja, nonché dell'abitato antico di Airole, presenta un carattere di omogeneità sotto il profilo paesistico e panoramico che conferisce all'intero comprensorio un carattere di eccezionale bellezza naturale che va protetto non solo in senso generale ma anche con una specifica pianificazione paesistica per impedire che possano essere effettuate interventi edilizi e lavori pregiudizievoli alla bellezza suddetta. Ciò anche in considerazione di opere pregiudizievoli già eseguite, e di opere previste riguardanti particolarmente impianti sciistici;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della valle del Roja e l'abitato antico di Airole che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della valle del Roja e l'abitato antico di Airole, possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificaizone delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della valle del Roja e l'abitato antico di Airole, ricadente nei comuni di Olivetta S. Michele, Airole, Camporosso, Ventimiglia (provincia Imperia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: confine nazionale con la Francia, da ponte S. Luigi fino alla isometrica 300, in località Ponte Roncone;

nord: l'isometrica 300, a monte del torrente Bevera, fino all'incrocio con il rio Giannusso, rio Giannusso in direzione est, fino al congiungimento con il torrente Bevera; da detto punto congiungente con la vetta del Monte Caviglia in direzione est e nella medesima direzione proseguimento in linea retta fino alla intersezione con il confine comunale tra Olivetta S. Michele e Airole; detto confine in direzione nord-ovest fino al vallone Dudin, detto vallone fino all'intersezione con la isometrica 175, detta isometrica, in direzione nord-est, fino al confine nazionale con la Francia, confine nazionale, fino alla intersezione con il confine comunale tra Airole e Dolceacqua;

est: confine comunale tra Airole e Dolceacqua, in direzione sud, confine comunale tra Dolceacqua e Ventimiglia fino la cima La Colla;

sud: congiungente la cima Colla con la sorgente del rio Van, detto rio fino alla intersezione con s.s. Valle Roja-Colle di Tenda, detta strada statale in direzione ovest, fino all'intersezione col confine comunale tra Airole e Ventimiglia, detto confine comunale fino a quota 475, a nord-ovest del monte Pozzo, da detto punto tratto della congiungente con la Croce del Bricco, fino alla intersezione con la isometrica 200, isometrica 200 in direzione sud fino all'intersezione con rio Merè; detto rio, in direzione nord-ovest, fino alla intersezione con la isometrica 600; isometrica 600, in direzione ovest fino all'intersezione con il rio Villatella, detto rio fino all'isometrica 525, detta isometrica, fino all'intersezione con la linea di massima pendenza sul versante sud-sud-est dei Sogli, da detto punto congiungente col primo tornante della strada per la frazione Latte, sotto l'abitato di Roberto in comune di Ventimiglia; detta strada fino alla intersezione col confine nord del vincolo *ex lege* 1497/1939 imposto con decreto ministeriale 28 febbraio 1961, detto confine in direzione ovest fino al Ponte S. Luigi, sul confine nazionale con la Francia.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2483)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle alture della valle d'Aroscia e degli abitati antichi di Mendatica, Cosio d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Conio, Aurico, Cenova, Lavina e Costa Bacelega.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

le alture della valle d'Arroscia e gli abitati antichi di Mendatica, Cosio d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Conio, Aurico, Cenova, Lavina, Costa e Bacelega, ricadenti nei comuni di Borgomaro, Rezzo, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Cosio d'Arroscia, Pornassio, Armo, Pieve di Teco, Vessalico, Borghetto d'Arroscia, Ranzo, Aquila d'Arroscia, hanno notevole interesse perché compresi tra il confine nazionale con la Francia, il confine regionale col Piemonte e la valle del torrente Arroscia, fanno da sfondo all'arco costiero imperiese; con le loro pendici protese nelle anse dell'Arroscia e dei suoi affluenti articolano le inquadrature panoramiche della valle ricca di abitati antichi di interesse estetico e tradizionale.

Le cime svettanti, anche oltre la quota 1800 metri i boschi, le foreste, i corsi d'acqua costituiscono alcuni elementi fondamentali di interesse paesaggistico che integrati da elementi di natura paesistica, insiti negli antichi abitati di Aurigo, Aquila d'Arroscia, Cenova, Conio, Costa Bacelega, Cosio d'Arroscia, Lavina, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Rezzo e da elementi di carattere panoramico ed ambientali tipici degli antichi percorsi collinari e di montagna, tipici altresì dei belvederi e delle strade panoramiche che in molti casi ripercorrono gli antichi tracciati stradali di collegamento della piana d'Albenga col Piemonte e in particolare la direttrice di fondo valle, la direttrice a mezza costa sul versante rivolto a sud attraversa le pendici su cui è arroccato l'abitato di Aquila d'Arroscia, la strada « marenca » attraverso il passo di S. Bernardo di Conio e del passo del Lupo, fino alla valle di Rezzo, e quindi verso Lavina, Cenova e Montegrosso, conferiscono all'intero comprensorio un carattere di eccezionale bellezza naturale e panoramica.

Tale zona è così delimitata:

Ovest: confine comunale tra Borgomaro e Carpasio dall'intersezione con la strada provinciale 21, Colla d'Oggia fino al congiungimento col confine di Rezzo, confine comunale tra Rezzo e Carpasio fino al congiungimento con il confine comunale di Molini di Triora in località Monte Carpasina, confine comunale tra Rezzo e Molini di Triora fino al congiungimento col confine di Montegrosso Pian Latte, confine comunale tra Montegrosso e Molini di Triora, fino al congiungimento col confine di Triora, confine comunale tra Triora e Montegrosso fino al congiungimento col confine di Mendatica, confine comunale tra Mendatica e Triora fino al confine regionale col Piemonte, detto confine regio-

nale in direzione est e ancora in direzione ovest e ancora in direzione nord fino alla zona della Rocca di Piano Cavallo.

nord: confine regionale col Piemonte dalla Rocca di Piano di Cavallo fino al congiungimento col confine provinciale tra Savona e Imperia;

est: confine provinciale tra Savona e Imperia fino alla intersezione con la isometrica 200 in località Costa Bacelega, isometrica 200 in direzione sud e ancora in direzione nord fino all'intersezione col rio Faldo. Rio del Faldo in direzione sud fino alla intersezione col confine comunale tra Aquila d'Arroscia e Ranzo, detto confine comunale in direzione ovest fino al congiungimento col confine comunale di Borghetto d'Arroscia, confine comunale tra Aquila d'Arroscia e Borghetto d'Arroscia in direzione nord fino alla intersezione col rio Grande in località Casarin a quota 600, isometrica 600 in direzione sud e ancora in direzione ovest sopra gli abitati di Quartarole, Gazzo, Villa Lenzani, Nirasca, ancora in direzione nord e poi est sopra gli abitati del Moano e Borgata Piazzaro, ancora in direzione nord-ovest e poi sud, sopra gli abitati di Armo, Trastanello Borgata dei Pari Acquetico, ancora in direzione ovest sopra gli abitati di San Luigi e Ottano fino all'intersezione col rio Ravesa in prossimità di Cosio d'Arroscia, rio Raversa in direzione sud fino alla confluenza col torrente Arroscia in coincidenza col confine comunale di Cosio d'Arroscia, confine comunale tra Cosio d'Arroscia e Pornassio fino all'intersezione con l'isometrica 500 in località Mengarda, isometrica 500 in direzione sud-est attraverso le località Costa di Posa, Costa lunga, Rocca Caranze, Costa Poggi, Fasce e Bausole, Costa Surie fino all'intersezione col rio Costa Surie, detto rio in direzione nord fino alla confluenza col torrente Arroscia, attraversamento del torrente con la congiungente il km 108 della s.s. n. 28 del Colle di Nava. Detta strada statale in direzione est fino all'intersezione col torrente Arogna, tratto di 200 metri di detto torrente in direzione nord, da detto punto perpendicolare in direzione est all'argine del torrente, fino all'intersezione con l'isometrica 300 a monte dell'abitato di Pieve di Teco, detta isometrica in direzione sud-est fin fuori l'abitato di Pieve di Teco in corrispondenza del rio delle Cap.le Besagnino da detto punto congiungente con il bivio tra la s.s. n. 453 della Valle d'Arroscia e la s.s. 28 del Colle di Nava, s.s. n. 28 in direzione sud-est e ancora in direzione sud fino all'intersezione col rio Lovaire, detto rio in direzione sud fino alle sorgenti e di seguito fino all'intersezione col confine comunale tra Caravonica e Borgomaro, detto confine comunale fino alla intersezione con la strada provinciale n. 21 Colle d'Oggia San Bartolomeo;

sud: strada provinciale n. 21 in direzione ovest fino all'intersezione col rio Cardei, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col rio Baioli, detto rio in direzione sud fino all'intersezione con la strada provinciale n. 26 Borgomaro-Poggialto, detta strada in direzione ovest fino all'intersezione col rio San Paolo, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col torrente Impero, detto torrente in direzione ovest fino alla confluenza col rio del Ponte, detto rio fino alla intersezione col rio Ciapinelli, detto rio ancora in direzione ovest fino alla confluenza col rio del Prato, detto rio in direzione ovest fino alle sorgenti a quota 1100, da detto punto congiungente con confine comunale tra Carpasio e Borgomaro nel punto di intersezione con la strada provinciale n. 21 in località Colle d'Oggia;

Considerato che:

il complesso indicato è solo già parzialmente compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984; è pertanto necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Alture della Valle d'Arroscia e gli antichi abitati di Mendatica, Cosio d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Conio, Aurigo, Cenova, Lavina, Costa Bacelega, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le alture della Valle d'Arroscia e gli abitati antichi di Mendatica, Cosio d'Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Rezzo, Pieve di Teco, Aquila d'Arroscia, Conio, Aurico, Cenova, Lavina e Costa Bacelega, ricadenti nei comuni di Borgomaro, Rezzo, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Cosio d'Arroscia, Pornassio, Armo, Pieve di Teco, Vessalico, Borghetto d'Arroscia, Ranzo e Aquila d'Arroscia, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4, e sono pertanto sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge suddetta.

La zona è così delimitata:

ovest: confine comunale tra Borgomaro e Carpasio dall'intersezione con la strada provinciale 21, Colle d'Oggia fino al congiungimento col confine di Rezzo, confine comunale tra Rezzo e Carpasio, fino al congiungimento col confine di Molini di Triora in località monte Carpasina, confine comunale tra Rezzo e Molini di Triora fino al congiungimento col confine di Montegrosso Pian Latte, confine comunale tra Montegrosso e Molini di Triora fino al congiungimento col confine di Triora; confine comunale tra Triora e Montegrosso fino al congiungimento col confine di Mendatica, confine comunale tra Mendatica e Triora fino al confine regionale col Piemonte, detto confine regionale in direzione est e ancora in direzione ovest e ancora in direzione nord fino alla zona della Rocca di Piano Cavallo;

nord: confine regionale col Piemonte dalla Rocca di Piano di Cavallo fino al congiungimento col confine provinciale tra Savona e Imperia;

est: confine provinciale tra Savona e Imperia fino alla intersezione con la isometrica 200 in località Costa Bacelega, isometrica 200 in direzione sud e ancora in direzione nord fino all'intersezione col rio del Faldo. Rio del Faldo in direzione sud fino alla intersezione col confine comunale tra Aquila d'Arroscia e Ranzo, detto confine comunale in direzione ovest fino al congiungimentto col confine comunale di Borghetto d'Arroscia, confine comunale tra Aquila d'Arroscia e Borghetto d'Arroscia in direzione nord fino alla intersezione col rio Grande in località Casarin a quota 600, isometrica 600 in direzione sud e ancora in direzione ovest sopra gli abitati di Quartarole, Gazzo, Villa Lenzani, Nirasca, ancora in direzione nord e poi est sopra gli abitati del Moano e Borgata Piazzaro, ancora indirezione nord-ovest e poi sud, sopra gli abitati di Armo, Trastanello Borgata dei Pari Acquetico, ancora in direzione ovest sopra gli abitati di San Luigi e Ottano fino all'intersezione col rio Ravesa in prossimità di Cosio d'Arroscia, rio Ravesa in direzione sud fino alla confluenza col torrente Arroscia in coincidenza col confine comunale di Cosio d'Arroscia, confine comunale tra Cosio d'Arroscia e Pornassio fino all'intersezione con la isometrica 500 in località Mengarda, isometrica 500 in direzione sud-est attraverso le località Costa di Posa, Costa lunga, Rocca Caranze, Costa Poggi, Fasce e Bausole, Costa Surie fino all'intersezione col rio Costa Surie, detto rio in direzione nord fino alla confluenza col torrente Arroscia, attraversamento del torrente con la congiungente il km 108 della s.s. n. 28 del Colle di Nava. Detta strada statale in direzione est fino alla intersezione col torrente Arogna, tratto di 200 mt di detto torrente in direzione nord, da detto punto perpendicolare in direzione est all'argine del torrente, fino all'intersezione con l'isometrica 300 a monte dell'abitato di Pieve di Teco, detta isometrica in direzione sud-est fuori l'abitato di Pieve di Teco in corrispondenza del rio delle Cap.le Besagnino da detto punto congiungente con il bivio tra la s.s. n. 453 della Valle d'Arroscia e la s.s. n. 28 del Colle di Nava, s.s. n. 28 in direzione sud-est e ancora in direzione sud fino all'intersezione col rio Lovaire, detto rio in direzione sud fino alle sorgenti e di seguito fino all'intersezione col confine comunale tra Caravonica e Borgomaro, detto confine comunale fino alla intersezione con la strada provinciale n. 21 Colle d'Oggia-San Bartolomeo;

sud: strada provinciale n. 21 in direzione ovest fino all'intersezione col rio Cardei, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col rio Baioli, detto rio in direzione sud fino alla intersezione con la strada provinciale n. 26 Borgomaro-Poggialto, detta strada in direzione ovest fino alla intersezione col rio San Paolo, detto rio in direzione sud fino alla confluenza col torrente Impero, detto torrente in direzione ovest fino alla confluenza col rio del Ponte, detto rio fino alla intersezione col rio Ciapinelli, detto rio ancora in direzione ovest fino alla confluenza col rio del Prato, detto rio in direzione ovest fino alle sorgenti a quota 1100, da detto punto congiungente col confine comunale tra Carpasio e Borgomaro nel punto di intersezione con la strada provinciale n. 21 in località Colle d'Oggia.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico riguardanti i comuni di Imperia, Oneglia, Diano Marina e Diano Castello di cui ai decreti ministeriali 20 marzo 1952, 6 maggio 1963 e 20 marzo 1969.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 20 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 dell'11 aprile 1952 la zona a mare della via Aurelia, sita nell'ambito del comune di Imperia-Oneglia è riconosciuta di notevole interesse

pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la località predetta costituisce un belvedere accessibile al pubblico.

Tale zona è così delimitata:

Imperia-Oneglia: zona a mare della via Aurelia tra la chiesa di Borgo Peri e la casa Rossa — passeggiata belvedere accessibile al pubblico, lungo il litorale marino;

con decreto ministeriale 6 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 17 aprile 1964, la zona sita nel territorio del comune di Diano Marina ad Oriente di Capo Berta è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché costituisce un fondale panoramico di notevole bellezza paesistica, per il complesso urbano — che ne resta valorizzato e qualificato — e per i punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il panorama del litorale.

Tale zona è così delimitata:

a nord: confine con il comune di Diano Castello; est: rio Varcavello fino alla strada carrozzabile per Diano Calderina, tratto della strada suddetta fino alla curva soprastante il cimitero, allineamento tangente alla predetta curva sino all'intersezione con il rio di Gorleri sino al confine a monte della linea ferroviaria, confine a monte della linea ferroviaria fino all'imbocco della galleria di Capo Borta, allineamento tangente allo imbocco della galleria sino al mare; a sud: litorale marino; a ovest: con il comune di Imperia;

Considerato che con decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1969 una zona sita nel comune di Diano Castello è riconosciuta di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perché la zona predetta costituisce un quadro naturale di notevole bellezza per l'alberatura formata prevalentemente da secolari ulivi e il complesso tradizionale dell'abitato del comune di Diano Castello offre inoltre punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo di quelle bellezze nonché il panorama del litorale.

Tale zona è così delimitata:

sud-ovest: rio Varcavello, confine comunale con Diano Marina fino all'incrocio con la strada di Diano S. Pietro;

est: strada per Diano S. Pietro fino al confine con lo stesso comune, torrente S. Pietro;

nord: confine comunale fino al rio Valcrosa;

ovest: rio Valcrosa, rio Codeville, rio Varcavello;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che per il promontorio di Capo Berta, ovvero nelle aree comprese nei territori comunali di Imperia, Diano Marina e Diano Castello, nelle visuali panoramiche dal mare, dalla via Aurelia, da alcuni tratti dell'autostrada dei Fiori, dalla strada panoramina collinare per le frazioni di Gorleri, Serreta, Calderina, da altri punti di belvedere all'interno degli abitati suddetti e da percorsi antichi che scendono verso il mare, si godono inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza che non solo vanno protette in senso generale, ma richiedono una specifica pianificazione paesistica.

La suddetta soprintendenza ha anche riferito che le aree interne agli abitati e zone di cornice possono essere utilizzate in modo pregiudizievole alla bellezza panoramica e che è necessario evitare la compromissione delle macchie olivate esistenti e di elementi di interesse estetico e tradizionale che caratterizzano gli abitati e i percorsi antichi;

ciò in considerazione di interventi edilizi disordinati eseguiti ed in atto;

Ritenuta l'opportunità - per il territorio così delimitato:

ovest: spianata De Amicis, Chiesa di Borgo Peri, attraversamento della via Aurelia, via Diano Calderina fino alla intersezione con la isometrica 130, isometrica 130 fino alla intersezione con la via delle Cascine, via delle Cascine, strada privata di Villa Fanny fino al termine di detta strada, allineamento dal termine di detta strada fino al lato sud del cimitero di Gorleri, confine comunale tra Imperia e Diano Marina in direzione nord-est fino al punto di congiungimento dei confini comunali di Imperia-Diano Marina e Diano Castello;

nord: confine comunale tra Diano Marina e Diano Castello, fino al rio Varcavello, proseguimento in direzione nord-ovest del rio Varcavello, rio Codeville, rio Valcrosa fino alla intersezione del confine comunale tra Diano Castello e Diano Arentino, proseguimento su detto confine comunale fino al torrente San Pietro;

est: torrente San Pietro fino alla intersezione con la strada tra Diano San Pietro e Diano Marina, proseguimento su detta strada fino alla intersezione col confine comunale tra Diano Castello e Diano Marina, proseguimento su detto confine e ancora in direzione sud-est lungo il rio Varcavello fino alla strada carrozzabile per Diano Calderina, tratto della strada suddetta fino alla curva soprastante il cimitero, allineamento tangente alla predetta curva sino alla intersezione con il Rio Gorleri sino al confine a monte della linea ferroviaria, confine a monte della linea ferroviaria sino all'imbocco della galleria di Capo Berta, allineamento tangente allo imbocco della galleria sino al mare;

sud: litorale marino,

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dall'aspetto esteriore del territorio del promontorio di Capo Berta sito nei comuni di Imperia, Diano Marina e Diano Castello che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dai sopracitati decreti di vincolo, mediante la integrazione dei decreti medesimi quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti delle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) I sopra indicati decreti ministeriali:

decreto ministeriale 20 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 dell'11 aprile 1952;

decreto ministeriale 6 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 17 aprile 1964;

decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 16 giugno 1969,

sono integrati, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio — limitatamente all'area del promontorio di Capo Berta, così delimitata:

ovest: spianata De Amicis, chiesa di Borgo Peri, attraversamento dalla via Aurelia, via Diana Calderina fino all'intersezione con la isometrica 130, isometrica 130, fino all'intersezione con la via delle Cascine, via delle Cascine, strada privata di Villa Fanny fino al termine di detta strada, allineamento dal termine di detta strada fino al lato sud del cimitero di Gorleri, confine comunale tra Imperia e Diano Marina in direzione nord-est fino al punto di congiungimento dei confini comunali di Imperia-Diano Marina e Diano Castello;

nord: confine comunale tra Diano Marina e Diano Castello, fino al rio Varcavello, proseguimento in direzione nord-ovest del rio Varcavello, rio Codeville, rio Valcrosa fino all'intersezione con il confine comunale tra Diano Castello e Diano Arentino, proseguimento su detto confine comunale fino al torrente S. Pietro;

est: torrente S. Pietro fino all'intersezione con la strada tra Diano S. Pietro e Diano Marina, proseguimento su detta strada fino all'intersezione con il confine comunale tra Diano Castello e Diano Marina, proseguimento su detto confine e ancora in direzione sud-est, lungo il rio Varcavello fino alla strada carrozzabile per Diano Calederina, tratto della strada suddetta fino alla curva soprastante il cimitero, allineamento tangente alla predetta curva sino alla intersezione con il rio Gorleri sino al confine a monte della linea ferroviaria, confine a monte della linea ferroviaria fino all'imbocco della galleria di Capo Berta, allineamento tangente all'imbocco della galleria sino al mare;

sud: litorale marino, —

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il Demanio Marittimo le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2490)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera a levante di Andora.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia costiera a levante di Andora, riveste notevole interesse perché costituisce, insieme alla fascia costiera di Laigueglia, parte ancora godibile dal mare e lungo l'Aurelia del promontorio di Capo Mele, uno dei capisaldi più importanti del panorama marino ligure. Tale fascia risulta così delimitata:

fascia costiera compresa tra pennello di protezione orientale del porticciolo di Marina di Andora, in linea retta sino all'Aurelia strada statale n. 1, lungo la stessa strada statale n. 1 sino al confine con il comune di Laigueglia, lungo il confine con il comune di Laigueglia;

Considerato che il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1;

E' pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che: la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

Ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesi-

stico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera a levante di Andora che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera a levante di Andora, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera a levante di Andora ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

fascia costiera compresa tra pennello di protezione orientale del porticciolo di Marina di Andora, in linea retta sino all'Aurelia strada statale n. 1, lungo la stessa strada statale n. 1 sino al confine con il comune di Laigueglia, lungo il confine con il comune di Laigueglia. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2531)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera a ponente di Andora.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia costiera a ponente di Andora (Savona) località Rollo, che costituisce un caposaldo paesaggistico della Costa ligure di ponente, mantiene per lo più inalterato, soprattutto nelle zone più alte intorno a Rollo di Andora, i caratteri naturalistici e architettonici tipici della flora mediterranea delle colture agricole e delle tecniche costruttive locali.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dall'incrocio tra il confine con la provincia di Imperia e la s.s. n. 1 lungo il confine stesso sino all'incrocio con il sentiero proveniente da Cervo Ligure. Da questo punto, situato a quota 318,2 scendendo lungo il sentiero che conduce alle Case Bernesi sino all'incrocio con la mulattiera proveniente dalle stesse (quota 230). In linea retta da questo punto al punto di intersezione tra strada di mezza costa proveniente da Rollo e il rivo di compluvio tra Rollo e Pigna (quota 145 ca.). Lungo il rivo stesso sino alla s.s. n. 1. Da questo punto lungo l'Aurelia sino al confine con la provincia di Imperia;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

è necessaria un'adeguata pianificazione paesaggistica che sia in grado di garantire la conservazione delle visuali che si godono dal mare, lungo la costa e dai percorsi in quota;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono su tale assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio fascia costiera a ponente di Andora (Savona) che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio fascia costiera a ponente di Andora (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la fascia costiera a ponente di Andora (Savona) località Rollo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio tra il confine con la provincia di Imperia e la s.s. n. 1 lungo il confine stesso sino all'incrocio con il sentiero proveniente da Cervo Ligure. Da questo punto, situato a quota 318,2, scendendo lungo il sentiero che conduce alle Case Bernesi sino all'incrocio con la mulattiera proveniente dalle stesse (quota 230). In linea retta da questo punto al punto di intersezione tra strada di mezza costa proveniente da Rollo e il rivo di compluvio tra Rollo e Pigna (quota 145 ca.). Lungo il rivo stesso sino alla s.s. n. 1. Da questo punto lungo l'Aurelia sino al confine con la provincia di Imperia.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2332)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello di Andora.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona del Castello nel comune di Andora (Savona) costituisce la parte saliente dall'entroterra agricolo di Andora in posizione preminente rispetto al tracciato autostradale e ferroviario ai quali offre visuali pregevoli.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di intersezione fra confine dei comuni di Andora e Laigueglia con sentiero proveniente da Costa Cassanei (quota 221,6) in linea retta con punto di intersezione tra sentiero di mezza costa a quota 120 ca. e confluente del torrente Merula a quota 120,8. Lungo tale confluente sino all'incrocio con il sentiero che lo guada alla quota 55 ca. Salendo lungo questo sentiero alla quota 87,8 dove si incrocia la strada vicinale di mezza costa che conduce da Marina di Andora alla località S. Damiano. Lungo tale sentiero sino al quadrivio a quota 97,7 tra detto sentiero e tratturo che scende alla località S. Lazzato. Lungo tale tratturo sino alla quota 50 metri s.l.m. (per la via di massima pendenza). Si prosegue lungo la curva di livello di quota 50 metri sino all'intersezione con la strada che conduce a Casa Oliveto al castello di Andora. Lungo tale strada sino ad intercettare la curva di livello di quota 50 metri s.l.m. che gira ai piedi del promontorio del castello di Andora. Lungo questa curva di livello sino al cavalcavia dell'autostrada prossimo allo svincolo di Andora (localtià Palazzina). Da tale cavalcavia lungo il sentiero che sale alla Casa Oliveto sino a quota 170,5 situato sul confine comunale tra Andora e Laigueglia. Da questo punto lungo il confine comunale suddetto sino al punto di partenza situato a quota 221,6 (dopo il Molino a Vento);

Considerato che:

la zona indicata è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico, che potrebbero essere compromessi da manufatti antropici non rispettosi delle località tipiche caratteristiche agricole, naturalistiche e monumentali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del castello di Andora (Savona) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del castello di Andora (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1597/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del castello di Andora (Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal punto di intersezione fra confine dei comuni di Andora e Laigueglia con sentiero proveniente da Costa Cassanei (quota 221,6) in linea retta con punto di intersezione tra sentiero di mezza costa a quota 120 ca. e confluente del torrente Merla a quota 120,8. Lungo tale confluente sino all'incrocio con il sentiero che lo guada alla quota 55 ca. Salendo lungo questo sentiero alla quota 87,8 dove si incrocia la strada vicinale di mezza costa che conduce da Marina di Andora alla località S. Damiano. Lungo tale sentiero sino al quadrivio a quota 97,7 tra detto sentiero e tratturo che scende alla località S. Lazzato. Lungo tale tratturo sino alla quota 50 metri s.l.m. (per la via di massima pendenza). Si prosegue lungo la curva di livello di quota 50 metri sino all'intersezione con la strada che conduce a Casa Oliveto al Castello di Andora. Lungo tale strada sino ad intercettare la curva di livello di quota 50 metri s.l.m. che gira ai piedi del promontorio del castello di Andora. Lungo questa curva di livello sino al cavalcavia dell'autostrada prossimo allo svincolo di Andora (località Palazzina). Da tale cavalcavia lungo il sentiero che sale alla Casa Oliveto sino a quota 170,5 situato sul confine comunale tra Andora e Laigueglia. Da questo punto lungo il confine comunale suddetto sino al punto di partenza situato a quota 221,6 (dopo il Molino a Vento).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Andora (Savona) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico dell'Alta Valle del Centa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico dell'Alta Valle del Centa nei comuni di Stellanello, Andora, Alassio, Albenga, Ortovero, Villanova, Garlenda, in provincia di Savona, Cesio e Chiusanico in provincia di Imperia riveste particolare interesse perché è fra i più conservati dell'intera Liguria nelle sue caratteristiche naturalistiche costituita da estesi uliveti coltivati tradizionalmente su fasce realizzate con muri a secco e boschi cedui di castagni, lecci e querce e nelle sue caratteristiche centropiche: essenzialmente borghi di case medioevali realizzati con tecniche e materiali tradizionali. Particolarmente importante poi il crinale di Testico che offre immagini suggestive a chi lo percorre e conduce sino al versante montuoso che fa da cornice ad Alassio e che quindi si apre su un ambiente mediterraneo in suggestivo contrasto con quello sopra descritto.

Tale zona è così delimitata:

dal punto a quota 225 metri s.l.m. battuto su confine tra le province di Imperia e Savona in prossimità del rio De Carpenei, lungo la curva di livello di quota 225 metri, verso est, sino al incontrare il confine tra i comuni di Ortovero e Casanova Lerrone e poi con Villanova; lungo tale confine, verso est sino ad intercettare la curva di liv. di quota 75 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est e poi verso sud sino al confine tra i comuni di Villanova e Garlenda; lungo tale confine verso nord sino a riprendere la curva di livello di quota 150 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso ovest sino ad intercettare il confine tra

i comuni di Casanova e Garlenda nel punto più vicino al torrente Lerrone; lungo tale confine, verso sud, sino a prendere la curva di livello di quota 250 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso est, sino ad incrociare il tratturo che da Lusignano conduce a Begliasco; lungo tale tratturo verso sud da quota 350 a quota 490,4 e poi 482,2 e poi 479,3 scendendo ancora a quota 422,2 per risalire a quota 470,1 battuta sul rio Ligia; scendendo lungo tale rio fino a quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di 300 metri s.l.m.; verso ovest, fino al rio Foscardo, risalendo il rio Foscardo fino alla quota 750 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta per la minor distanza al confine tra le province di Savona ed Imperia (quota 777,2); da questo punto in linea retta verso nord sino al punto di intersezione tra i confini delle province di Savona, di Imperia, con quello dei comuni di Cesio e Chiusanico; lungo tale confine comunale verso sud proseguendo sempre sul rio del Ponte sino a riprendere la curva di livello di quota 375 metri s.l.m. verso nord-ovest sino al rio Rianetto; lungo tale rio risalendo poi il rio di Trerenda, il rio delle Vigne e il rio Leà sino alla quota di 660 metri; da questo punto in linea retta al punto di quota 676,5 battuto all'innesto del sentiero proveniente dal rio Lovaire con la strada provinciale n. 21; lungo il sentiero suddetto sino al rio Lovaire; lungo tale rio sino alla curva di livello di quota 550 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est sino al confine tra Vessalico e Borghetto d'Arroscia; lungo tale confine sino a quello provinciale; lungo tale confine provinciale verso nord sino al punto iniziale a quota 225 metri s.l.m. fino in prossimità del rio Carpenei;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il complesso presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico dell'Alta Valle del Centa che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico dell'Alta Valle del Centa possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico dell'Alta Valle del Centa nei comuni di Stellanello, Andora, Alassio, Albenga, Ortovero, Villanova, Garlenda, in provincia di Savona, Cesio e Chiusanico (provincia di Imperia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso paesistico è così delimitato:

dal punto a quota 225 metri s.l.m. battuto sul confine tra le province di Imperia e Savona in prossimità del rio De Carpenei lungo la curva di livello di quota 225 metri, verso est, sino ad incontrare il confine tra i comuni di Ortovero e Casanova Lerrone e poi con Villanova; lungo tale confine, verso est sino ad intercettare la curva di livello di quota 75 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est e poi verso sud sino al confine tra i comuni di Villanova e Garlenda; lungo tale confine sino a riprendere la curva di liv. di quota 150 metri s.l.m.; lungo tale curva di liv., verso ovest sino ad intercettare il confine tra i comuni di Casanova e Garlenda nel punto più vicino al torrente Lerrone; lungo tale confine, verso sud sino a prendere la curva di liv. di quota 250 metri s.l.m.; lungo tale curva di liv., verso est sino ad incrociare il tratturo che da Lusignano conduce a Begliasco; lungo tale tratturo verso sud da quota 350 a quota 490,4 e poi 482,2 e poi 479,3; scendendo ancora a quota 422,2 per risalire a quota 470,1 battuta sul rio Ligia; scendendo lungo tale rio fino alla quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di 300 metri s.l.m., verso ovest, fino al rio Foscardo, risalendo il rio Foscardo fino alla quota 750 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta per la minor distanza al confine tra le province di Savona ed Imperia (quota 777,2); da questo punto in linea retta verso nord sino al punto di intersezione tra i confini delle province di Savona, di Imperia con quello dei comuni di Cesio e Chiusanico; lungo tale confine comunale verso sud proseguendo sempre sul rio del Ponte sino a riprendere la curva di liv. di quota 375 metri s.l.m. verso nord-ovest sino al rio Rianetto; lungo tale rio risalendo poi il rio di Trerenda, il rio delle Vigne e rio Leà sino alla quota di 660 metri; da questo punto in linea retta al punto di quota 676,5 battuto all'innesto del sentiero proveniente dal rio Lovaire con la strada provinciale n. 21; lungo il sentiero suddetto sino al rio Lovaire; lungo tale rio sino alla curva di liv. di quota 550 metri s.l.m.; lungo tale curva di liv. verso est sino al confine comunale tra Vessalico e Borghetto d'Arroscia; lungo tale confine

sino a quello provinciale; lungo tale confine provinciale verso nord sino al punto iniziale a quota 225 metri s.l.m. fino in prossimità del rio Carpenei.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopraindicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2534)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera a ponente di Laigueglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia a ponente di Laigueglia (Savona) riveste particolare interesse paesistico perché costituisce la parte più conservata e suggestiva del promontorio di Capo Mele, ricca di vegetazione mediterranea spontanea e di manufatti agricoli tradizionali come ad esempio le « fasce » liguri.

Tale zona è così delimitata:

dalla battigia marina lungo il confine tra i comuni di Andora e Laigueglia sino a Colle Micheri all'incrocio con il tratturo che scende sotto il Molino a Vento sino all'intersezione tra s.s. n. 1 e curva di livello di quota 50 mt. s.l.m. lungo il suddetto tratturo sino alla s.s. n. 1; lungo la s.s. n. 1 sino alla scalinata che scende al mare in prossimità della Fonte Faro.

Considerato che:

la fascia costiera indicata è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

l'edificazione di condomini moderni e villaggi turistici comprometterebbe l'impatto visivo per chi proviene dall'Aurelia e dal mare;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera a ponente di Laigueglia (Savona) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera a ponente di Laigueglia (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione componente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2), del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera a ponente di Laigueglia (Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, art. 1, numeri 3 e 4 ed quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dalla battigia marina lungo il confine tra i comuni di Andora e Laigueglia sino a Colle Micheri all'incrocio con il tratturo che scende sotto il Molino a Vento sino all'intersezione tra s.s. n. 1 e curva di livello di quota 50 metri s.l.m. Lungo il suddetto tratturo sino alla s.s. n. 1; lungo la s.s. n. 1 sino alla scalinata che scende al mare in prossimità della Fonte Faro.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto ven-

ga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Laigueglia (Savona) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2535)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera a levante di Laigueglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 13 ottobre 1964 (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 31 marzo 1965) la fascia costiera di Levante nel comune di Laigueglia (Savona) è stata riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché forma un quadro panoramico di non comune bellezza, caratterizzato da vegetazione mediterranea di pini e ulivi, costituente un caratteristico fondale per i suoi notevoli aspetti paesistici.

Tale zona è così delimitata:

nord: comune di Alassio dal litorale marino alla strada vicinale di Brea;

est: mare Tirreno;

sud: zona precedentemente vincolata (decreto ministeriale 25 marzo 1958) fino alla strada vicinale di Brea, compresa la piazza dell'ospedale;

ovest: strada vicinale di Brea fino al confine con il comune di Alassio;

Considerato che:

la fascia costiera a levante di Laigueglia, ricadente nei comuni di Laigueglia e Alassio (provincia di Savona), dotata di vegetazione mediterranea spontanea, fa da importante cornice paesistica e naturalistica ad uno dei pochi tratti di spiaggia non ancora completamente compromessi della riviera ligure di ponente.

Il tratto di Aurelia compreso nella zona è inoltre uno dei più godibili in quanto è sovrastato dai tratti in quota di capo Mele a sud e Capo S. Croce ad est.

Tale fascia costiera è così delimitata:

tutta la zona vincolata ex legge 1497 con decreto ministeriale del 13 ottobre 1964 così descritta:

nord: comune di Alassio dal litorale marino alla strada vicinale di Brea;

est: mare Tirreno;

sud: zona precedentemente vincolata (decreto ministeriale 25 marzo 1958) fino alla strada vicinale di Brea fino al confine con il comune di Alassio, con la aggiunta della zona limitrofa, sita nel comune di Alassio, così perimetrata: confine tra i comuni di Laigueglia ed Alassio dal mare Ligure a quota 327,3. Da questo punto in linea retta sino all'intersezione della curva di livello di quota 75 metri e il torrente che scende alla s.s. n. 1 a nord di Villa Savorgnan.

Lungo tale torrente sino al mare.

Considerato che:

tale zona è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del disposto di cui al punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984 nonché per il vincolo specifico di cui al decreto ministeriale sopracitato;

è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

poiché esso presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico, si ritiene opportuno che debba venire sottoposto integralmente alle disposizioni della legge n. 1497/1939 mediante un unico provvedimento di vincolo che, perimetrando lo intero complesso, integri le zone già tutelate.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera a levante del comune di Laigueglia (Savona) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera a levante del comune di Laigueglia (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera a levante del comune di Laigueglia (Savona) ha notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

tutta la zona vincolata ex lege n. 1497/1939 con decreto ministeriale del 13 ottobre 1964 (così descritta:

nord: comune di Alassio dal litorale marino alla strada vicinale di Brea;

est: mare Tirreno;

sud: zona precedentemente vincolata (decreto ministeriale 25 marzo 1958) fino alla strada vicinale Brea fino al confine comunale con il comune di Alassio), con l'aggiunta della zona limitrofa sita nel comune di Alassio così perimetrata: confine tra i comuni di Laigueglia ed Alassio dal mare Ligure a quota 327,3 da questo punto in linea retta sino all'intersezione della curva di livello di quota 75 metri e il torrente che scende alla s.s. n. 1 a nord di Villa Savorgan. Lungo tale torrente sino al mare.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Laigueglia e Alassio (provincia di Savona) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2536)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera tra Alassio e Albenga e un tratto dell'antica strada romana.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia costiera tra Alassio e Albenga (provincia di Savona) e un tratto dell'antica strada romana presentano importanti caratteristiche paesaggistiche e archeologiche. Infatti comprende uno dei pochi tratti di costa ligure non deturpata da edilizia recente, mentre è particolarmente ricca di vegetazione tipica mediterranea anche di essenza pregevole. Inoltre la zona è ricchissima di reperti archeologici di epoca romana (tombe lungo una strada consolare).

La zona è delimitata nel modo seguente:

dalla battigia lungo la strada comunale di Capo S. Croce sino alla s.s. n. 1; lungo la s.s. n. 1 verso occidente sino al rio Fossè; salendo lungo il rio Fossè sino alla curva di livello a quota 260 s.l.m.; lungo tale curva di livello verso oriente sino al sentiero di crinale che scende dalle pendici del monte Bignone. Lungo tale sentiero da quota 260 a quota 375; lungo la curva di livello a quota 375 s.l.m. verso ovest sino all'intersezione con il sentiero proveniente dalla località Chiasso. Lungo tale tratturo sino al sentiero di crinale a quota 490 ca; lungo il sentiero di crinale che scende da quota 504,5 del monte Bignone a quota 460 e risale a quota 482,2; da questo punto a quota 482,2 lungo il sentiero che passa da quota 490,4 e scende a Lusignano lungo la massima pendenza sino al confine tra i comuni di Alassio e Albenga; lungo tale confine sino all'intercettazione della curva di livello di quota 200 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso est, sino al tratturo che scende per la massima pendenza da monte Rosso verso S. Martino innestandosi al sentiero proveniente da Casa del Monte. Lungo tale tratturo e poi sentiero sino ad imboccare la curva di livello di quota 25 metri s.l.m. sottostante S. Martino; lungo tale curva, verso sud e poi est sino al rio che scorre a levante del villaggio Iris; lungo tale rio sino alla quota di 75 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 75 metri sino al confine comunale tra Albenga e Alassio. Lungo tale confine sino al mare; lungo la battigia tra quest'ultimo punto e l'iniziale a Capo S. Croce.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopracitata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidano sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio fascia costiera tra Alassio e Albenga (Savona) che comporterebbero, nella

attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio fascia costiera tra Alassio e Albenga (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemento al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera tra Alassio e Albenga (provincia di Savona) e un tratto dell'antica strada romana, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dalla battigia lungo la strada comunale di Capo S. Croce sino alla s.s. n. 1; lungo la s.s. n. 1 verso occidente sino al rio Fossè; salendo lungo il rio Fossè sino alla curva di livello a quota 260 s.l.m.; lungo tale curva di livello verso oriente sino al sentiero di crinale che scende dalle pendici del monte Bignone. Lungo tale sentiero da quota 260 a quota 375; lungo la curva di livello a quota 375 s.l.m. verso ovest sino all'intersezione con il sentiero proveniente dalla località Chiasso. Lungo tale tratturo sino al sentiero di crinale a quota 490 ca.; lungo il sentiero di crinale che scende da quota 504,5 del monte Bignone a quota 460 e risale a quota 482,2; da questo punto a quota 482,2 lungo il sentiero che passa da quota 490,4 e scende a Lusignano lungo la massima pendenza sino al confine tra i comuni di Alassio e Albenga; lungo tale confine sino all'intercettazione della curva di livello di quota 200 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso est, sino al tratturo che scende per la massima pendenza da monte Rosso verso S. Martino innestandosi al sentiero proveniente da Casa del Monte. Lungo tale tratturo e poi sentiero sino ad imboccare la curva di livello di quota 25 metri s.l.m. sottostante S. Martino; lungo tale curva, verso sud e poi est sino al rio che scorre a levante del villaggio Iris; lungo tale rio sino alla quota di 75 metri s.l.m.; lungo la curva di livello 75 metri sino al confine comunale tra Albenga e Alassio. Lungo tale confine sino al mare; lungo la battigia tra quest'ultimo punto e l'iniziale a Capo S. Croce.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2537)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della foce del fiume Centa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la foce del fiume Centa — sita nel comune di Albenga — è di notevole interesse perché nonostante la centralità della zona rispetto al centro abitato vi si gode un pregevole panorama fluviale e marino ancora abbastanza conservato che nobilita l'espressione recente di Albenga e offre una vista inconsueta a chi proviene dal mare;

Tale zona è così delimitata:

dal mare alla strada ferrata lungo il confine tra i comuni di Alassio e Albenga; lungo la ferrovia (questa esclusa) sino al rio Averenna; lungo il rio fino alla strada statale n. 1; lungo l'Aurelia sino ad oltre il ponte sul fiume Centa; lungo la strada di sponda sinistra sino al mare; lungo la battigia da questo punto a quello iniziale.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984 - punto 1); è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3-4) dell'area sopra indicata, non essendosi fino al ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che è necessario limitare l'intasamento edilizio che tende ad espandersi in questa zona;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della foce del fiume Centa che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della foce del fiume Centa, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme la sopraesposte ragioni ed anche in base ad disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La foce del fiume Centa — sita nel comune di Albenga — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sotoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal mare alla strada ferrata lungo il confine tra i comuni di Alassio e Albenga; lungo la ferrovia (questa esclusa) sino al rio Averenna; lungo il rio fino alla strada statale n .1; lungo l'Aurelia sino ad oltre il ponte sul fiume Centa; lungo la strada di sponda sinistra sino al mare; lungo la battigia da questo punto a quello iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo del comune di Albenga e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2538)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio interessato dal rio Ciambellino di S. Fedele.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio del rio Ciambellino di S. Fedele, ricadente nel comune di Albenga (Savona), presenta particolare interesse ambientale e paesistico perché con la sua costa boscata, che fa da compluvio a rio Ciambellino, fa da naturale sfondo alla piana di Albenga e costituisce la parte settentrionale del promontorio di monte Bignone sulle pendici del quale passano antiche strade romane e medioevali.

Tale territorio è così delimitato:

lungo il tratturo che scende dal monte Rosso e S. Martino da quota 200 metri s.l.m. a quota 25 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 25 metri, verso ovest sino al rio dell'Inferno: lungo tale rio sino ad imboccare, verso ovest, la strada che collega S. Fedele a Lusignano; lungo tale strada sino al rio che scorre a levante di Lusignano; risalendo lungo tale rio e il suo affluente di destra sino ad intercettare, alla quota 95,1, il tratturo che scende, per la massima pendenza, da pressi di monte Castellaro; salendo lungo tale tratturo sino ad intercettare il confine tra i comuni di Albenga ed Alassio; lungo tale confine, verso est, sino alla curva di livello di quota 200 metri s.l.m., lungo tale curva di livello sino al punto iniziale;

Considerato che il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopra indicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio interessato dal rio Ciambellino di S. Fedele (Savona) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio rio Ciambellino di S. Fedele (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la consrvazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio interessato dal rio Ciambellino di S. Fedele nel comune di Albenga (Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area è così delimitata:

lungo il tratturo che scende dal monte Rosso e S. Martino da quota 200 metri s.l.m. a quota 25 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 25 metri, verso ovest sino al rio dell'Inferno; lungo tale rio sino ad imboccare, verso ovest, la strada che collega S. Fedele a Lusignano; lungo tale strada sino al rio che scorre a levante di Lusignano; risalendo lungo tale rio e il suo affluente di destra sino ad intercettare, alla quota 95,1, il tratturo che scende, per la massima pendenza, da pressi di monte Castellaro; salendo lungo tale tratturo sino ad intercettare il confine tra i comuni di Albenga ed Alassio; lungo tale confine, verso est, sino alla curva di livello di quota 200 metri s.l.m., lungo tale curva di livello sino al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'Albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2539)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio dell'Alta valle della Neva.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio dell'Alta valle della Neva, ricadente nei comuni di Pietra Ligure - Loano - Boissano - Castelvecchio di Rocca Barbena - Toirano - Ortovero - Cisano sul Neva - Albenga - Erli - Nasino - Onzo - Vendone - Castelbianco - Villanova - Zuccarello - Ceriale - Balestrino - (provincia di Savona), riveste particolare interesse paesistico perché l'attuale rotabile per Garessio, che ricalca l'antica strada di valico che collegava ad Albenga, offre la vista di bellissimi scorci panoramici.

Il territorio nella sua parte bassa è coltivato ad uliveto mentre nelle parti più alte è ricco di boschi cedui caratteristici del paesaggio locale quasi pre-alpino.

I centri abitati, arroccati in posizioni strategiche, sono spesso guarniti di splendidi castelli medievali della famiglia dei Del Carretto e comunque conservano quasi intatte le loro caratteristiche tipologiche originali;

Tale territorio è così delimitato:

dal punto di quota 825 metri s.l.m. situato sul rio Fundia; risalendo tale rio (confine tra i comuni di Pietra Ligure e Loano) sino al monte Carmo; lungo il confine tra i comuni di Bardineto e Boissano, verso ovest, oltre il monte Sebanco sino alla quota 985,2; da questo punto, verso nord-ovest lungo il confine tra i comuni di Castelvecchio e Toirano sino a prendere la curva di livello di quota 900, verso ovest, sino ad intercettare il primo affluente di destra del fiume Bormida che scende dalle pendici nord-occidentali di Rocca Barbena; da questo punto in linea retta, per la minor distanza alla quota di 800 metri s.l.m. sulla strada provinciale Castelvecchio-Calizzano; da questo pun-

to lungo la strada verso nord proseguendo lungo il sentiero che proviene dal Bric Schenasso sino ad intercettare la curva di livello di quota 825 metri s.l.m.; lungo la curva di livello a quota 825, verso ovest sino al rio Vaglianetto; lungo il rio Vaglianetto da quota 825 a quota 700; lungo la curva di livello di quota 700 metri s.l.m., verso ovest sino al rio Collarena; lungo tale rio sino alla confluenza nel torrente Neva; lungo il torrente Neva sino alla confluenza del rio Bossolasco; risalendo il rio Bossolasco sino a quota 800 a nord-est del monte delle Gettine; da questo punto lungo la curva di livello di quota 800, verso nord, sino all'incrocio con il confine tra la regione Liguria e la regione Piemonte; lungo tale confine regionale verso ovest e sud sino al punto di incrocio tra il confine con le provincie di Savona e Imperia; lungo tale confine sino alla quota 200 metri battuta sul rio Carnareo; lungo la curva di livello di quota 200 metri s.l.m., verso sud-est sino al rio Paraone; risalendo il rio Paraone e il suo affluente rio Vernè sino a riprendere su questo la curva di livello di quota 200 metri s.l.m.; lungo questa curva di livello, verso sud-est sino al rio Rocce; scendendo lungo questo rio sino a riprendere la curva di livello di quota 100 metri s.l.m. Lungo tale curva di livello, verso est sino al rio Pulla; scendendo lungo questo rio e il rio Merco sino ad incontrare il confine tra i comuni di Ortovero e Villanova di Albenga; lungo tale confine verso nord, proseguendo sul confine tra Ortovero e Albenga sino al rio Vallemagna; lungo tale rio fino alla confluenza nel rio Aiveglia; da questo punto in linea retta sino alla quota 193,6 battuta sul confine tra i comuni di Cisano sul Neva e Albenga; lungo tale confine verso est fino al punto di quota 182,3 in località Boze dove il confine forma un angolo acuto; da questo punto in linea retta alla confluenza del rio Sciarroa; risalendo tale rio (confine tra i comuni di Cisano sul Neva e Albenga) sino a percorrere verso est la curva di lilivello di quota 225 s.l.m. sino al rio che scende nel compluvio esistente tra la località « Casa dell'Uliveto » e Cenesi; lungo tale rio sino alla quota 125 metri s.l.m. lungo la curva di livello di tale quota, verso est fino ad incrociare il confine tra i comuni di Cisano e Albenga nel punto quota 125 metri s.l.m. più vicino al torrente Neva; lungo tale confine, verso est, fino al torrente Neva; risalendo il torrente Neva sino al punto più vicino in linea retta al bivio tra la strada provinciale Albenga-Garessio e la circonvallazione di Cisano sul Neva, posto a sud di Cisano; lungo la circonvallazione di Cisano verso nord-ovest sino al rio Tana dell'Arma; lungo tale rio sino ad imboccare la curva di livello di quota 400 metri s.l.m.; lungo tale curva, verso est, sottomonte Pesalto sino ad intercettare il confine tra i comuni di Cisano ed Albenga nel tratto che scende al rio Iba; lungo tale confine sino al rio Iba, risalendo questo rio sino al rio Sciacquatoio; risalendo tale rio sino ad imboccare verso est la curva di livello di quota 625 metri s.l.m., tirando sotto monte Acuto sino al confine tra i comuni di Borghetto S. Spirito e Toirano; lungo tale confine verso nord proseguendo sino al rio dell'Arma; lungo il rio dell'Arma e poi lungo il torrente Varatello sino ad intercettare la curva di livello di quota 125 s.l.m. verso sud alla sinistra del torrente suddetto, sino al rio di Dari; risalendo tale rio e proseguendo sul tratturo proveniente da Case Beccaria sino a quota 500 metri lungo la curva di livello e di quota 500 metri verso est, sino a risalire il tratturo proveniente da Boissano (e da S. Pietrino) sino ad intercettare la curva di livello di quota 825 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso nord sino al punto iniziale situato sul fiume Fundia.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497(art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopra delimitato, non essendosi finore provveduto.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e arellitettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Alta valle della Neva che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'Alta valle della Neva possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dell'Alta valle della Neva, ricadente nei comuni di Pietra Ligure - Loano - Boissano - Castelvecchio di Rocca Barbena - Toirano - Ortovero - Cisano sul Neva - Albenga - Erli - Nasino - Onzo - Vendone - Castelbianco - Villanova - Zuccarello - Ceriale - Balestrino - (Provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, nn. 3 e 4 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal punto di quota 825 metri s.l.m. situato sul rio Fundia; risalendo tale rio (confine tra i comuni di Pietra Ligure e Loano) sino al monte Carmo; lungo il confine tra i comuni di Bardineto e Boissano, verso ovest, oltre il monte Sebanco sino alla quota 985,2; da questo punto, verso nord-ovest lungo il confine tra i Comuni di Castelvecchio e Toirano sino a prendere la curva di livello di quota 900, verso ovest, sino ad intercettare il primo affluente di destra del fiume Bormida che scende dalle Pendici nord-occidentale di Rocca Barbena; da questo punta in linea retta, per la minor distanza alla quota di 800 metri s.l.m. sulla strada provinciale Castelvecchio-Calizzano; da questo punto lungo la strada verso nord proseguendo lungo il sentiero che proviene dal Bric Schenasso sino ad intercettare la curva di livello di quota 825 metri s.l.m.; lungo la curva di livello a quota 825, verso ovest sino al rio Vaglianetto; lungo il rio Vaglianetto da quota 825 a quota 700; lungo la curva di livello di quota 700 metri s.l.m., verso ovest sino al rio Collarena; lungo tale rio sino alla confluenza nel torrente Neva; lungo il torrente Neva sino alla confluenza del rio Bossolasco; risalendo il rio Bossolasco fino a quota 800 a nord-est del monte Gettina; da questo punto lungo la curva di livello di quota 800, verso nord, sino all'incrocio con il confine tra la Regione Liguria e la Regione Piemonte; lungo tale confine regionale, verso ovest e sud, sino al punto di incrocio tra il confine con le provincie di Savona e Imperia; lungo tale confine fino alla quota 200 metri battuta sul rio Carnareo; lungo la curva di livello di quota 200 metri s.l.m., verso sud-est sino al rio Paraone; risalendo il rio Paraone e il suo affluente rio Vernè sino a riprendere su questo la curva di livello di quota 200 metri s.l.m.; lungo questa quota di livello, verso sud-est, sino al rio Rocce; scendendo lungo questo rio sino a riprendere la curva di livello di quota 100 metri s.l.m.;

lungo tale curva di livello, verso est sino al rio Pulla; scendendo lungo questo rio e il rio Merco sino ad incontrare il confine tra i comuni di Ortovero e Villanova di Albenga; lungo tale confine verso nord, proseguendo sul confine tra Ortovero e Albenga sino al rio Vallemagna; lungo tale rio fino alla confluenza nel rio Aiveglia; da questo punto in linea retta sino alla quota 193,6 battuta sul confine tra i comuni di Cisano sul Neva e Albenga; lungo tale confine verso est sino al punto di quota 182,3 in località Boze dove il confine forma un angolo acuto; da questo punto in linea retta alla confluenza del rio Sciarroa; risalendo tale rio (confine tra i comuni di Cisano sul Neva e Albenga) sino a percorrere verso est la curva di livello di quota 225 s.l.m. sino al rio che scende nel compluvio esistente tra la località « Casa dell'Uliveto » e Cenesi; lungo tale rio sino alla quota 125 metri s.l.m. lungo la curva di livello di tale quota, verso est sino ad incrociare il confine tra i comuni di Cisano e Albenga nel punto, a quota 125 metri s.l.m. più vicino al torrente Neva; lungo tale confine, verso est, fino al torrente Neva; risalendo il torrente Neva sino al punto più vicino in linea retta al bivio tra strada provinciale Albenga-Garessio e la circonvallazione di Cisano sul Neva, posto a sud di Cisano; lungo la circonvallazione di Cisano verso nord-ovest sino al rio Tana dell'Arma; lungo tale rio sino ad imboccare la curva di livello di quota 400 metri s.l.m.; lungo tale curva, verso est, sottomonte Pesalto sino ad intercettare il confine tra i comuni di Cisano ed Albenga nel tratto che scende al rio Iba; lungo tale confine sino al rio Iba, risalendo questo rio sino al rio Sciacquatoio; risalendo tale rio sino a imboccare verso est la curva di livello di quota 625 metri s.l.m. tirando sotto il monte Acuto sino al confine tra i comuni di Borghetto S. Spirito e Toirano; lungo tale confine verso nord proseguendo sino al rio dell'Arma; lungo il rio dell'Arma e poi lungo il torrente Varatello sino ad intercettare la curva di livello di quota 125 s.l.m. verso sud alla sinistra del torrente suddetto, sino al rio di Dari; risalendo tale rio e proseguendo sul tratturo proveniente da Case Beccaria sino a quota 500 metri lungo la curva di livello e quota 500 metri verso est, sino a risalire il tratturo proveniente da Boissano (e da S. Pietrino) sino ad intercettare la curva di livello di quota 825 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso nord sino al punto iniziale situato sul fiume Fundia.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2540)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante il comune di Borghetto S. Spirito di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1965.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 21 ottobre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 30 dicembre 1965), la zona collinare sita nel territorio del comune di Borghetto S. Spirito (Savona) è riconosciuta di notevole

interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché, costituita dalle pendici del monte Castellaro a nord, del poggio Rotondo, del monte Croce e del monte Piccaro a ovest e a sud, che si affaccia sulla costa con il promontorio del castello Borelli, forma un quadro naturale di non comune bellezza e di alto valore panoramico che fa corona alla pianura del torrente Varatello e inquadra armoniosamente le retrostanti alture del comune di Toirano.

Tale zona è così delimitata:

dal confine con il comune di Ceriale, fascia di 50 metri a valle della via Aurelia fino all'incrocio di detta strada con la curva di livello a quota 20; curva di livello a quota 20, lungo la direzione della strada per Toirano, fino al confine del territorio comunale.

Inoltre la zona del monte Castellaro circoscritta a sud dalla curva di livello a quota 20 c sugli altri lati dal confine del territorio comunale a partire dai punti di incrocio con la suddetta curva di livello;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona suddetta è stata fatta oggetto di mire speculative nonostante l'importanza paesaggistica che riveste quale cornice naturale del centro abitato e impatto visivo per chi percorre l'autostrada da Genova a Ventimiglia. L'auspicata pianificazione della zona potrebbe coordinare la sistemazione del parco urbano alle zone limitrofe indicate;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio della zona collinare del comune di Borghetto S. Spirito (Savona) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante l'integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio sito nella zona collinare del comune di Borghetto S. Spirito (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato:

decreto ministeriale 21 ottobre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 30 dicembre 1965), è integrato, dopo il primo capoverso della parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Borghetto S. Spirito (Savona) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune sud detto.

Roma, 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2541)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del santuario del Monte Carmelo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che:

il complesso paesistico del santuario del monte Carmelo, ricadente nel territorio comunale di Loano, provincia di Savona, riveste particolare interesse ambientale perché è compreso tra i crinali soprastanti Borgo Castello e il convento del santuario dei Carmelitani di Loano, che sovrastano la valle del torrente Barbena e costituiscono pregevole cornice di verde al centro abitato loanese. Le due propaggini montuose incombono visivamente sulle espansioni recenti per cui è essenziale salvaguardarne l'attuale assetto agricolo e naturale tipico dell'entroterra ligure.

Tale territorio è così delimitato:

dal ponte del torrente Nimbalto lungo la strada rilevata che conduce al santuario del monte Carmelo, sino all'intersezione con la sottostante strada Pedemontana. Lungo questa sino al punto di ricongiungimento con la strada sopraelevata che scende dal santuario stesso. Da questa piazza (quota 5,2 ca.), lungo la strada che sale alla località Barche sino all'intercettazione del torrente Rolandette; lungo tale torrente sino al tratturo che sale per la linea di massima pendenza alla strada di crinale proveniente dalla località Barche che conduce al santuario del monte Carmelo; dal punto di congiungimento fra tratturo e strada di crinale (quota 60 ca.) in linea retta per circa 500 metri sino al bivio esistente nella strada di sponda sinistra del torrente Nimbalto; da questo punto lungo la strada stessa sino all'incrocio con la strada sopraelevata che conduce al Santuario;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);
è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopradelimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico del santuario del Monte Carmelo in Loano (Savona) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico del santuario del Monte Carmelo in Loano (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico del santuario del Monte Carmelo, ricadente nel territorio comunale di Loano (Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal ponte del torrente Nimbalto lungo la strada rilevata che conduce al santuario del Monte Carmelo, sino all'intersezione con la sottostante strada Pedemontana. Lungo questa sino al punto di ricongiungimento con la strada sopraelevata che scende dal Santuario stesso. Da questa piazza (quota 5,2 ca.), lungo la strada che sale alla località Barche sino all'intercettazione del torrente Rolandette; lungo tale torrente sino al tratturo che sale per la linea di massima pendenza alla strada di crinale proveniente dalla località Barche che conduce al santuario del Monte Carmelo; dal punto di congiungimento fra tratturo e strada di crinale (quota 60 ca.) in linea retta per circa 500 metri sino al bivio esistente nella strada di sponda sinistra del torrente Nimbalto; da questo punto lungo la strada stessa sino all'incrocio con la strada sopraelevata che conduce al Santuario.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2542)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del monte Ciazze Secche.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamenti approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio del monte Ciazze Secche, sito nel comune di Loano (Savona), è di notevole interesse perché rappresenta il più vasto relitto di sughereto esistente in Liguria, con una pregevole vegetazione mediterranea. Nella parte alta esistono scisti seritici del permo carbonifero, mentre nella parte bassa vi si trovano quarziti e calcari del trias.

Tale zona è così delimitata:

dall'intersezione del torrente rio Grosso e la curva di livello quota 350 metri s.l.m. verso levante lungo tale curva di livello girando intorno al monte Pianosa sino al monte Ciazze Secche sino al confine tra i comuni di Pietra Ligure e Loano. Lungo tale confine sino ad intercettare la curva di livello di quota 225 metri s.l.m.; lungo tale quota girando verso levante sotto il monte Ciazze Secche sino al rio Grosso. Lungo tale rio da quota 225 a quota 350.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, art. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

nella zona suddetta si possono temere lottizzazioni edilizie che se fossero realizzate comporterebbero la totale distruzione dell'ambiente sopra descritto, e che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonchè opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Ciazze Secche, sito nel comune di Loano (Savona) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del monte Ciazze Secche, sito nel comune di Loano (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del monte Ciazze Secche, sito nel comune di Loano (Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dall'intersezione del torrente rio Grosso e la curva di livello quota 350 metri s.l.m. verso levante lungo tale curva di livello girando intorno al monte Pianosa sino al monte Ciazze Secche sino al confine tra i comuni di Pietra Ligure e Loano. Lungo tale confine sino ad intercettare la curva di livello di quota 225 metri s.l.m.; lungo tale quota girando verso levante sotto il monte Ciazze Secche sino al rio Grosso. Lungo tale rio da quota 225 a quota 350.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonchè opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonchè per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Loano (Savona) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2543)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese, sito nei comuni di Magliolo, Rialto, Bormida, Osiglia, Calizzano, Bardineto,

Murialdo, Massimino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Zuccarello, Castelbianco, Pietra L., Giustenice, Mallare, Altare, Quiliano, Calice Ligure, Vezzi Portio e Loano, è di notevole interesse perché zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc., che le conferiscono il caratteristico aspetto ligure-piemontese.

Il complesso è attraversato da numerosi sentieri che offrono visuali ora chiuse dalla fitta cornice vegetale, ora aperte sulla costa ligure, ora sull'intero arco alpino piemontese. Importantissimi tra questi i sentieri di Pian dei Corsi, del Colle di S. Giacomo e delle Tagliate che nei secoli passati erano gli unici collegamenti tra l'entroterra e la costa.

Tale zona è così delimitata:

dal bivio in località « Osteria vecchia » tra la s.s. del Colle del Melogno con la strada di crinale che conduce alla località Madonna della Neve, lungo tale strada fino al bivio tra questa e il sentiero che scende a Calice; lungo tale sentiero sino alla quota 700 metri s.l.m.; lungo la curva di liv. di quota 700 metri s.l.m., verso est, sino al Rio Cravarezza, scendendo lungo il rio Cravarezza e poi lungo il torrente Carbuta sino alla confluenza del rio Gatti. Risalendo rio Gatti sino ad intercettare la strada che congiunge Ca Dei Berti con S. Rocco. Lungo tale strada proseguendo lungo il tratto stradale tra S. Rocco e Feglino sino alla quota 303,8 dove si incrocia il confine tra i comuni di Calice Ligure e Orco Feglino, lungo tale confine, verso nord, sino ad intercettare la curva di livello di quota 700 metri s.l.m. in località Leirazzo; lungo tale curva di livello verso est sino al rio S. Giacomo; lungo tale rio sino a prendere la quota di livello di quota 625 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est sino ad intercettare il confine tra i comuni di Orco Feglino ed Vezzi Portio; lungo tale confine verso sud (rio Barelli) sino a riprendere la curva di livello di quota 500 metri s.l.m.; sino all'incrocio con la strada che circoscrive ad ovest Bric del Forno; lungo tale strada sino al punto battuto a quota 486,1 tagliato dal confine tra i comuni di Vezzi Portio e Vado Ligure. Da questo punto lungo il sentiero che scende in località Erscio sino alla quota di 350 metri s.l.m. lungo la curva di livello di tale quota, verso nord, sino al torrente Segno. Risalendo tale torrente fino a quota 600 metri s.l.m. lungo la curva di livello di quota 600 metri s.l.m., verso nord, sino ad incrociare il rio del Termine. Da questo punto in linea retta sino al punto di confine tra i comuni di Altare, Mallare e Quiliano. Da questo punto lungo il confine tra i comuni di Mallare e Altare sino alla confluenza del rio Muiastro con il rio Roggiolo. Risalendo tale rio sino ad intercettare la curva di livello di quota 650 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso ovest sino al rio Foscuri; scendendo lungo tale rio sino alla sua confluenza con il rio Roccia dei Laghi; risalendo tale rio sino a quota 750 metri s.l.m. Da tale punto in linea retta alla quota 990,8 del Bric del Borro; da quota 990,8 a quota 998,4 dello stesso Bricco lungo il confine tra i comuni di Mallare e Orco Feglino; dal punto a quota 998,4 del Bric del Borro al punto a quota 850,0 battuto sul rio Piagge Nere Tasso; lungo la curva di livello di quota 850 metri verso sud-ovest sino al rio Sorie del Grillo. Scendendo lungo tale rio sino alla confluenza nella Bormida di Pallare. Risalendo la Bormida di Pallare sino alla confluenza del rio Acqua Marcia; risalendo tale rio sino ad intercettare il confine tra i comuni di Bormida e Osiglia (quota 992,6) mediante piccolo tratto lungo il sentiero di mezzacosta che scende a località Ciappazzi. Da quota 992,6 sottostante Bric Prianazzi (lato sud) lungo il confine tra i comuni di Bormida e Osiglia sino ad intersecare la curva di livello di quota 1000 metri s.l.m. a nord di Rocca dei Francesi; lungo tale curva di livello, verso ovest, sino ad intersecare il rio Nocciole a nord-ovest del monte Sette Pani.

Da tale punto in linea retta per la minor distanza fino alla soprastante quota 1210,7 dove passa il confine tra i comuni di Osiglia e Calizzano; lungo tale confine sino ad intersecare il rio Ceppo Marcio; lungo tale rio sino a quota 950 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta sino al punto di quota 1078,7 posto nel percorso di crinale soprastante, orientato a sud del precedente; lungo tale percorso, verso ovest, sino ad incontrare la curva di livello di 1025 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso ovest sino al rio Crovairo; scendendo lungo tale rio sino al torrente Frassino; scendendo lungo il torrente Frassino sino al rio del Bando; risalendo il rio del Bando sino alla quota dei 750 metri s.l.m.; seguendo verso ovest la curva di livello dei 750 metri sino al rio Nascio; risalendo il rio Nascio sino alla quota 900 metri s.l.m.; seguendo verso ovest la curva di livello dei 900 metri sino all'incrocio con il rio Bosco; scendendo lungo il rio Bosco sino alla quota dei 700 metri; lungo la curva di livello dei 700 metri s.l.m. verso sud, sino al rio della Fornace; salendo lungo il rio della Fornace sino a quota 825 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di 825 metri s.l.m.; lungo tale quota sino al rio Castellaro; scendendo tale rio sino riprendere verso est la curva di livello dei 750 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello sino al rio Campo Musso; salendo rio Campo Musso sino ad imboccare la curva di livello degli 800 metri s.l.m.; seguendo questa verso est, verso sud e poi verso ovest sino ad intersecare l'affluente della Bormida di Millesimo situato immediatamente a sud di Case Borgno sotto il monte Surie; lungo tale compluvio sino alla Bormida (quota 713,1) e risalendo l'antistante rio Sciorta sino a riprendere la curva di livello degli 800 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello (800 metri) verso nord sino ad intercettare il sentiero di crinale che scende da Poggio Leone; da questo punto in linea retta alla confluenza tra il rio Acquairoli e il rio Muschieto. Lungo il rio Acquairoli sino alla quota 800 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di 800 metri s.l.m. verso est, nord e poi ovest sino all'affluente di destra del rio Calvino nel punto di guado del sentiero proveniente da Case del Piano; scendendo lungo tale rio sino a riprendere la curva di livello dei 750 metri s.l.m. verso nord. Lungo tale curva di livello verso nord sino al sentiero di crinale da Sega Rionero; scendendo lungo tale sentiero sino a guadare il rio Nero e proseguire nello stesso sentiero che prosegue in riva sinistra del fiume Bormida sino al bivio con il sentiero che scende da Case dei Marsaglini: lungo quest'ultimo sentiero sino a riprendere la curva di livello dei 675 metri s.l.m. verso nord seguendo tale curva di livello sino al rio Ritanino, lungo tale rio Ritanino, sino a quota 753,6; da questo punto in linea retta sino al punto a quota 880 posto sul sentiero di crinale che scende a casa Colorini; scendendo lungo tale sentiero sino a quota 875, lungo la curva di livello di 875 metri s.l.m. verso ovest sino al

rio Rivazzo; scendendo lungo tale rio sino a proseguire sulla curva di livello dei 750 metri s.l.m. verso ovest fino al rio dell'Olmo sopra Vetria; salendo per rio dell Olmo sino a seguire verso est la curva di livello degli 850 metri s.l.m. fino al rio Colletto; scendendo lungo tale rio sino ad imboccare la curva di livello di metri 750 s.l.m. verso nord; seguendo tale curva di livello (750 metri) sino ad intercettare il rio dell'Orso a nord di Cavagnetto; lungo il rio dell'Orso fino al fiume Bormida di Millesimo; lungo la Bormida di Millesimo fino alla confluenza con il rio dei Giovetti; salendo lungo il rio dei Giovetti sino a quota 850 metri; da questo punto in linea retta con la quota 891,2 battuta sulla s.s. del colle del Melogno in località Belvedere sotto il monte Giovetti. Da questo punto lungo i confini tra i comuni di Murialdo e Massimino sino a quota 925; a questo punto in linea retta sino alla quota 750 sul rio Cavagnetto; scendendo lungo il rio Cavagnetto fino a percorrere verso est la curva di livello di quota 650 metri s.l.m. lungo tale curva di livello sino al confine tra regione Liguria e regione Piemonte; lungo tale confine regionale verso sud sino ad oltre monte Tencione, all'incrocio con il percorso di crinale presso il confine tra i comuni di Bardineto ed Erli; lungo tale percorso di crinale da quota 1033,33 a quota 813,6 posto all'incrocio con la strada provinciale Castelvecchio-Bardineto-Calizzano; lungo tale strada verso sud, sino ad intersezione con la quota 800 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta per la minore distanza alla quota 900 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 900 metri s.l.m. verso nord-est sino al confine comunale tra Bardineto e Castelvecchio di Rocca Barbena; lungo tale confine verso est fino a quota 985,2 dove si incrocia il confine tra i comuni di Bardineto e Toirano; lungo tale confine, verso nord-est sino alla sommità di monte Carmo; da tale monte lungo il confine comunale tra Pietra Ligure e Loano (rio Fundia) sino alla quota 825 metri s.l.m. lungo la curva di livello di quota 825 metri verso nord sino al confine comunale tra Pietra Ligure e Giustenice; da questo punto in linea retta con la quota di 700 metri battuta sul torrente Giustenice; lungo tale curva di livello di quota 700 metri verso est sino al rio degli Ori. Lungo tale rio sino al torrente Maremola. Risalendo il Maremola e i suoi affluenti rio Slige e rio Buono sino a quota 625 metri. Lungo la curva di livello di quota 625 metri s.l.m. verso est sino al rio Vallone. Lungo il rio Vallone sino al rio Lavezzino.

Lungo il rio Lavezzino verso nord e poi al rio Bricco della Guardia sino alla s.s. Colle del Melogno. Lungo tale strada verso nord alla località Osteria Vecchia al punto di partenza.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è pertanto necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico del Melogno e della dorsale Alpino-Appenninica nel Savonese, ricadente nei comuni di Magliolo, Rialto, Bormida, Osiglia, Calizzano, Bardineto, Murialdo, Massimino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Zuccarello, Castelbianco, Pietra L., Giustenice, Mallare, Altare, Quiliano, Calice Ligure, Vezzi Portio e Loano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, nn. 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal bivio in località « Osteria vecchia » tra la strada statale del Colle del Melogno con la strada di crinale che conduce alla località Madonna della Neve, lungo tale strada fino al bivio tra questa e il sentiero che scende a Calice; lungo tale sentiero sino alla quota 700 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 700 metri s.l.m., verso est, sino al rio Cravarezza, scendendo lungo il rio Cravarezza e poi lungo il torrente Carbuta sino alla confluenza del rio Gatti, risalendo rio Gatti sino ad intercettare la strada che congiunge ca Dei Berti con S. Rocco. Lungo tale strada proseguendo lungo il tratto stradale tra S. Rocco e Feglino sino alla quota 303,8 dove si incrocia il confine tra i comuni di Calice Ligure e Orco Feglino, lungo tale confine, verso nord, sino ad intercettare la curva di livello di quota 700 metri s.l.m., in località Leirazzo; lungo tale curva il livello verso est sino al rio S. Giacomo; lungo tale rio sino a prendere la quota di livello di quota 625

metri s.l.m. lungo tale curva di livello verso est sino ad nitercettare il confine tra i comuni di Orco Feglino ed Vezzi Portio; lungo tale confine verso sud (rio Barelli) sino a riprendere la curva di livello di quota 500 metri s.l.m.; sino all'incrocio con la strada che circoscrive ad ovest Bric del Forno; lungo tale strada sino al punto battuto a quota 486,1 tagliato dal confine tra i comuni di Vezzi Portio e Vado Ligure.

Da questo punto lungo il sentiero che scende in località Erscio sino alla quota di 350 metri s.l.m. Lungo tale curva di livello di tale quota, verso nord, sino al torrente Segno. Risalendo tale torrente fino a quota 600 metri s.l.m. lungo la curva di livello di quota 600 metri s.l.m., verso nord, sino ad incrociare il rio del Termine. Da questo punto in linea retta sino al punto di confine tra i comuni di Altare, Mallare e Quiliano. Da questo punto lungo il confine tra i comuni di Mallare e Altare sino alla confluenza del rio Muiastro con il rio Roggiolo. Risalendo tale rio sino ad intercettare la curva di livello di quota 650 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso ovest sino al rio Foscuri; scendendo lungo tale rio sino alla sua confluenza con il rio Roccia dei Laghi; risalendo tale rio sino a quota 750 metri s.l.m.

Da tale punto in linea retta alla quota 990,8 del Bric del Borro; da quota 990,8 a quota 998,4 dello stesso Bricco lungo il confine tra i comuni di Mallare e Orco Feglino; dal punto a quota 998,4 del Bric del Borro al punto a quota 850,0 battuto sul rio Piagge Nere Tasso; lungo la curva di livello di quota 850 metri verso sud-ovest sino al rio Sorie del Grillo. Scendendo lungo tale rio sino alla confluenza nella Bormida di Pallare. Risalendo la Bormida di Pallare sino alla confluenza del rio Acqua Marcia; risalendo tale rio sino ad intercettare il confine tra i comuni di Bormida e Osiglia (quota 992,6) mediante piccolo tratto lungo il sentiero di mezzacosta che scende a località Ciappazzi. Da quota 992,6 sottostante Bric Prianazzi (lato sud) lungo il confine tra i comuni di Bormida e Osiglia sino ad intersecare la curva di livello di quota 1000 metri s.l.m. a nord di Rocca dei Francesi; lungo tale curva di livello, verso ovest, sino ad intersecare il rio Nocciole a nord-ovest del monte Sette Pani.

Da tale punto in linea retta per la minor distanza fino alla soprastante quota 1210,7 dove passa il confine tra i comuni di Osiglia e Calizzano; lungo tale confine sino ad intersecare il rio Ceppo Marcio; lungo tale rio sino a quota 950 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta sino al punto di quota 1078,7 posto nel percorso di crinale soprastante, orientato a sud del precedente; lungo tale percorso, verso ovest, sino ad incontrare la curva di livello di 1025 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso ovest sino al rio Crovairo; scendendo lungo tale rio sino al torrente Frassino; scendendo lungo il torrente Frassino sino al rio del Bando; risalendo il rio del Bando sino alla quota dei 750 metri s.l.m.; seguendo verso ovest la curva di livello dei 750 metri sino al rio Nascio; risalendo il rio Nascio sino alla quota dei 900 metri s.l.m.; seguendo verso ovest la curva di livello dei 900 metri sino all'incrocio con il rio Bosco; cendendo lungo il rio Bosco sino alla quota dei 700 metri; lungo la curva di livello dei 700 metri s.l.m. verso sud sino al rio della Fornace; salendo lungo il rio della Fornace sino a quota 825 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di 825 metri s.l.m.; lungo tale quota sino al rio Castellaro; scendendo tale rio sino riprendere verso est la curva di livello dei 750 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello sino al rio Campo Musso; salendo rio Campo Musso sino ad imboccare la curva di livello degli 800 metri s.l.m. Seguendo questa verso est, verso sud e poi verso ovest sino ad intersecare l'affluente della Bormida di Millesimo situato immediatamente a sud di Case Borgno sotto il monte Surie; lungo tale compluvio sino alla Bormida (quota 713,1) e risalendo l'antistante rio Sciorta sino a riprendere la curva di livello degli 800 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello (800 metri) verso nord sino ad intercettare il sentiero di crinale che scende da Poggio Leone; da questo punto in linea retta alla confluenza tra il rio Acquairoli e il rio Muschieto. Lungo il rio Acquairoli sino alla quota 800 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di 800 metri s.l.m. verso est, nord e poi ovest sino all'affluente di destra del rio Calvino nel punto di guado del sentiero proveniente da Case del Piano; scendendo lungo tale rio sino a riprendere la curva di livello dei 750 metri s.l.m. verso nord. Lungo tale curva di livello verso nord sino al sentiero di crinale da Sega Rionero; scendendo lungo tale sentiero sino a guadare il rio Nero e proseguire nello stesso sentiero che prosegue in riva sinistra del fiume Bormida sino al bivio con il sentiero che scende da Case dei Marsaglini; lungo quest'ultimo sentiero sino a riprendere la cura di livello dei 675 metri s.l.m. verso nord seguendo tale curva di livello sino al rio Ritanino, lungo tale rio Ritanino sino a quota 753,6; da questo punto in linea retta sino al punto a quota 880 posto sul sentiero di crinale che scende a casa Colorini; scendendo lungo tale sentiero sino a quota 875, lungo la curva di livello 875 metri s.l.m.; verso ovest sino al rio Rivazzo; scendendo lungo tale rio sino a proseguire sulla curva di livello dei 750 metri s.l.m. verso ovest fino al rio dell'Olmo sopra Vetria; salendo per rio dell'Olmo sino a seguire verso est la curva di livello degli 850 metri s.l.m. fino al rio Colletto; scendendo lunngo tale rio sino ad imboccare la curva di livello di 750 metri s.l.m. verso nord; seguendo tale curva di livello (750 metri) sino ad intercettare il rio dell'Orso a nord di Cavagnetto; lungo il rio dell'Orso fino al fiume Bormida di Millesimo; lungo la Bormida di Millesimo fino alla confluenza con il rio dei Giovetti; salendo lungo il rio dei Giovetti sino a quota 850 metri; da questo punto in linea retta con la quota 891,2 battuta sulla strada statale del colle del Melogno in località Belvedere sotto il monte Giovetti.

Da questo punto lungo i confini tra i comuni di Murialdo e Massimino sino a quota 925; a questo punto in linea retta sino alla quota 750 sul rio Cavagnetto; scendendo lungo il rio Cavagnetto fino a percorrere verso est la curva di livello di quota 650 metri s.l.m. lungo tale curva di livello sino al confine tra regione Liguria e regione Piemonte; lungo tale confine regionale verso sud sino ad oltre monte Tencione, all'incrocio con il precorso di crinale presso il confine tra i comuni di Bardineto ed Erli; lungo tale percorso di crinale da quota 1033,33 a quota 813,6 posto all'incrocio con la strada provinciale Castelvecchio-Bardineto-Calizzano; lungo tale strada verso sud, sino ad intersezione con la quota 800 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta per la minore distanza alla quota 900 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 900 metri s.l.m. verso nord-est sino al confine comunale tra Bardineto e Ca-

stelvecchio di Rocca Barbena; lungo tale confine verso est fino a quota 985,2 dove si incrocia il confine tra i comuni di Bardineto e Toirano; lungo tale confine, verso nord-est sino alla sommità di monte Carmo; da tale monte lungo il confine comunale tra Pietra Ligure e Loano (rio Fundia) sino alla quota 825 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 825 metri verso nord sino al confine comunale tra Pietra Ligure e Giustenice; da questo punto in linea retta con la quota di 700 metri battuta sul torrente Giustenice; lungo tale curva di livello di quota 700 metri verso est sino al rio degli Ori. Lungo tale rio sino al torrente Maremola. Risalendo il Maremola e i suoi affluenti rio Slige e rio Buono sino a quota 625 metri. Lungo la curva di livello di quota 625 metri s.l.m. verso est sino al rio Vallone. Lungo il rio Vallone sino al rio Lavezzino. Lungo il rio Lavezzino verso nord e poi al rio Bricco della Guardia sino alla strada statale Colle del Melogno. Lungo tale strada verso nord sino alla località Osteria Vecchia al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2544)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della valle del rio dei Tetti-Ronco di Maglio.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico della valle del rio dei Tetti-Ronco di Maglio, ricadente nei territori comunali di Osiglia, Pallare e Bormida (Savona), riveste particolare interesse, perché la parte alta della montagna è rivestita da faggi, castagni, pini silvestri e ontani. L'importanza principale della zona è la presenza di un'abetina bianca originatasi da antichi rimboschimenti risalenti ad oltre due secoli fa. La foresta ha ormai assunto una struttura naturale del tutto simile a quella originaria e sembra tendere ad una continua espansione. Assume notevole valore sul piano ecologico e storico per il suo evolversi da uno stato artificiale ad uno naturale.

La zona è abitata da un nucleo di cinghiali ed è luogo di nidificazione di specie rare di falchi.

Tale territorio è così delimitato:

zona sottostante la cima di Ronco di Maglio al di sopra della cinta di livello degli 800 metri s.l.m.;

Considerato che:

il complesso indicato è già solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della valle del Rio dei Tetti-Ronco di Maglio (Savona) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico della valle del Rio dei Tetti-Ronco di Maglio (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2), del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico della valle del rio dei Tetti-Ronco di Maglio, ricadente nei territori comunali di Osiglia, Pallare e Bormida (Savona), ha

notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

zona sottostante la cima di Ronco di Maglio al di sopra della cinta di livello degli 800 metri s.l.m.;

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2545)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio del promontorio di Cengio Alto.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio del promontorio di Cengio Alto, ricadente nel comune di Cengio (Savona), riveste particolare interesse ambientale perché costituito da una propaggine montuosa immediatamente a ridosso del fiume Bormida, sulla quale si affaccia con un dirupo suggestivo. Su tale ripa si scorgono anche le rovine del castello di Cengio, mentre a nord odierni nuclei abitati tradizionali dominano visivamente l'ansa fluviale e le piane alluvionali.

Tale zona è così delimitata:

dalla quota 525 battuta sull'affluente ad ovest del rio della Chiesa lungo tale compluvio sino al fiume Bormida di Millesimo; risalendo il fiume Bormida sino alla confluenza del rio di Tuvi; risalendo il rio Tuvi sino ad intercettare il sentiero che unisce Vignali a Costa; lungo tale sentiero sino all'incrocio con la strada Ghetto-Cengio Alta; lungo tale strada da Costa alla Chiesa di S. Filippo; scendendo dalla Chiesa di S. Filippo lungo il sentiero per Valbuona. Lungo tale sentiero da quota 531,7 a quota 525; lungo la curva di livello di 525 metri verso est sino al punto iniziale sul compluvio delle acque che confluiscono nel rio della Chiesa;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del promontorio di Cengio Alto in Cengio (Savona) che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del promontorio di Cengio Alto in Cengio (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del promontorio di Cengio Alto, ricadente nel territorio comunale di Cengio (Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dalla quota 525 battuta sull'affluente ad ovest del rio della Chiesa lungo tale compluvio fino al fiume Bormida di Millesimo; risalendo il fiume Bormida fino alla confluenza del rio di Tuvi; risalendo il rio Tuvi sino ad intercettare il sentiero che unisce Vignali a

Costa; lungo tale sentiero sino all'incrocio con la strada Ghetto-Cengio Alta; lungo tale strada da Costa alla Chiesa di S. Filippo; scendendo dalla chiesa di S. Filippo lungo il sentiero per Valbuona. Lungo tale sentiero da quota 531,7 a quota 525; lungo la curva di livello 525 metri verso est sino al punto iniziale sul compluvio delle acque che confluiscono nel rio della Chiesa.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo ,nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2546)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle dei Tre.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio della Valle dei Tre, sito nei comuni di Murialdo e Millesimo, è di notevole interesse perché costituisce un sistema completamente integro privo di antropizzazione che abbia mutato nel tempo le caratteristiche florofaunistiche tipiche dell'ambiente di transizione tra area ligure e area piemontese. La zona per i motivi suddetti, è stata classificata come area di tipo A tra le delimitazioni territoriali delle zone di preminente interesse ambientale contemplate nella legge regionale n. 40 del 19 settembre 1977 (norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la formazione di parchi e riserve naturali in Liguria).

Tale zona è così delimitata:

dal punto a quota 805 metri sul sentiero di crinale sottostante Bric Granarolo lungo tale sentiero verso est sino alla quota 726,5 in cui incrocia il tratturo proveniente da Bric dell'Arma e Bric Castellaccio; lungo tale tratturo sino a Bric Mongarda scendendo a quota 650 da questo punto in linea retta sino al colmo di Bric Campi a quota 717,2; da questo punto in linea retta al colmo di Bric del Razzo a quota 764,1; da questo punto in linea retta sino al colmo di Bric Maneggia a quota 748,7; da questo punto in linea retta alla quota 787,1 su Bric Rocchetti del Pozzo; da questo punto in linea retta al punto di partenza a quota 805 sotto Bric Granarolo.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio Valle dei Tre che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Valle dei Tre, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della Valle dei Tre sito nel territorio dei comuni di Murialdo e Millesimo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal punto a quota 805 metri sul sentiero di crinale sottostante Bric Granarolo lungo tale sentiero verso est sino alla quota 726,5 in cui incrocia il tratturo proveniente da Bric dell'Arma e Bric Castellaccio; lungo tale tratturo sino a Bric Mongarda scendendo a quota 650 da questo punto in linea retta sino al colmo di Bric Campi a quota 717,2; da questo punto in linea retta al colmo di Bric del Razzo a quota 764,1; da questo punto in linea retta sino al colmo di Bric Maneggia a quota 748,7; da questo punto in linea retta alla quota 787,1 su Bric Rocchetti del Pozzo; da questo punto in linea retta al punto di partenza a quota 805 sotto Bric Granarolo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2547)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio di Colle Surie.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio di Colle Surie, sito nel comune di Millesimo, riveste notevole interesse perché, per la sua posizione alla confluenza del rio S. Sebastiano al fiume Bormida, sopraelevata rispetto al centro storico di Millesimo e collegata visivamente con le scoscese ripe del castello di Cengio, ha grande interesse naturalistico e paesistico, tanto da essere stato classificato come area di tipo *A* tra le delimitazioni territoriali delle zone di preminente interesse ambientale contemplate dalla legge regionale n. 40 del 12 settembre 1977 (Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria).

Tale area è così delimitata:

dal Colle Rocchini di Sopra a quota 588,0 verso sud-ovest lungo il tratturo che costeggia il colle Surie scendendo a Colle Rocchini di Sotto sino alla quota 500 metri lungo la curva di livello di quota 500 metri s.l.m. verso nord e poi verso est sino al sentiero che sottopassa il viadotto Tana dell'autostrada Torino-Savona. Lungo tale sentiero da quota 500 a quota 525. Da questo punto in linea retta al punto di partenza.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 settembre 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata non essendosi fino ad ora provveduto.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta carattere di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Colle Surie che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Colle Surie possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio di Colle Surie, sito nel comune di Millesimo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto, quindi, a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dal colle Rocchini di Sopra a quota 588,0 verso sud-ovest lungo il tratturo che costeggia il colle Surie scendendo a colle Rocchini di Sotto sino alla quota 500 metri. Lungo la curva di livello di quota 500 metri s.l.m. verso nord e poi verso est sino al sentiero che sottopassa il viadotto Tana dell'autostrada Torino-Savona. Lungo tale sentiero da quota 500 a quota 525. Da questo punto in linea retta al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro ,risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Millesimo e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2548)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio, ricadente nei territori comunali di Millesimo, Casseria e Cengio (provincia di Savona) è di notevole interesse perché, caratterizzata da boschi cedui e spianate coltivate con sistemi agricoli tradizionali, conserva integre le sue caratteristiche floristiche e faunistiche originali, mentre i sentieri che la percorrono, soprattutto quelli in quota, offrono visuali aperte sia sul territorio ligure che su quello piemontese. Eccezionale importanza, storica ed architettonica, oltre che paesistica, riveste la collina alla sommità della quale si ergono le rovine del castello di Cosseria, uno dei più importanti della Val Bormida, visivamente collegata a quelli di Millesimo (compreso nello stesso complesso paesistico) di Roccavignale e di Castelnuovo.

Tale zona è così delimitata:

dalla quota 475 metri s.l.m. lungo il torrente Spalletto lungo la curva di livello dei 475 metri verso ovest e poi intorno a Bric del Cavallo sino ad intersecare l'affluente più a sud del rio Patetta, a sud di Bric Brazza, che scende da Bric Navardia restando a nord di Nicampi; risalendo tale affluente sino ad intercettare la curva di livello dei 500 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso sud sino alla strada Cengio-Cosseria; lungo tale strada verso sud sino alla strada che porta al castello di Cosseria; lungo tale strada sino alla quota 500 metri; lungo la curva di livello dei 500 metri s.l.m. sino ad intercettare il rio Spalletto; scendendo lungo il rio Spalletto da quota 550 a 475.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è pertanto necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi

dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del castello di Cosseria e delle propaggini montuose tra Millesimo e Cengio, ricadente nei territori comunali di Millesimo, Cosseria e Cengio in provincia di Savona, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dalla quota 475 metri s.l.m. lungo il torrente Spalletto lungo la curva di livello dei 475 metri verso ovest e poi intorno a Bric del Cavallo sino ad intersecare l'affluente più a sud del Rio Patetta, a sud di Bric Brazza, che scende da Bric Navardia restando a nord di Nicampi; risalendo tale affluente sino ad intercettare la curva di livello dei 500 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso sud sino alla strada Cengio Cosseria; lungo tale strada verso sud sino alla strada che porta al Castello di Cosseria; lungo tale strada sino alla quota 500 metri; lungo la curva di livello dei 550 metri s.l.m. sino ad intercettare il rio Spalletto; scendendo lungo il rio Spalletto da quota 550 a 475.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'assetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2549)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di tenuta Quazzolo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico di tenuta di Quazzolo sito nel comune di Cosseria (provincia di Savona), riveste notevole interesse, perché articolato dal rilievo montuoso della collina di Lidora alla Bormida di Millesimo, conserva, alle spalle di zone industrializzate, abbastanza integro l'assetto agrario tipico delle zone più a monte, organizzato intorno alla residenza nobiliare del castello di Quazzolo. Nella zona si possono ritrovare specie floristiche e faunistiche rare per le Langhe.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio tra la strada statale del colle di Nava con il confine tra i comuni di Cosseria e Carcare verso nord lungo tale confine sino alla strada per Cosseria. Lungo tale strada, limitrofa a nord con la linea ferroviaria Torino-Fossano, fino a quoto 350; lungo la curva di livello di 350 metri s.l.m. verso ovest fino all'intersezione con il rio Cossaria; da questo punto in linea retta con il punto a quota 412,3, battuto sulla collina di Lidora in prossimità del Bric Piantelli. Da questo punto in linea retta sino al punto a quota 376 battuto all'incrocio della strada proveniente da casa Lidora e la strada statale del Colle di Nava; lungo tale strada sino a quota 355,1 all'incrocio con il confine comunale di cui all'inizio.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico di tenuta Quazzolo che compoterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più apropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territoro da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico di tenuta Quazzolo, sito nel comune di Cosseria (provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1 numeri 3 e 4), ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

dall'incrocio tra la strada statale del Colle di Nava con il confine tra i comuni di Cosseria e Carcare verso nord lungo tale confine sino alla strada per Cosseria. Lungo tale strada, limitrofa a nord con la linea ferroviaria Torino-Fossano, sino a quota 350; lungo la curva di livello di 350 metri s.l.m. verso ovest sino all'intersezione con il rio Cosseria; da questo punto in linea retta con il punto a quota 412,3, battutto sulla collina di Lidora in prossimità del Bric Piantelli. Da questo punto in linea retta sino al punto a quota 376 battuto all'incrocio della strada proveniente da Casa Lidora e la strada statale del Colle di Nava; lungo tale strada fino a quota 355,1 all'incrocio con il confine comunale di cui all'inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Cosseria e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: Galasso

(2708)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del promontorio di monte Caprazoppa.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 e il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio del promontorio del monte Caprazoppa ricadente nei territori comunali di Borgio Verezzi e Finale Ligure (Savona), riveste interesse ambientale perché è fra le zone paesaggisticamente più pregevoli della Liguria.

Gli aspetti botanici e paesistici più interessanti sono forniti da leccete assai estese, formate da alberi cedui, alti 3-4 metri, assai addensati, in modo da costituire un complesso in molti punti quasi impenetrabile.

Alla punta del promontorio sono situate le quote delle Arene Candide dove sono stati rinvenuti importantissimi reperti archeologici.

Le pendici quasi selvagge di levante fanno da sfondo all'agglomerato urbano di Finale, mentre quelle occidentali degradano più dolcemente su Verezzi e Borgio, incorniciato da macchia mediterranea, vigneti e fascie. Tali centri presentano caratteristiche tipologiche medievali ancora del tutto godibili.

Tale territorio è così delimitato:

dal punto di intersezione tra la curva di livello a quota 125 metri s.l.m. con rio Fine (confine tra i comuni di Borgio Verezzi e Finale Ligure) verso ponente lungo la curva di livello stessa (quota 125) fino alla strada che sale dall'abitato di Verezzi alla frazione Poggio. Da questo punto lungo la stessa strada fino al torrente di quota 154 dove si ricongiungono i sentieri provenienti da Verezzi e da Pian dela Valle. Da questo punto lungo il sentiero che collega a valle quelli provenienti da Piazza e da Roccaro sino all'incrocio con la strada proveniente da Borgio, a quota 57 ca.; da qui lungo la strada, poi sentiero, proveniente da Borgio sino al confine comunale tra Borgio Verezzi e Finale Ligure; lungo tale confine fino alla strada tra Crosa e Bracciale; lungo tale confine fino alla strada tra Crosa e Bracciale; lungo tale strada sino a Gorra al bivio con quella che unisce Gorra a Final Borgo;

Da questo punto lungo la strada Gorra Finale sino alla strada statale del colle del Melogno. Lungo tale strada fino al sentiero che in prossimità dell'entrata

in galleria della linea ferroviaria proveniente da Finale, sale al monte Caprazoppa lungo il massimo pendio, con diversi tornanti; lungo tale sentiero sino alla quota 75 metri s.l.m.; lungo la curva di livello a quota 75 metri s.l.m. verso ponente sino al rio Fine; da quota 75 a quota 125 metri sullo stesso rio; tutto il tratto di spiaggia sottostante la via Aurelia dal capo di Caprazoppa, comprese le propaggini rocciose del capo stesso sottostanti la quota dei 75 metri s.l.m. sino al rio Fine.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposto alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dello aspetto esteriore del territorio del promontorio di monte Caprazoppa che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del promontorio di monte Caprazoppa, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme la sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del promontorio di monte Caprazoppa, ricadente nei territorio comunali di Borgio Verezzi e Finale Ligure (Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal punto di intersezione tra la curva di livello a quota 125 metri s.l.m. con il rio Fine (confine tra i comuni di Borgio Verezzi e Finale Ligure) verso ponente lungo la curva di livello stessa (quota 125) fino alla strada che sale dall'abitato di Verezzi alla frazione Poggio. Da questo punto lungo la stessa strada sino al torrente di quota 154 dove si ricongiungono i sentieri provenienti da Verezzi e da Pian della Valle. Da questo punto lungo il sentiero che collega a valle quelli provenienti da Piazza e da Roccaro fino all'incrocio con la strada proveniente da Borgio, a quota 57 ca.; da qui lungo la strada, poi sentiero, proveniente da Borgio sino al confine comunale tra Borgio Verezzi e Finale Ligure; lungo tale confine comunale sino alla strada tra Crosa e Bracciale; lungo tale strada fino a Gorra al bivio con quella che unisce Gorra a Final Borgo; da questo punto lungo la strada Gorra Finale sino alla strada statale del colle del Melogno. Lungo tale strada sino al sentiero che, in prossimità dell'entrata in galleria della linea ferroviaria proveniente da Finale, sale al monte Caprazoppa lungo il massimo pendio, con diversi tornanti; lungo tale santiero fino alla quota 75 metri s.l.m.; lungo la curva di livello a quota 75 metri s.l.m. verso ponente sino al rio Fine; da quota 75 a quota 125 metri sullo stesso rio; tutto il tratto di spiaggia sottostante la via Aurelia dal capo di Caprazoppa, comprese le propaggini rocciose del capo stesso sottastanti la quota dei 75 metri s.l.m. fino al rio Fine.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2709)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'altopiano delle Manie e dell'entroterra Finalese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio dell'altopiano delle Manie e dell'entroterra Finalese, ricadente nei comuni di Finale Ligure, Noli, Calice Ligure, Orco Feglino, Vezzi Portio (provincia di Savona), riveste particolare interesse paesistico perché, conservato pressoché intatto, ricco di flora mediterranea spontanea, di boschi cedui anche d'alto fusto, antropizzato nei secoli passati con tipici terrazzamenti « a fasce » coltivati a ulivi e vigne; i borghi esistenti sulle pendici più acclivi conservano per lo più le caratteristiche medioevali. La zona presenta, inoltre, particolarità geologiche, complessi architettonici ed archeologici di primaria importanza che conferiscono al territorio del Finalese un'intrinseca importanza storica oltre che paesistica.

Tale territorio è così delimitato:

dal punto di confluenza del rio Porro con il torrente Aquila lungo la strada provinciale in riva sinistra del rio Porro sino al ponte su rio Porro; da questo punto, comprendendo la piazza antistante la porta di Final Borgo, lungo la stradina sottostante il complesso di S. Caterina fino all'intercettazione della curva di livello dei 25 metri s.l.m.; lungo questa curva di livello sino alla strada provinciale; lungo questa strada fino al confine tra i comuni di Finale Ligure, Calice Ligure e poi Orco Feglino; lungo tale confine dalla strada provinciale all'intersezione con il sentiero che scende da Rocca Carpanca (quota 160 ca.); proseguendo lungo tale sentiero, in territorio del comune di Orco Feglino sino al ponte sul torrente Aquila; da questo punto, lungo il confine tra i comuni di Orco Feglino e Finale Ligure sino alla strada provinciale n. 27 Orco-Finale; lungo tale strada verso nord sino alla piazza di Orco compresa. Dall'angolo ad est di questa linea retta sino al tornante sottostante della strada per Condera (quota 330,7 s.l.m.); lungo questa strada sino al tornante a quota 291,8. Da questo tornante lungo il sentiero per Bassi sino all'affluente del torrente Sciusa. Lungo tale torrente sino al torrente Sciusa, lungo il torrente Sciusa scendendo sino alla confluenza del rio Valle. Lungo il rio Valle sino al tratturo che conduce dalla località Rocca a Portio; lungo il tratturo stesso sino alla strada provinciale tra Portio e Borghi (Spotorno-Finale); lungo tale strada sino al quadrivio di Santa Libera. Da questo quadrivio lungo il sentiero che conduce in località S. Giacomo sino alla quota 325,9; da questo lungo il tratturo che scende a Pra Antonio, prosegue sul Bric dei Monti e scende sino alla strada Voze-Final Pia; dall'incrocio con questa strada, lungo tale strada stessa sino alla località Fornaci dove intercetta la curva di livello di quota 300 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est sino all'affluente sinistro del rio Acqua Viva; scendendo lungo tale compluvio tra il bosco del Perasso e località Tanini sino alla curva di livello dei 200 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est, sino al rio Acqua Viva. Lungo tale rio scendendo sino alla curva di livello di quota 100 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso est, sino al rio Prete Bernardini; lungo tale rio fino alla foce, nel mar Ligure; da questo punto lungo la battigia del mare, verso occidente sino a punta Crena del promontorio di Varigotti; dall'estrema propaggine a mare di punta Crena in linea retta con la minore distanza alla quota di 25 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello (25 metri) verso oriente sino al sentiero che sale a S. Donato; lungo tale sentiero verso la strada che valica il promontorio; lungo tale strada verso Varigotti sino alla intercettazione del compluvio (sede di acque torrentizie) che sale a località Bordelle; lungo tale compluvio sino alla quota 150 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 150 metri s.l.m. verso ponente sino al rio Lasca; lungo rio Lasca sino alla foce nel mar Ligure; da questo punto lungo la battigia del mare sino al molo costruito alla destra del rio Fiumara e Final Pia. Dal molo lungo la massicciata sottostante la strada statale n. 1 sino al punto di incrocio tra la strada statale n. 1 e la strada proveniente dall'abbazia benedettina di Final Pia. Dall'incrocio di detta strada in linea retta per la minore distanza sino alla quota dei 100 metri s.l.m.; lungo la curva di livello dei 100 metri s.l.m. verso ponente sino all'incrocio con il sentiero che scende alla località Ponte di Verzi; lungo il rio Fiumara per circa 50 metri sino alla strada che scende da Calvisio; salendo da tale strada sino alla curva di livello di quota 100 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso ponente fino al torrente immediatamente sottostante monte Folla; lungo tale torrente sino alla quota 175 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di 175 metri s.l.m. verso ponente, fino all'intercettazione del primo tratturo che scende dalla strada che collega S. Bernardino con Finale Ligure; lungo il ramo meridionale, a valle, di detta strada, inglobando il promontorio di S. Bernardino sino al bivio orientale di quota 232,3; da questo bivio sino al tornante del ramo della stessa strada che sale a quota 254; detto tornante, in linea retta sino al tornante della stessa strada S. Bernardino-Finale Ligure, immediatamente soprastante la località Monticello alla quota 175 metri s.l.m.; da questo punto lungo la curva di livello di quota 175 metri s.l.m. verso nord sino all'intersezione con la linea retta ideale prosecuzione della direzione del ponte del torrente Aquila esistente in località Fontana; da questo punto lungo la sponda destra del torrente Aquila fino alla confluenza con il rio Pozzo;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939 n. 1497 — articolo 1 numeri 3 e 4 — del territorio sopra delimitato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta particolarità geologiche, complessi architettonici e archeologici di primaria importanza che le conferiscono un'intrinseca importanza storica e paesistica;

negli ultimi decenni, anche a seguito del potenziamento della rete autostradale, si sono verificati episodi di trasformazione del territorio che, qualora non adeguatamente controllati, rischierebbero di provocare gravissimi danni ambientali;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'Altopiano delle Manie e dell'entroterra Finalese che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'Altopiano delle Manie e dell'entroterra Finalese, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio dell'altopiano delle Manie e dell'entroterra Finalese, ricadente nei comuni di Finale Ligure, Noli, Calice Ligure, Orco Feglino, Vezzi Portio (provincia di Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

Dal punto di confluenza del rio Porro con il torrente Aquila lungo la strada provinciale in riva sinistra del rio Porro sino al ponte su rio Porro; da questo punto, comprendendo la piazza antistante la porta di Final Borgo, lungo la stradina sottostante il complesso di S. Caterina fino all'intercettazione della curva di livello dei 25 metri s.l.m.; lungo questa curva di livello sino alla strada provinciale; lungo questa strada fino al confine tra i comuni di Finale Ligure, Calice Ligure e poi Orco Feglino; lungo tale confine dalla strada provinciale all'intersezione con il sentiero che scende da Rocca Carpanca (quota 160 ca.); proseguendo lungo tale sentiero, in territorio del comune di Orco Feglino sino al ponte sul torrente Aquila; da questo punto, lungo il confine tra i comuni di Orco Feglino e Finale Ligure sino alla strada provinciale n. 27 Orco-Finale; lungo tale strada verso nord sino alla piazza di Orco compresa. Dall'angolo ad est di questa linea retta sino al tornante sottostante della strada per Condera (quota 330,7 s.l.m.); lungo questa strada sino al tornante a quota 291,8. Da questo tornante lungo il sentiero per Bassi sino all'affluente del torrente Sciusa. Lungo tale torrente sino al torrente Sciusa, lungo il torrente Sciusa scendendo sino alla confluenza del rio Valle. Lungo il rio Valle sino al tratturo che conduce dalla località Rocca a Portio; lungo il tratturo stesso fino alla strada provinciale tra Portio e Borghi (Spotorno-Finale); lungo tale strada sino al quadrivio di S. Libera. Da questo quadrivio lungo il sentiero che conduce in località S. Giacomo sino alla quota 325,9; da questo punto lungo il tratturo che scende a Pra Antonio, prosegue sul Bric dei Monti e scende sino alla strada Voze-Final Pia; dall'incrocio con questa strada, lungo tale strada stessa sino alla località Fornaci dove intercetta la curva di livello di quota 300 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est fino all'affluente sinistro del rio Acqua Viva; scendendo lungo tale compluvio tra il bosco del Perasso e località Tanini sino alla curva di livello dei 200 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est, sino al rio Acqua Viva. Lungo tale rio scendendo sino alla curva di livello di quota 100 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello verso est, sino al rio Prete Bernardini; lungo tale rio sino alla foce, nel mar Ligure; da questo punto lungo la batiglia del mare, verso occidente, sino a punto Crena del promontorio di Varigotti; dalla estrema propaggine a mare di punta Crena in linea retta con la minor distanza alla quota 25 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello (25 metri) verso oriente sino al sentiero che sale a S. Donato; lungo tale sentiero verso la strada che valica il Promontorio; lungo tale strada verso Varigotti sino all'intercettazione del compluvio (sede di acque torrentizie) che sale a località Bordelle; lungo tale compluvio sino alla quota 150 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 150 metri s.l.m. verso ponente sino al rio Lasca; lungo il rio Lasca sino alla foce nel mar Ligure; da questo punto lungo la battigia del mare sino al molo costruito alla destra del rio Fiumara a Final Pia. Dal molo lungo la massicciata sottostante la strada statale n. 1 sino al punto di incrocio tra la statale n. 1 e la strada proveniente dalla abbazia benedettina di Final Pia. Dall'incrocio di detta strada in linea retta per la minor distanza sino alla quota dei 100 metri s.l.m.; lungo la curva di livello dei 100 metri s.l.m. verso ponente sino all'incrocio con il sentiero che scende alla località Ponte di Verzi; lungo il rio Fiumara per circa 50 metri sino alla strada che scende da Calvisio; salendo da tale strada sino alla curva di livello di quota 100 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso ponente, fino al torrente immediatamente sottostante monte Folla; lungo tale torrente sino alla quota 175 s.l.m.; lungo la curva di livello 175 metri s.l.m. verso ponente, fino all'intercettazione del primo tratturo che scende dalla strada che collega S. Bernardino con Finale Ligure; lungo il ramo meridionale, a valle, di detta strada, inglobando il promontorio di S. Bernardino sino al bivio orientale di quota 232,3; da questo bivio sino al tornante del ramo della stessa strada che sale a quota 254; detto tornante, in linea retta sino al tornante della stessa strada S. Bernardino-Finale Ligure, immediatamente soprastante la località Monticello alla quota 175 metri s.l.m.; da questo punto lungo la curva di livello di quota 175 metri s.l.m. verso nord sino all'intersezione con la linea retta ideale prosecuzione della direzione del ponte del torrente Aquila esistente in località Fontana; da questo punto lungo la sponda destra del torrente Aquila sino alla confluenza con il rio Pozzo.

In tale territorio sono vietate, ino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché

opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento del 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopraindicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro:* GALASSO

(2710)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera a levante di Noli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia costiera a levante di Noli (Savona) riveste notevole importanza paesistica trattandosi di un largo tratto costiero che cade ripido sul mare, ricco di vegetazione spontanea mediterranea e che si apre più dolcemente solo sull'abitato di Noli. Visuali suggestive vi si scorgono percorrendo il tratto sottostante dell'Aurelia e i sentieri in quota, traccia di antiche percorrenze medioevali.

Tale zona è così delimitata:

Dalla battigia marina lungo il confine tra i comuni di Spotorno e Noli sino al rio Chiariventi; lungo tale rio sino a quota 150 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta sino al bivio tra il sentiero di crinale in località Piano e quello che sale, dall'altro versante, dalla strada Voze-Noli (quota 192,2); lungo quest'ultimo sentiero sino alla strada Voze-Noli (quota 164,6); lungo tale strada verso est sino a quota 111,7 in cui detta strada intercetta il sentiero che collega per la massima pendenza i tornanti della carrozzabile; lungo tale sentiero sino a quota 26,0 dove si riprende la strada Voze-Noli, sino alla s.s. n. 1; da questo punto in linea retta sino all'estremità del molo antistante, sul mare Ligure; lungo la linea di battigia, verso nord sino al punto iniziale;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939 n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punti 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiadizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera a levante di Noli (Savona) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera a levante di Noli (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera a levante di Noli (Savona) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

dalla battigia marina lungo il confine tra il comune di Spotorno e Noli sino al rio Chiariventi; lungo tale rio a quota 150 metri s.l.m.; da questo punto in linea retta sino al bivio tra il sentiero di crinale in località

Piano e quello che sale, dall'altro versante, dalla strada Voze-Noli (quota 192,2); lungo quest'ultimo sentiero sino alla strada Voze-Noli (quota 164,6); lungo tale strada verso est sino a quota 111,7 in cui detta strada intercetta il sentiero che collega per la massima pendenza i tornanti della carrozzabile; lungo tale sentiero sino a quota 26,0 dove si riprende la strada Voze-Noli, sino alla s.s. n. 1; da questo punto in linea retta sino all'estremità del molo antistante, sul mare Ligure; lungo la linea di battigia, verso nord, sino al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Noli e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2711)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione al decreto ministeriale 7 luglio 1965 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costituita dall'antico nucleo caratteristico sottostante il Castello di Spotorno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con il decreto ministeriale 7 luglio 1965 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1965) la zona sita nel territorio del comune di Spotorno, costituita dall'antico nucleo caratteristico sottostante il Castello di Spotorno, è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché costituisce un complesso di eccezionale importanza per la varietà e la bellezza degli aspetti, soprattutto in relazione ai valori estetici tradizionali dell'architettura spontanea, formata dalle antiche case mediterranee.

Tale zona è così delimitata:

lato a mare di Piazza Aonzo, via Tomaso Bernihzoni, via s.s. Annunziata, via Imperia fino all'incrocio situato a monte del Castello, via Superiore al Castello, via S. Caterina, via Antico Ospedale fino a ricongiungersi con il lato a mare di piazza Aonzo;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona comprende la collina dominata dal Castello di Spotorno e il sottostante Borgo Medioevale avente spiccate caratteristiche mediterranee;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore della zona sita nel territorio del comune di Spotorno, costituita dall'antico nucleo caratteristico sottostante il Castello di Spotorno che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante la zona sita nel territorio del comune di Spotorno, costituita dall'antico nucleo caratteristico sottostante il Castello di Spotorno, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione dei vincoli siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 7 luglio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1965) è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché

opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Spotorno (Savona) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2712)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'altopiano di Bergeggi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

l'Altopiano di Bergeggi, ricadente nei comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno (Savona), presenta un particolare interesse paesistico. Dal vasto Altopiano, per lo più ammantato di macchia mediterranea spontanea e percorso da sentieri di crinale, si gode una splendida visuale sia sul golfo di Vado sia sul litorale tra Spotorno e Noli.

Tale zona è così delimitata:

dalla quota 226,8 battuta all'incrocio fra il sentiero proveniente dalla chiesa di S. Stefano (comune di Bergeggi) e il tratturo che scende per la massima pendenza al serbatoio di quota 175 proseguendo lungo il confine fra i comuni di Bergeggi e Vado Ligure fino alla massicciata a monte della linea ferrata ora in disuso che costeggiava l'Aurelia; lungo tale massicciata, verso ovest fino al rio S. Niccolò; risalendo tale rio e poi la linea di confine tra i comuni di Bergeggi e Vado che vi si sovrappone tra le quote 75 e 100 metri s.l.m. sino alla quota 125 metri, lungo la curva di livello di quota 125 metri s.l.m. verso nord, sino al rio Mulini; risalendo tale rio sino ad intercettare la curva di livello di quota 300 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso nord e poi verso ovest, sino al rio Bagnea; lungo tale rio sino al punto di displuvio battuto a quota 403 ove passa il confine tra i comuni di Vado Ligure e Spotorno; da questo punto per la linea di minor distanza alle acque del rio confluente nel rio Crovetto sulle quali passa il confine tra i comuni di Spotorno e Noli; lungo tale confine sino alla quota 225 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 225 metri verso est fino ad intercettare il sentiero che sale dalla chiesa di S. Stefano; lungo tale sentiero fino al punto iniziale.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'altopiano di Bergeggi che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'altopiano di Bergeggi, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dello adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore dei beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'Altopiano di Bergeggi, ricadente nei comuni di Vado Ligure, Bergeggi, Spotorno (Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dalla quota 226,8 battuta all'incrocio fra il sentiero proveniente dalla chiesa di S. Stefano (comune di Bergeggi) e il tratturo che scende per la massima pendenza al serbatoio di quota 175 proseguendo lungo il confine fra i comuni di Bergeggi e Vado Ligure fino alla massicciata a monte della linea ferrata ora in disuso che costeggiava l'Aurelia; lungo tale massicciata, verso ovest sino al rio S. Niccolò; risalendo tale rio e poi la linea di confine fra i comuni di Bergeggi e Vado che vi si sovrappone tra le quote 75 e 100 metri s.l.m. sino alla quota 125 metri, lungo la curva di livello di quota 125 metri s.l.m. verso nord, sino al rio Mulini; risalendo tale rio sino ad intercettare la curva di livello di quota 300 metri s.l.m.; lungo tale curva di livello, verso nord e poi verso ovest, sino al rio Bagnea; lungo tale rio sino al punto di displuvio battuto a quota 403 ove passa il confine tra i comuni di Vado Ligure e Spotorno; da questo punto per la linea di minor distanza alle acque del rio confluente nel rio Crovetto sulle quali passa il confine tra i comuni di Spotorno e Noli; lungo tale confine sino alla quota 225 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 225 metri verso est fino ad intercettare il sentiero che sale dalla chiesa di S. Stefano; lungo tale sentiero fino al punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopraindicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2713)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di Bergeggi e Capo Vado.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia costiera di Bergeggi e Capo Vado, ricadente nei comuni di Bergeggi e Vado Ligure (provincia di Savona), riveste particolare interesse paesistico perché costituisce uno dei pochi tratti sabbiosi ancora incontaminati dalla costa ligure, tenuto conto anche dell'estrema vicinanza ai centri urbani di Vado-Savona. Trova cornice ideale nelle propaggini orientali del promontorio di Vado, ricco di vegetazione mediterranea spontanea e presieduto da antiche fortificazioni di avvistamento.

Tale zona è così delimitata:

da punta Bergeggi in linea retta, per la minima distanza, alla s.s. n. 1 lungo la massicciata a mare di detta strada, verso nord, fino al confine tra i comuni di Bergeggi e Vado Ligure; lungo tale confine verso sud sino al tratturo di crinale che lo incrocia a quota 170 metri; lungo tale tratturo sino a quota 226,8 dove si congiunge con il sentiero di mezza costa che sale dalla chiesa di S. Stefano; da detto punto in linea retta sino a quota 102,0 battuta in corrispondenza dell'incrocio della strada comunale tra le località Cresta e la colonia S. Sebastiano e il sentiero che scende sino alla galleria della ferrovia adiacente l'Aurelia; lungo tale sentiero sino all'Aurelia; da questo punto lungo la massicciata a mare dell'Aurelia verso ponente sino al confine tra i comuni di Bergeggi e Spotorno; lungo tale confine fino alla battigia del mare; lungo la battigia verso levante, compreso gli scogli di punta Predani sino alla punta Bergeggi;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopra delimitata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta carattere di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio nonché opere edilizie o lavori che incidano sull'assetto paesi-

stico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera di Bergeggi e Vado Ligure, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera di Bergeggi e Vado Ligure possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera di Bergeggi e Capo Vado, ricadente nei comuni di Bergeggi e Vado Ligure, in provincia di Savona, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

da punta Bergeggi in linea retta, per la minima distanza, alla s.s. n. 1 lungo la massicciata a mare di detta strada, verso nord, fino al confine tra i comuni di Bergeggi e Vado Ligure; lungo tale confine verso sud sino al tratturo di crinale che lo incrocia a quota 170 metri; lungo tale tratturo sino a quota 226,8 dove si congiunge con il sentiero di mezza costa che sale dalla chiesa di S. Stefano, da detto punto in linea retta sino a quota 102,0 battuta in corrispondenza dell'incrocio della strada comunale tra le località Cresto e la colonia S. Sebastiano e il sentiero che scende sino alla galleria della ferrovia adiacente l'Aurelia; lungo tale sentiero sino all'Aurelia; da questo punto lungo la massicciata a mare dell'Aurelia verso ponente sino al confine tra i comuni di Bergeggi e Spotorno; lungo tale confine fino alla battigia del mare; lungo la battigia verso levante, compreso gli scogli di punta Predani sino alla punta Bergeggi.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopraindicati.

Roma, 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2714)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del passo di Cadibona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del passo di Cadibona, ricadente nei territori comunali di Quiliano e Savona (in provincia di Savona), riveste particolare interesse ambientale perché la zona è incernierata su percorsi di crinale di notevole bellezza paesistica, che attraversando boschi cedui tipici dell'area ligure del versante appenninico settentrionale e poi macchia mediterranea tipica dell'area ligure del versante appenninico meridionale, si apre ad ampie visuali sulle vallate interne che fanno capo a Cadibona e sulla Piana di Vado Ligure e Savona e sull'arco di costa tra capo Vado e il porto savonese.

Tale territorio è così delimitato:

dal bivio fra la strada di crinale che conduce da Cadibona al Santuario della Madonna del Monte di Zinola e il sentiero per la località Revelli in linea retta, verso sud, per la minore distanza alla quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quotra 300 metri verso sud-est sino all'intercettazione del confine fra i comuni di Savona e Quiliano sotto Bric dei Tecci; da questo punto in linea retta alla quota 200 metri battuta sul rio Valletta del Monte; lungo tale rio da

quota 200 a quota 150 metri lungo la curva di livello di quota 150 s.l.m. verso nord-est sino al rio Vernea; lungo tale rio da quota 150 a quota 300 metri; lungo la curva di livello di quota 300 metri s.l.m. verso est e poi, dopo monte Curlo verso ovest sino a collegarsi con il prolungamento della retta iniziale sulla minore distanza al bivio descritto all'inizio.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio in questione presenta scenari di notevole bellezza paesistica e punti di belvedere accessibili al pubblico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso del passo di Cadibona che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromisisone delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paessitico del passo di Cadibona, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemtne al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico del passo di Cadibona, ricadente nei territorio comunali di Quiliano e Savona (in provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal bivio tra la strada di crinale che conduce da Cadibona al Santuario della Madonna del Monte di Zinola e il sentiero per la località Revelli in linea retta, verso sud, per la minore distanza alla quota 300 metri s.l.m.; lungo la curva di livello di quota 300 metri verso sud-est sino all'intercettazione del confine fra i comuni di Savona e Quiliano sotto Bric dei Tecci; da questo punto in linea retta alla quota 200 metri battuta sul rio Valletta del Monte; lungo tale rio da quota 200 a quota 150 metri lungo la curva di livello di quota 150 s.l.m. verso nord-est sino al rio Vernea; lungo tale rio da quota 150 a quota 300 metri; lungo la curva di livello di quota 300 metri s.l.m. verso est e poi, dopo monte Curlo verso ovest sino a collegarsi con il prolungamento della retta iniziale sulla minore distanza al bivio descritto all'inizio.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2715)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Anse del Bormida nei pressi di Piana Crixia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona delle Anse del Bormida nei pressi di Piana Crixia, ricadente nei comuni di Dego, Piana Crixia (provincia di Savona), riveste particolare interesse paesistico essendo molto articolata dalle strette anse del fiume Bormida di Spigno e ricca di zone ubertose digradanti sulle rive del fiume.

Tale zona è così delimitata:

dal punto a quota 291,0 sulla strada statale Colle di Cadibona, in località Roncazzi nel comune di Dego; lungo tale strada, verso nord, sino all'incrocio con il sentiero che sale a casa Burchella; lungo tale sentiero sino all'intersezione con il confine comunale tra Piana Crixia e Dego (rio Rugioso); lungo tale confine verso sud sino al rio Scarroni; risalendo tale rio sino all'incrocio con il sentiero che scende da Bric Ortoni (quota 352,6); lungo tale sentiero scendendo in località La Coda sino a quota 324,20 in prossimità della FF.SS. S. Giuseppe da Cairo-Alessandria; da questo punto in linea retta sino al punto iniziale;

Considerato che:

il territorio della Anse del Bormida nei pressi di Piana Crixia è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

e, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidano sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuno pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio delle Anse del Bormida nei pressi di Piana Crixia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio delle Anse del Bormida nei pressi di Piana Crixia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Le Anse del Bormida nei pressi di Piana Crixia, ricadenti nei comuni di Dego, Piana Crixia (provincia di Savona), hanno interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 e sono quindi, sottoposte a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

dal punto quota 291,0 sulla strada statale Colle di Cadibona, in località Roncazzi nel comune di Dego; lungo tale strada,. verso nord, sino all'incrocio con il sentiero che sale a casa Burchella; lungo tale sentiero sino all'intersezione con il confine comunale tra Piana Crixia e Dego (rio Ruggioso); lungo tale confine verso sud sino al rio Scarroni; risalendo tale rio sino all'incrocio con il sentiero che scende da Bric Ortoni (quota 352,6); lungo tale sentiero scendendo in località La Coda sino a quota 324,20 in prossimità della FF.SS. S. Giuseppe di Cairo-Alessandria; da questo punto in linea retta sino al punto iniziale. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie o lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvedreà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopraindicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso dell'Altopiano di Bastia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso dell'Altopiano di Bastia ricadente nel territorio comunale di Cairo Montenotte (Savona) riveste particolare interesse ambientale perché, immediatamente soprastante il centro storico di Cairo Montenotte, conserva l'aspetto tradizionale agricolo, domina l'intera vallata della Bormida di Millesimo ed è dominato a sua volta dai residui del castello Carrettesco.

Tale territorio è così delimitato:

Dalla quota 350 metri s.l.m. sulla strada tra Cairo e chiesa di S. Anna (via S. Anna) lungo la curva di livello di quota 350 metri verso est sino all'incrocio con la strada che congiunge Cairo alla località Bastia. Lungo tale strada sino a quota 370,1, dove interseca un tratturo che scende da Bastia a S. Anna per la massima pendenza, ricollegandosi alla strada tra Cairo e S. Anna (quota 402,1). Da tale punto a quello di partenza lungo la strada per S. Anna.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la pianificazione di tale comprensorio, coordinata con gli altri analoghi che si affacciano sulla Bormida, potrebbe creare un complesso di parchi al servizio dei centri locali, in parte industrializzati, e nello stesso tempo garantire la migliore conservazione dei punti paesisticamente più importanti della val Bormida;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono su tale assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio dell'altopiano di Bastia-Cairo Montenotte (Savona) che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromossione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio dell'Altopiano di Bastia-Cairo Montenotte (Savona), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sua vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territoro da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro inseme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso dell'Altopiano di Bastia, ricadente nel territorio comunale di Cairo Montenotte (Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

Dalla quota 350 metri s.l.m. sulla strada tra Cairo e chiesa di S. Anna (via S. Anna) lungo la curva di livello di quota 350 metri verso est sino all'incrocio con la strada che congiunge Cairo alla località Bastia. Lungo tale strada sino a quota 370,1, dove interseca un tratturo che scende da Bastia a S. Anna per la massima pendenza, ricollegandosi alla strada tra Cairo e S. Anna (quota 402,1). Da tale punto a quello di partenza lungo la strada per S. Anna.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2717)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico dei boschi di Montenotte.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che:

il complesso paesistico dei boschi di Montenotte, ricadente nei comuni di Cairo Montenotte, Pontinvrea, Stella, Savona, Albisola Superiore (provincia di Savona), ha notevole interesse ambientale per la sua vastità e bellezza naturale. In esso si ritrovano, sparsi un po' ovunque, ambienti di bosco ceduo tipico (castagneto, lecceto), ricchi di sorgenti;

Tale zona è così delimitata:

dalla quota di 525 metri s.l.m., battuta sul rio Recrovo ad est di Pra-Sottano, lungo il rio stesso sino alla quota 475 metri lungo la curva di livello di quota 475 verso nord (in riva sinistra sino all'intersezione con il percorso di crinale proveniente dal Bric dell'Uomo Morto; scendendo lungo questo sentiero sino a quota 430,8 soprastante Villa Schiatti di Pra Sottano; da questo punto in linea retta al punto di quota 361,1 battuto nel punto di tangenza tra strada ferrata (linea Savona Fossano) strada di Ferranietta; lungo la massicciata a monte della ferrovia, verso ovest, sino all'incrocio con la strada che dall'Abbazia di S. Pietro conduce alle case Parodi mediante il ponte sulla Bormida di Mallare; lungo tale strada verso sud, sino alla Bormida di Mallare; lungo tale fiume sino alla confluenza del rio Ferranietta; risalendo rio Ferranietta sino al ponte di via Italia, lungo il ponte proseguendo subito a destra lungo la strada Ferranietta sino alla quota 371,4 battuta all'incrocio con il sentiero di crinale proveniente dal Bric Beghina; lungo tale sentiero da quota 371,4 a quota 373,3 e poi quota 450. Lungo la curva di livello di quota 450, verso est sino all'incrocio fra affluente orientale del rio Manchetto e tratturo che sale alle case Beghina. Lungo tale tratturo sino alla casa Beghina, salendo poi all'incrocio con il tratturo proveniente dal monte Pè (quota 572,5) proseguendo poi per il tracciato stradale che unisce i punti a quota 546,7-546,1 lungo il rio Camponuovo e quest'ultimo con il punto a quota 593,7 all'incrocio con il sentiero proveniente dalle cave di Camponuovo; da questo punto lungo il sentiero che sale da quota 593,7 a 641,0 e poi prosegue verso nord sino alla quota 694,0-691,3-682,6-961,4 dove incrocia il sentiero che conduce a Pianellazzo Sottano e Soprano; lungo tale sentiero da quota 691,4 a quota 706,2 dove incrocia il confine fra i comuni di Cairo Montenotte e Dego.

Lungo tale confine sino all'incrocio della strada che collega Porri con Ferriere. Lungo tale strada, verso est sino al punto di intersezione con il rio della Volta ad est della località Ceretta. Da questo punto in linea retta con il punto di quota 591,3 metri battutto sul tornante che conduce da Ferreire alla località Fornasciotti. Da questo punto in linea retta con il punto a quota 700 battuto sul confine tra i comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea al di sotto del Bric Gianchera. Lungo la curva di livello dei 700 metri s.l.m. verso nord e poi est sino all'incrocio con la strada che costeggia il rio Tortona in località Ghincherina; lungo tale strada, verso est, sino alla quota 600; lungo la curva di livello di quota 600 metri s.l.m.; verso sud fino al compluvio del rio Giglio Rosso; lungo tale rio fino alla sua confluenza nel rio Brurè; risalendo il rio Brurè sino all'intersezione con il sentiero che sale da Capizzi al Bric Cascinotto; lungo tale sentiero sino a quota 450 lungo la curva di livello di quota 450 metri s.l.m.; verso est sino al rio Manze affluente del torrente Piantavigna;

Risalendo il rio Manze da quota 450 a quota 725; la curva di livello di quota 725, verso sud sino al confine tra i comuni di Albisola Marina e Savona; lungo tale confine verso sud sino a quota 707,8 sul monte Negino; da questo punto in linea retta sino a prendere la curva di livello di quota 425 s.l.m. sul rio Gallinella; lungo tale curva di livello verso sud-ovest sino ad intersecare il sentiero che collega la Crocetta di monte Ormè con la cima di monte Malpasso; lungo tale sentiero fino a quota 325; da questo punto in linea retta al punto di incrocio tra il rio Canova e la ferrovia di S. Giuseppe di Cairo-Savona; lungo il tracciato di questa ferrovia, verso ovest fino al rio della Carbonera; risalendo il rio della Carbonera e i suoi affluenti rio Burrè e rio dell'Uomo Morto sino a quota 525 metri, lungo la curva di livello di quota 525 metri s.l.m. verso est, sino al punto di partenza del rio Recrovo;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie a lavori che incidano sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico dei Boschi di Montenotte che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico dei boschi di Montenotte possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e achitettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

Il complesso paesistico dei boschi di Montenotte, ricadente nei comuni di Cairo Montenotte, Pontinvrea, Stella, Savona, Albisola Superiore (provincia di Savona), ha interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa;

Tale territorio è così delimitato:

dalla quota di 525 metri s.l.m. battuta sul rio Recrovo ad est di Pra Sottano, lungo il rio stesso sino alla quota 475 metri; lungo la curva di livello di quota 475 verso nord (in riva sinistra) sino all'intersezione con il percorso di crinale proveniente dal Bric dell'Uomo Morto; scendendo lungo questo sentiero sino a quota 430,8 soprastante Villa Schiatti di Pra-Sottano; da questo punto in linea retta al punto di quata 361,1 battuto nel punto di tangenza tra strada ferrata (linea Savona-Fossano) strada di Ferranietta; lungo la massicciata a monte della ferrovia, verso ovest, sino all'incrocio con la strada che dall'Abbazia di S. Pietro conduce alle case Parodi mediante il ponte sulla Bormida di Mallare; lungo tale strada verso sud sino alla Bormida di Mallara; lungo tale fiume sino alla confluenza del rio Ferranietta; risalendo rio Ferranietta sino al ponte di via Italia, lungo il ponte proseguendo subito a destra lungo la strada Ferranietta sino alla quota 371,4 battuta all'incrocio con il sentiero di crinale proveniente dal Bric Beghina; lungo tale sentiero, da quota 371,4 a quota 373,3 e poi quota 450. Lungo la curva di livello di quota 450, verso est sino all'incrocio fra affluente orientale del rio Manchetto e tratturo che sale alle case Beghina. Lungo tale tratturo sino alla casa Beghina, salendo poi all'incrocio con il tratturo proveniente dal Monte Pè (quota 572,5) proseguendo poi per il tracciato stradale che unisce i punti a quota 546,7-546,1 lungo rio Camponuovo e quest'ultimo con il punto a quota 593,7 all'incrocio con il sentiero proveniente dalle cave di Camponuovo; da questo punto lungo il sentiero che sale da quota 593,7 a 641,0 e poi prosegue verso nord sino alla quota 694,0-691,3-982,6-961,4 dove incrocia il sentiero che conduce a Pianellazzo Sottano e Soprano; lungo tale sentiero da quota 691,4 a quota 706,2 dove incrocia il confine tra i comuni di Cairo Montenotte e Dego.

Lungo tale confine sino all'incrocio della strada che collega Porri con Ferriere. Lungo tale strada, verso est sino al punto di intersezione con il rio della Volta ad est della località Ceretta. Da questo punto in linea retta con il punto di quota 591,3 metri battuto sul tornante che conduce da Ferreire alla località Fornasciotti. Da questo punto in linea retta con il punto a quota 700 battuto sul confine tra i comuni di Cairo Montenotte e Pontinvrea al di sotto del Bric Gianchera. Lungo la curva di livello di 700 metri s.l.m. verso nord e poi est sino all'incrocio con la strada che costeggia il rio Tortona in località Ghingherina; lungo tale strada, verso est, sino alla quota 600; lungo la curva di livello quota 600 metri s.l.m.; verso sud fino al compluvio del rio Giglio Rosso; lungo tale rio sino alla confluenza nel rio Brurè; risalendo il rio Brurè sino all'intersezione con il sentiero che sale da Capizzi al Bric Cascinotto; lungo tale sentiero sino a quota 450 lungo la curva di livello di quota 450 metri s.l.m.; verso est sino al rio Manze affluente del torrente Piantavigna.

Risalendo il rio Manze da quota 450 a quota 725; lungo la curva di livello di quota 725, verso sud sino al confine tra i comuni di Albisola Marina e Savona; lungo tale confine verso sud sino a quota 707,8 sul monte Negino; da questo punto in linea retta sino a prendere la curva di livello di quota 425 metri s.l.m. sul rio Gallinella; lungo tale curva di livello verso sud-ovest sino ad intersecare il sentiero che collega la Crocetta di Monte Ormè con la cima di monte Malpasso; lungo tale sentiero fino a quota 325; da questo punto in linea retta al punto di incrocio tra il rio Canova e la ferrovia di S. Giuseppe di Cairo-Savona; lungo il traciato di questa ferrovia, verso ovest fino al rio della Carbonera, risalendo il rio della Carbonera e i suoi affluenti rio Burrè e rio dell'Uomo Morto sino a quota 525 metri, lungo la curva di livello di quota 525 metri s.l.m. verso est, sino al punto di partenza del rio Recrovo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopraindicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Bassa Valle Sansobbia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la Bassa Valle Sansobbia, ricadente nei comuni di Albisola Marina e Albisola Superiore (provincia di Savona, ha particolare interesse ambientale, perché costituisce un complesso paesistico articolato da nuclei abitati ancora integri nella loro configurazione tradizionale e monumenti architettonici (ville rinascimentali, ponte e castello medioevale), che configurano il territorio agricolo a ridosso del torrente Sansobbia e il promontorio di monte Castellaro come un unico organismo territoriale completo nelle diverse colture agricole e naturalistiche.

Tale zona è così delimitata:

lungo la sponda sinistra del torrente Sansobbia dalla foce sino alla linea ferrata; da questo punto lungo la via Sansobbia e la via Salomone sino ad imboccare la Crosa che sale al cimitero di Albisola Marina; lungo tale Crosa (vico della Brigna) sino ad imboccare la strada antistante il cimitero stesso (via Luccoli); lungo tale strada fiancheggiante il parco di Villa Faraggiana proseguendo sino al cimitero di Albisola Superiore; lungo la strada che conduce al cimitero di Albisola Superiore sino all'incrocio con via delle Industrie oltre la carreggiata autostradale; lungo via delle Industrie sino al confine tra i comuni di Albisola Marina e Superiore. Da questo punto seguendo sino alla curva di livello di quota 25 metri s.l.m. la proiezione orizzontale della linea idealmente tesa tra detto punto (quota 12,7) e quello battuto sulla testata di promontorio soprastante la località Grana a quota 103,3; seguendo verso nord la curva di livello di quota 25 metri s.l.m. sino al rio del Legao; dalla confluenza nel Sansobbia del rio Legao in linea retta per la minor distanza alla provinciale Stella-Albisola Superiore; lungo tale strada sino a 200 metri dopo il rio proveniente dalla località Lucieto; da questo limite in linea retta al culmine del monte Pino; dal culmine di monte Pino in linea retta sino all'intersezione tra la curva di livello di quota 25 metri s.l.m. sul versante est del promontorio di monte Pino e la strada proveniente dalla via della Pace; da questo punto lungo la curva di livello sino al punto più vicino al sagrato della chiesa di S. Nicolò; dalla piazza antistante la chiesa di S. Nicolò all'imbocco di via Emilia; lungo via Emilia sino all'incrocio con corso Italia; lungo corso Italia sino al tratto di via della Pace compreso tra piazza Martiri della Libertà e largo N. Gavetti, da qui lungo corso Mazzini sino al confine della Società Autostradale con Villa Gavotti; lungo tale confine fino al rio Basso; lungo la sponda sinistra del rio Basso e poi del torrente Sansobbia sino alla foce nel mare Ligure;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio nonché opere edilizie o lavori, che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della Bassa Valle Sansobbia che comporterebbero nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato » la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della Bassa Valle Sansobbia possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La Bassa Valle Sansobbia, ricadente nei comuni di Albisola Marina e Albisola Superiore (provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

lungo la sponda sinistra del torrente Sansobbia dalla foce sino alla linea ferrata; da questo punto lungo la via Sansobbia e la via Salomone sino ad imboccare la Crosa che sale al cimitero di Albisola Marina; lungo tale Crosa (vico della Brigna) sino ad imboccare la strada antistante il cimitero stesso (via Luccoli); lungo tale strada fiancheggiante il parco di Villa Faraggiana proseguendo sino al cimitero di Albisola Superiore; lungo la strada che conduce al cimitero di Albisola Superiore sino all'incrocio con via delle Industrie oltre la carreggiata autostradale; lungo via delle industrie sino al confine tra i comuni di Albisola Marina e Superiore. Da questo punto seguendo sino alla curva di livello di quota 25 metri s.l.m. la proiezione orizzontale della linea idealmente tesa tra detto punto (quota 12,7) e

quello battuto sulla testata di promontorio soprastante la località Grana quota 103,3; seguendo verso nord la curva di livello di quota 25 metri s.l.m. sino al rio del Legao; dalla confluenza nel Sansobbia del rio Legao in linea retta per la minor distanza alla provinciale Stella-Albisola Superiore; lungo tale strada sino a 200 metri dopo il rio proveniente dalla località Lucieto; da questo limite in linea retta al culmine del monte Pino; dal culmine di monte Pino in linea retta sino all'intersezione tra la curva di livello di quota 25 metri s.l.m. sul versante est del promontorio di monte Pino e la strada proveniente dalla via della Pace; da questo punto lungo la curva di livello sino al punto più vicino al sagrato della chiesa di S. Nicolò; dalla piazza antistante la chiesa di S. Nicolò all'imbocco di via Emilia; lungo via Emilia sino all'incrocio con corso Italia; lungo corso Italia sino al tratto di via della Pace compreso tra piazza Martiri della Libertà e largo N. Gavetti, da qui lungo corso Mazzini fino al confine della Società Autostrade con Villa Gavotti; lungo tale confine fino al rio Basso; lungo la sponda sinistra del rio Basso e poi del torrente Sansobbia sino alla foce nel mar Ligure.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopra indicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2719)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure ricadente nei comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure (provincia di Savona), riveste particolare interesse paesistico e ambientale, perché contempla il litorale roccioso ivi esistente e facente capo ai parchi di Villa Balbi e pineta Bottini che si aprono sul mare con visuali suggestive della costa ligure. Nel suo insieme la piccola zona annovera i più diversi aspetti tipici della Liguria, la spiaggia rocciosa e quella sabbiosa, la pianura in parte stepposa e in parte coltivata e le pinete mediterranee, complessi architettonici di rilevante interesse storico-artistico.

Tale zona è così delimitata:

lungo il molo antistante Villa Balbi, proseguendo per via Balbi sino alla s.s. n. 1, lungo questa verso est sino all'incrocio con la via « al mare »; lungo questa proseguendo in linea retta sino al soprastante corso Poggi; lungo corso Poggi, verso est, sino alla s.s. n. 1 (imbocco orientale della galleria di capo Torre); lungo la s.s. n. 1 verso est sino al rio Lorio; lungo tale rio per circa 130 metri; dall'incrocio con la s.s. n. 1 nell'incrocio di strade vicinali a quota 4,3 metri; da questo punto al punto di quota 50 metri s.l.m. battuto sulla strada per Cassisi in prossimità del Parco comunale di Pineta Bottini; da qui in linea retta alla quota di 5 metri s.l.m. battuta sulla s.s. n. 1 sul lato opposto del promontorio di Pineta Bottini; lungo l'Aurelia sino alla curva dell'ex passaggio a livello già situato a ponente dell'abitato di Celle Ligure; da questo punto in linea retta per la minore distanza alla battigia del mare; lungo la battigia verso ponente sino al punto iniziale del molo di Villa Balbi;

Considerato che:

la zona indicata è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La fascia costiera tra Albisola Superiore e Celle Ligure, ricadente nei comuni di Albisola Superiore e Celle Ligure (provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

lungo il molo antistante Villa Balbi, proseguendo per via Balbi sino alla s.s. n. 1, lungo questa verso est sino all'incrocio con la via « al mare »; lungo questa, proseguendo in linea retta sino al soprastante corso Poggi; lungo corso Poggi, verso est, sino alla s.s. n. 1 (imbocco orientale della galleria di capo Torre); lungo la s.s. n. 1 verso est sino al rio Lorio; lungo tale rio per circa 130 metri; dall'incrocio con la s.s. n. 1 nell'incrocio di strade vicinali a quota 4,3 metri; da questo punto al punto di quota 50 metri s.l.m. battuto sulla strada per Cassisi in prossimità del Parco comunale di Pineta Bottini; da qui in linea retta alla quota di 5 metri s.l.m. battuta sulla s.s. n. 1 sul lato opposto del promontorio di Pineta Bottini; lungo l'Aurelia sino alla curva dell'ex passaggio a livello già situato a ponente dell'abitato di Celle Ligure; da questo punto in linea retta per la minore distanza alla battigia del mare; lungo la battigia verso ponente sino al punto iniziale del molo di Villa Balbi.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopra indicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2720)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Ciappe e del Bricco Cannone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona delle Ciappe e del Bricco Cannone ricadente nei comuni di Stella, Pontinvrea (provincia di Savona) riveste notevole interesse ambientale, geologico e paleontologico essendo caratterizzata dalla presenza di una scogliera fossile dell'oligocene superiore (stampiano), da importanti livelli fossili, a monte del torrente Sansobbia e da una caratteristica erosione calanchiva. L'area alberata a bosco ceduo è presidiata da fortificazioni militari che ne sottolineano l'importanza strategica e quindi storica.

Tale zona è così delimitata:

ovest: a partire dal tornante, presso la quota 374,8, della salita del colle del Giovo, sulla s.s. del Sassello, fino all'intersezione, sul lato est di detta strada, con l'isometrica 500;

nord: l'isometrica 500 fino ad incontrarsi con il confine comunale tra Stella e Pontinvrea; detto confine fino ad intersecare l'isometrica 575;

est/sud: isometrica 575 fino ad incrociare l'affluente di destra del torrente Sansobbia che scende dalla località Campi delle Olive, detto affluente fino alla sua confluenza nel Sansobbia, torrente Sansobbia fino ad intersecare il prolungamento della tangente al tornante di partenza del confine ovest che passa sul filo dello spigolo nord del fabbricato esistente ad est dello stesso tornante, presso la quota 374,8; detta linea fino a ricongiungersi con il punto di partenza della perimetrazione del fianco ovest;

Considerato che:

la zona indicata è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona in questione presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona delle Ciappe e del Bricco Cannone che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona delle Ciappe e del Bricco Cannone, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona delle Ciappe e del Bricco Cannone ricadente nei comuni di Stella, Pontinvrea (provincia di Savona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

ovest: a partire dal tornante, presso la quota 374,8, della salita del colle del Giovo, sulla s.s. del Sassello, fino all'intersezione, sul lato est di detta strada, con l'isometrica 500;

nord: l'isometrica 500 fino ad incontrarsi con il confine comunale tra Stella e Pontinvrea; detto confine fino ad intersecare l'isometrica 575;

est/sud: isometrica 575 fino ad incrociare l'affluente di destra del torrente Sansobbia che scende dalla località Campi delle Olive, detto affluente fino alla sua confluenza nel Sansobbia, torrente Sansobbia fino ad intersecare il prolungamento della tangente al tornante di partenza del confine ovest che passa sul filo dello spigolo nord del fabbricato esistente ad est dello stesso tornante, presso la quota 374,8; detta linea fino a ricongiungersi con il punto di partenza della perimetrazione del fianco ovest.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopra indicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2739)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della zona nella piana della Badia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona della piana della Badia, ricadente nel territorio comunale di Tiglieto (Genova), riveste particolare interesse ambientale perché per la sua posizione, di incantevole bellezza e vastità di orizzonti, costituisce, per la vegetazione secolare, i grandi boschi (un tempo proprietà della vicina Badia) e le praterie che si estendono improvvise all'intorno di essi, un complesso paesistico di grande valore estetico perfettamente definito, dove la rara opera dell'uomo è realizzata in sincronia con quella della natura.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: a partire dalla sua intersezione con l'isometrica 500, corso del rio Romito fino alla sua confluenza nel rio delle Rocche; breve tratto di detto rio fino al suo incontro con la strada provinciale Tiglieto-Olbicella;

nord: strada provinciale Tiglieto-Olbicella fino al bivio, di quota 404,5, con la via Marconi;

est: strada provinciale n. 1 di S. Gottardo fino ad incrociare l'isometrica 500;

sud: isometrica 500 fino al ricongiungersi con il punto di partenza della perimetrazione del fianco ovest;

Considerato che:

l'area sopra descritta è già, solo parzialmente, sottoposta alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del punto 1) del decreto ministeriale 21 settembre 1984;

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona costituisce, per la vegetazione secolare, i grandi boschi e le praterie che si estendono improvvise all'intorno di essi, un complesso paesistico di grande valore estetico dove la rara opera dell'uomo è realizzata in sincronia con quella della natura;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della piana della Badia-Tiglieto (Genova) che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona della piana della Badia-Tiglieto (Genova), possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico della zona nella piana della Badia, ricadente nel territorio comunale di Tiglieto (Genova), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: a partire dalla sua intersezione con l'isometrica 500, corso del rio Romito fino alla sua confluenza nel rio delle Rocche; breve tratto di detto rio sino al suo incontro con la strada provinciale Tiglieto-Olbicella;

nord: strada provinciale Tiglieto-Olbicella fino al bivio di quota 404,5 con la via Marconi;

est: strada provinciale n. 1 di S. Gottardo fino ad incrociare l'isometrica 500;

sud: isometrica 500 fino al ricongiungersi con il punto di partenza della perimetrazione del fianco ovest.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2740)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Piani di Masone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona dei Piani di Masone, sita nel comune di Masone (Genova), è di notevole interesse per la presenza lungo il corso del rio Vezzullo, della chiesa medioevale di S. Maria della Vezzulla, in una verde e suggestiva cornice.

La zona costituisce, per la folta vegetazione e le caratteristiche geo-morfologiche dell'insieme, un complesso di grande valore estetico perfettamente definito.

Tale zona è così delimitata:

nord: corso del rio Vezzullo dalla confluenza col torrente Stura fino all'incrocio con la linea di divisione tra la provincia di Genova ed il Piemonte;

est: linea di confine tra la provincia di Genova ed il Piemonte dall'incrocio con il rio Vezzullo fino al punto di incontro con il torrente Stura e il territorio del comune di Mele;

sud: corso del torrente Stura;

ovest: corso del torrente Stura fino alla confluenza con il rio Vezzullo;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona dei Piani di Masone che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona dei Piani di Masone, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge numero 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sovraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona dei Piani di Masone, sita nel comune di Masone (Genova), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

nord: corso del rio Vezzullo dalla confluenza col torrente Stura fino all'incrocio con la linea di divisione tra la provincia di Genova ed il Piemonte;

est: linea di confine tra la provincia di Genova ed il Piemonte dall'incrocio con il rio Vezzullo fino al punto di incontro con il torrente Stura e il territorio del comune di Mele;

sud: corso del torrente Stura;

ovest: corso del torrente Stura fino alla confluenza con il rio Vezzullo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copria della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Masone e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2741)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di punta Martin e dei Piani di Praglia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio di Punta Martin e dei Piani di Praglia, ricadente nei comuni di Mele, Genova (Voltri-Pegli), Ceranesi, Campomorone (provincia di Genova), riveste particolare interesse paesistico per la sua posizione che, dalle spalle del Santuario dell'Acquasanta, già vincolato con decreto ministeriale 20 dicembre 1963, comprende il crinale montano che si osserva dal mare di Voltri, all'estremità occidentale del comune di Genova, e si estende all'altopiano, retrostante, dei « Piani di Praglia ».

La zona costituisce, per la vegetazione secolare, le caratteristicre geologiche di natura dolomitica e le forme singolari della Punta Martin, le grandi praterie quasi disabitate e i laghi contornati da boschi ubicati alle spalle del crinale che si osserva dal mare, un complesso di grande valore estetico perfettamente definito mentre, nelle visuali dal mare, diventa un fondale paesistico essenziale per garantire una cornice verde all'insieme edificato in tempi recenti nella zona più a valle sulle colline di Genova-Palmaro.

Tale territorio è così delimitato:

nord: linea di confine tra la provincia di Genova e la provincia di Alessandria dal monte delle Figne al monte Lecco sino alla sorgente del rio delle Gambette;

est: rio delle Gambette poco dopo il monte Lecco sino alla confluenza col rio d'Iso, indi il rio d'Iso fino alle spalle di Isoverde, al punto di incontro col percorso di crinale che porta a « Casa Guzzano » e quindi al Bricco di Guana. Di qui, lungo il suddetto percorso fino al Bricco di Guana e al Bricco Roncasci a quota 900, sino alla linea di confine tra i comuni di Campomorone e Ceranesi. Breve tratto di percorso lungo il suddetto confine sino al punto di incontro con la via di crinale per il Prato del Gatto che si segue fino alla sommità (metri 834) da dove si costeggia il torrente che lì nasce sino alla confluenza col rio S. Martino. Di qui il rio S. Martino fino alla confluenza con rio Mavassa fino alla sorgente a quota 801. Da questa vetta il percorso di crinale, brevissimo, che congiunge quota 801 con la linea di confine tra il comune di Genova e il comune di Ceranesi. Si segue questa linea sino al monte Proralado. Di qui si segue il percorso di crinale che segue la curva di livello in quota 900 e, attraverso il piano Gandolfi, si porta, tenendosi sempre in quota, sul monte Fontanabuona (metri 956);

sud: dal monte Fontana Buona, la linea di crinale che da quota 956 del monte Fontana Buona, attraverso il monte Cuccio, scende a quota 727 da dove prosegue a quota 700 sino ad incontrare la sorgente del Rio Condotti. Di qui il corso del rio Condotti sino ad incontrare la quota « 500 » che viene percorsa, risalendo sino ad arrivare al rio Baiardetto.

Di qui si segue il corso del rio fino alla confluenza col torrente Acquasanta dove passa la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele;

ovest: il corso del torrente Acquasanta e poi del rio Martino dalla confluenza del rio Baiardetto sino al « Prato d'Erino », seguendo, nella parte alta del rio Martino, la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele. Dal Prato d'Erino, brevissimo percorso congiungente le linee di confine tra i comuni di Genova e Mele, e Masone e Mele. Raggiunto questo punto si segue la linea di divisione tra Mele e Masone finché questa non interseca il confine tra le province di Genova ed Alessandria. Da questo punto fino al monte delle Figne si segue la linea di confine tra le province di Genova e Alessandria.

Considerato che:

il territorio della zona di Punta Martin e dei Piani di Praglia, come sopra delimitato, è, solo in parte, sottoposto alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra delimitato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985, ha riferito che:

il territorio in questione presenta particolare valore ambientale e paesaggistico con numerosi punti di belvedere accessibili al pubblico;

ogni modifica dell'assetto del territorio, nonché attività edilizie o lavori che incidono su tale assetto, sono pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della zona di Punta Martin e dei Piani di Praglia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della zona di Punta Martin e dei Piani di Praglia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via caute-

lare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio della zona di punto Martin e dei Piani di Praglia, ricadente nei comuni di Mele, Genova (Voltri-Pegli), Ceranesi, Campomorone (provincia di Genova), ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: linea di confine tra la provincia di Genova e la provincia di Alessandria dal monte delle Figne al monte Lecco sino alla sorgente del rio delle Gambette;

est: rio delle Gambette poco dopo il monte Lecco sino alla confluenza col rio d'Iso, indi il rio d'Iso fino alle spalle di Isoverde, al punto di incontro col percorso di crinale che porta a « Casa Buzzano » e quindi al Bricco di Guana. Di qui, lungo il suddetto percorso fino al Bricco di Guana e al Bricco Roncasci a quota 900, sino alla linea di confine tra i comuni di Campomorone e Ceranesi. Breve tratto di percorso lungo il suddetto confine sino al punto di incontro con la via di crinale per il Prato del Gatto che si segue fino alla sommità (metri 834) da dove si costeggia il torrente che lì nasce sino alla confluenza col rio S. Martino. Di qui il rio S. Martino fino alla confluenza col rio Mavassa fino alla sorgente a quota 801. Da questa vetta il percorso di crinale, brevissimo, che congiunge quota 801 con la linea di confine tra il comune di Genova e il comune di Ceranesi. Si segue questa linea sino al monte Proralado. Di qui si segue il percorso di crinale che segue la curva di livello di quota 900 e, attraverso il piano Gandolfi, si porta, tenendosi sempre in quota, sul monte Fontana Buona (metri 956);

sud: dal monte Fontana Buona, la linea di crinale che da quota 956 del monte Fontana Buona, attraverso il monte Cuccio, scende a quota 727 da dove prosegue a quota 700 sino ad incontrare la sorgente del rio Condotti. Di qui il corso del rio Condotti sino ad incontrare la quota « 500 » che viene percorsa, risalendo sino ad arrivare al rio Baiardetto. Di qui si segue il corso del rio fino alla confluenza col torrente Acquasanta dove passa la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele;

ovest: il corso del torrente Acquasanta e poi del rio Martino dalla confluenza del rio Baiardetto sino al « Prato d'Erino », seguendo, nella parte alta del rio Martino, la linea di confine tra i comuni di Genova e Mele. Dal Prato d'Erino, brevissimo percorso congiungente le linee di confine tra i comuni di Genova e Mele e Masone e Mele. Raggiunto questo punto si segue la linea di divisione tra Mele e Masone finché questa non interseca il confine tra le province di Genova ed Alessandria. Da questo punto fino al monte delle Figne si segue la linea di confine tra le province di Genova e Alessandria.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2742)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello della Pietra nella valle del torrente Vobbia.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona del Castello della Pietra nella valle del torrente Vobbia, sita nei comuni di Vobbia, Crocefieschi, Busalla, Ronco Scrivia, è di notevole interesse per la sua particolare posizione lungo la valle del torrente Vobbia, per la conformazione suggestiva e affascinante delle sue rocce, che si gettano a picco sul torrente Vobbia formando un canalone di singolare bellezza su cui si erge, al centro, quasi un nido d'aquila, il Castello della Pietra difficilmente accessibile anche a piedi.

La zona costituisce, nel suo insieme, anche per la vegetazione secolare che la caratterizza, un bene di grande valore estetico perfettamente definito con caratteristiche omogenee sia naturali che abitative.

Tale zona è così delimitata:

nord: linea di confine seguendo il percorso di crinale tra il comune di Ronco Scrivia e il comune di Isola del Cantone a partire dalla quota 600 presso le

« Rocche Ciapazze », poi linea di confine tra i comuni di Isola del Cantone e Busalla e quindi tra Isola e Vobbia sino al Bricco delle Camere;

est: dal Bricco delle Camere, linea di confine tra la provincia di Genova e quella di Alessandria sino all'incrocio di questa con il rio del Casce quindi il rio del Casce sino alla confluenza col torrente Vallenzona;

sud: torrente Vallenzona-Vobbia dal punto di incontro del rio del Casce con il torrente Valle Crosa, quindi il percorso del torrente Vallecrosa fino alla sorgente. Di qui percorso di crinale in comune di Crocefieschi fino ad arrivare a quota 845 alla « Casa del Cadè », punto di incontro ortogonale, tra questo percorso e la linea di confine che separa il comune di Crocefieschi da quello di Busalla. Proseguimento da questo punto, lungo lo stesso crinale, ora in comune di Busalla, verso il « Bricco del Cadè » e il « Bricco dell'Isola Bassa » sino a raggiungere, alle spalle dell'abitato di « Semino » il rio delle Cappe. Di qui, per un piccolo tratto, il rio del Molino, sino ad incrociare il percorso di crinale che porta rapidamente alla « Cappella » e alla « Rocca della Bastia », dove passa la linea di confine tra il comune di Busalla e quello di Ronco Scrivia;

ovest: dalla Rocca della Bastia, in comune di Ronco Scrivia, la strada comunale per Pietrafraccia, quindi il rio Picagna fino all'incrocio con la strada comunale per Minceto. Di qui la strada per Minceto, poi il rio Nebarche dalla sorgente fino alla confluenza col rio delle Scabbie che si risale sino alla quota 600. Di qui, lungo la curva di livello « 600 », per breve tratto, sino alle Rocche Ciapazze, punto di incontro con la linea di confine tra il comune di Ronco Scrivia e il comune di Isola del Cantone.

Considerato che il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); e, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del Castello della Pietra nella valle del torrente Vobbia che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio zona del Castello della Pietra nella valle del torrente Vobbia, sito nei comuni di Vobbia, Crocefieschi, Busalla, Ronco Scrivia, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del Castello della Pietra nella valle del torrente Vobbia, sita nei comuni di Vobbia, Crocefieschi, Busalla e Ronco Scrivia, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

nord: linea di confine seguendo il percorso di crinale tra il comune di Ronco Scrivia e il comune di Isola del Cantone a partire dalla quota 600 presso le « Rocche Ciapazze », poi linea di confine tra i comuni di Isola del Cantone e Busalla e quindi tra Isola e Vobbia sino al Bricco delle Camere;

est: dal Bricco delle Camere linea di confine tra la provincia di Genova e quella di Alessandria sino all'incrocio di questa con il rio del Casce quindi il rio del Casce sino alla confluenza col torrente Vallenzona;

sud: torrente Vallenzona-Vobbia dal punto di incontro del rio del Casce con il torrente Valle Crosa, quindi il percorso del torrente Valle Crosa fino alla sorgente. Di qui il percorso di crinale in comune di Crocefieschi fino ad arrivare a quota 845 alla « Casa del Cadè », punto di incontro ortogonale, tra questo percorso e la linea di confine che separa il comune di Crocefieschi da quello di Busalla. Proseguimento da questo punto, lungo lo stesso crinale, ora in comune di Busalla, verso il « Bricco del Cadè » e il « Bricco dell'Isola Bassa » sino a raggiungere, alle spalle dell'abitato di « Semino » il rio delle Cappe. Di qui, per un piccolo tratto, il rio del Molino, sino ad incrociare il percorso di crinale che porta rapidamente alla « Cappella » e alla « Rocca della Bastia », dove passa la linea di confine tra il comune di Busalla e quello di Ronco Scrivia;

ovest: dalla Rocca della Bastia, in comune di Ronco Scrivia, la strada comunale per Pietrafraccia, quindi il rio Picagna sino all'incrocio con la strada comunale per Minceto. Di qui la strada per Minceto, poi il rio Nebarche dalla sorgente fino alla confluenza col rio delle Scabbie che si risale sino alla quota 600. Di qui,

lungo la curva di livello « 600 », per breve tratto, sino alle Rocche Ciapazze, punto di incontro con la linea di confine tra il comune di Ronco Scrivia e il comune di Isola del Cantone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2743)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Carmo-Savignone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona del monte Carmo-Savignone, compresa integralmente nel comune di Savignone (Genova) costituisce un complesso di grande interesse ambientale per la singolarità geologica ed estetica dei gruppi montagnosi compresi nel suo perimetro, subito alle spalle del centro di Savignone.

L'insieme si presenta come un complesso ambientale-paesistico perfettamente definito, sfondo naturale alle visuali dal basso delle belle ampie valli di Savignone e Nenno.

Tale territorio è così delimitato:

nord: linea di confine tra il comune di Savignone e i comuni di Busalla (a partire dall'incrocio con il rio Rivassa) e Crocefieschi sino al punto di incontro di quest'ultima con la strada provinciale Savignone-Sorrivi-Crocefieschi;

est: strada provinciale Crocefieschi-Sorrivi-Savignone;

sud: strada provinciale Crocefieschi-Sorrivi-Savignone fino all'incrocio di questa con il rio Maggione, indi lungo il rio Maggione risalendo fino a quota 600;

ovest: dal rio Maggione mantenendosi in quota lungo la curva di livello a metri 600, passando dal castello sopra Savignone sino ad incrociare il rio Rivassa;

Considerato che:

la zona indicata è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona montana presenta un complesso ambientale paesistico perfettamente definito e che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché attività edilizie e lavori che incidono su tale assetto, sono pregiudizievoli ai valori ambientali della zona sopracitata, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Carmo-Savignone che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del monte Carmo-Savignone, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore dei beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del monte Carmo-Savignone, compresa integralmente nel comune di Savignone (Genova), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale area è così delimitata:

nord: linea di confine tra il comune di Savignone e i comuni di Busalla (a partire dall'incrocio con il rio Rivassa) e Crocefieschi sino al punto di incontro di quest'ultima con la strada provinciale Sovignone-Sorrivi-Crocefieschi;

est: strada provinciale Crocefieschi-Sorrivi-Savignone;

sud: strada provinciale Crocefieschi-Sorrivi-Savignone fino all'incrocio di questa con il rio Maggione, indi lungo il rio Maggione risalendo fino a quota 600;

ovest: dal rio Maggione mantenendosi in quota lungo la curva di livello a metri 600; passando dal castello sopra Savignone sino al incrociare il rio Rivassa.

In tale territorio sono vietate fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 289 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2744)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di monte Esoli.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che:

il complesso paesistico di monte Esoli, ricadente nei comuni di Recco, Camogli, S. Margherita Ligure e Rapallo (provincia di Genova), riveste un grande valore paesistico ed ambientale essendo la naturale prosecuzione del promontorio di Portofino, già tutelato dal piano territoriale paesistico.

Il promontorio non può, infatti, essere disgiunto dalla dorsale appenninica che, alle spalle si eleva nei monti Caravagli, Ampola, Esoli e Ruta, da cui si godono panorami di eccezionale bellezza. Nei crinali la vegetazione crea zone diversissime con l'alternanza di boschi, colture, fino a giungere ad alcuni esempi incontaminati di macchia mediterranea. Nell'ambito di questo settore gli insediamenti abitativi caratteristici rivestono particolari valori estetici e tradizionali, siano essi unità abitative sparse o nuclei localizzati su antichi percorsi (Ruta-S. Martino di Noceto e S. Maria del Campo).

La zona è così delimitata:

per il comune di Recco:

sud: confine comunale di Camogli - via Aurelia

ovest: dalla via Aurelia lungo il rio Treganega fino alla quota 125, prosegue sulla isometrica 125 verso nord-ovest, fino al rio Vescina, risalendo con lo stesso (anche confine comunale) fino al monte Caravagli

est: confine comunale di Rapallo, fino alla sommità del monte Esoli;

per il comune di Camogli:

nord: confine comunale di Recco e Rapallo, torrente S. Maria

est: rio Bana e confine comunale di Rapallo e S. Margherita

sud: via Aurelia;

per il comune di S. Margherita:

nord: confine comunale di Rapallo

sud: via S. Gioacchino e via Aurelia

ovest: confine comunale di Camogli;

per il comune di Rapallo:

nord: sentiero di Crinale che collega il monte Caravagli con il monte Orsa, si scende con lo stesso fino alla isometrica 225, fino al rio Casalino e alla strada comunale, proseguendo lungo la stessa verso ovest, fino al rio Tangon e con questo fino alla confluenza con il torrente S. Maria che si percorre fino al primo ponte a valle dell'impianto acquedotto del Tigullio.

est: da qui si risale il sentiero di crinale, attraverso il bosco Chiosa, seguendo quindi la linea ideale che si congiunge alla biforcazione tra la via Aurelia e via Costa dei Merelli

sud: via Aurelia occidentale, confine comunale di S. Margherita

ovest: confine comunale di Camogli e confine comunale di Recco.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il comprensorio riveste un grande valore paesistico ed ambientale essendo la naturale prosecuzione del promontorio di Portofino e che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori, possano essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area suddetta, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio facente parte del complesso paesistico di monte Esoli che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio facente parte del complesso paesistico di monte Esoli, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico di monte Esoli, ricadente nei comuni di Recco, Camogli, S. Margherita Ligure e Rapallo (provincia di Genova), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

per il comune di Recco:

sud: confine comunale di Camogli-via Aurelia;

ovest: dalla via Aurelia lungo il rio Treganega fino alla quota 125, prosegue sulla isometrica 125, verso nord-ovest, fino al rio Vescina, risalendo con lo stesso (anche confine comunale) fino al monte Caravagli;

est: confine comunale di Rapallo, fino alla sommità del monte Esoli;

per il comune di Camogli:

nord: confine comunale di Recco e Rapallo, torrente S. Maria;

est: rio Bana e confine comunale di Rapallo e S. Margherita;

sud: via Aurelia;

per il comune di S. Margherita:

nord: confine comunale di Rapallo;

sud: via S. Gioacchino e via Aurelia;

ovest: confine comunale di Camogli;

per il comune di Rapallo:

nord: sentiero di crinale che collega il monte Caravaghi con il monte Orsa, si scende con lo stesso fino alla isometrica 225, fino al rio Casalino e alla strada comunale, proseguendo lungo la stessa verso ovest, fino al rio Tangon e con questo fino alla confluenza con il torrente S. Maria che si percorre fino al primo ponte a valle dell'impianto acquedotto del Tigullio;

est: da qui si risale il sentiero di crinale, attraverso il bosco Chiosa, seguendo quindi la linea ideale che si congiunge alla biforcazione tra la via Aurelia e via Costa dei Merelli;

sud: via Aurelia occidentale, confine comunale di S. Margherita;

ovest: confine comunale di Camogli e confine comunale di Recco.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici della Liguria provvederà a copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici di ciascuno dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2745)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del monte Antola-Alta Valbrevenna-Propata.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona del monte Antola-Alta Valbrevenna-Propata, sita nei comuni di Valbrevenna-Propata-Fascia, è di notevole interesse per la vastità e bellezza delle valli e dei crinali montani, gravitanti intorno al monte Antola, ai limiti della provincia di Genova verso il Piemonte. Nel complesso la zona, selvaggia e poco abitata, e di grande valore estetico e tradizionale; dove l'opera dell'uomo è realizzata in perfetta fusione con quella della natura. L'insieme si presenta pertanto come un bene ambientale-paesistico perfettamente definito con caratteristiche omogenee di tipo naturale e abitative sia nelle valli ad occidente che in quelle a oriente del monte Antola come i nuclei di Lavazzuoli e Piancassina entrambi frazioni di Valbrevenna. In tali centri si osserva la maggioranza degli edifici coperti da tetti di paglia, caratteristica montana alpina ormai quasi scomparsa in Liguria, che avvicina questi abitati ad altri piccoli centri della montagna ligure di ponente presso il confine francese in zona di cultura occitana.

La zona è così delimitata:

nord: crinale dividente il comune di Valbrevenna con il comune di Vobbia dal monte Cugnoi al monte Buio, indi crinale dividente la provincia di Genova da quella di Alessandria passando per il monte Antola fino al punto di incrocio con la linea di confine tra il comune di Gorreto e il comune di Fascia;

est: linea di confine tra il comune di Gorreto e il comune di Fascia fino all'incrocio col percorso di crinale che porta alla « Casa del Romano » e alla cappella « Tre Croci » in comune di Fascia, quindi il percorso di crinale suddetto fino ad incrociare la linea di confine tra il comune di Propata e quello di Fascia, proseguimento lungo questa linea e suo naturale avanzamento lungo il confine tra il comune di Propata e il comune di Rondanina sino ad incrociare la linea di divisione con il comune di Torriglia;

sud: linea di confine tra il comune di Propata e il comune di Torriglia, crinale di divisione lungo la « Costa della Gallina » e il monte Liprando tra i comuni di Valbrevenna e quelli di Torriglia prima e Montoggio poi, sino al monte Castelletto;

ovest: dal monte Castelletto, lungo il rio dei Ronchi, sino alla confluenza di questo nel torrente Brevenna, torrente Brevenna per un breve tratto, quindi Rio della Maglia dalla confluenza nel torrente Brevenna fino al monte Cugnoi;

Considerato che il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); e pertanto necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Antola-Alta Valbrevenna-Propata che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione della finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona del monte Antola-Alta Valbrevenna-Propata, sita nei comuni di Valbrevenna, Propata e Fascia, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

nord: crinale dividente il comune di Valbrevenna con il comune di Vobbia dal monte Cugnoi al monte Buio, indi crinale dividente la provincia di Genova da quella di Alessandria passando per il monte Antola sino al punto di incrocio con la linea di confine tra il comune di Gorreto e il comune di Fascia;

est: linea di confine tra il comune di Gorreto e il comune di Fascia fino all'incrocio col percorso di crinale che porta alla « Casa del Romano » e alla Cappella « Tre Croci » in comune di Fascia, quindi il percorso di crinale suddetto sino ad incrociare la linea di confine tra il comune di Propata e quello di Fascia, proseguimento lungo questa linea e suo naturale avanzamento lungo il confine tra il comune di Propata e il comune di Rondanina sino ad incrociare la linea di divisione con il comune di Torriglia;

sud: linea di confine tra il comune di Propata e il comune di Torriglia, crinale di divisione lungo la « Costa della Gallina » e monte Liprando tra i comuni di Valbrevenna e quelli di Torriglia prima e Montoggio poi, sino al monte Castelletto;

ovest: dal monte Castelletto lungo il rio dei Ronchi, sino alla confluenza di questo nel torrente Brevenna, torrente Brevenna per un breve tratto, quindi rio della Maglia dalla confluenza nel torrente Brevenna fino al monte Cugnoi.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni predetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2746)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Alpe-Varni.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

la zona di Alpe-Varni, sita nel territorio del comune di Gorreto, è di notevole interesse per la sua grande bellezza naturale; posta ai limiti tra la provincia di Genova e il Piemonte e l'Emilia, è intimamente legata all'area gravitante intorno al monte Antola il cui crinale principale partendo da questa vetta forma linea dividente, anche qui, tra la zona in esame e le altre due regioni. L'insieme si presenta come un bene ambientale-paesistico perfettamente definito di grande valore estetico e tradizionale formato dai due soli nuclei abitati compresi nella zona: le frazioni di Gorreto, Alpe e Varni, composte da abitazioni caratteristiche della montagna ligure, perfettamente inserite nel contesto naturale.

Tale zona è così delimitata:

nord: crinale dividente la provincia di Genova dalla provincia di Piacenza;

est: crinale dividente la provincia di Genova dalla provincia di Piacenza fino a raggiungere la confluenza del fosso Lamerizzo con il torrente Terenzo, quindi il fosso Lamerizzo sino alla sorgente, indi il percorso di crinale fino a quota metri 1139;

sud: percorso di crinale collegante l'abitato di Fontanarossa alla costa del Fresco, da quota 1139 fino a raggiungere la linea di confine tra il comune di Gorreto e il comune di Fascia, quindi la linea di confine tra i suddetti comuni sino al punto di incrocio di questa con il limite provinciale tra Genova e Alessandria;

ovest: limite tra la provincia di Genova e Alessandria;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

— è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

— ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Alpe-Varni che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio di Alpe-Varni, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerato singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) la zona di Alpe-Varni, sita nel comune di Gorreto, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

nord: crinale dividente la provincia di Genova dalla provincia di Piacenza;

est: crinale dividente la provincia di Genova dalla provincia di Piacenza fino a raggiungere la confluenza del Fosso Lamerizzo con il torrente Terenzo, quindi il Fosso Lamerizzo sino alla sorgente, indi il percorso di crinale fino a quota metri 1139;

sud: percorso di crinale collegante l'abitato di Fontanarossa alla Costa del Fresco, da quota 1139 fino a raggiungere la linea di confine tra il comune di Gorreto e il comune di Fascia, quindi la linea di confine tra i suddetti comuni sino al punto di incrocio di questa con il limite provinciale tra Genova e Alessandria;

ovest: limite tra la provincia di Genova e Alessandria.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Gorreto e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2747)

DECRETO 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della frazione di Roccatagliata.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n .1497 ed il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico della frazione di Roccatagliata, sito nel comune di Neirone, è di notevole interesse.

Tale territorio, già feudo dei Fieschi, posto sulle pendici del monte Bocco risulta testimonianza e bell'esempio di urbanistica rurale della vallata di Fontanabuona che, con le circostanti sistemazioni terrazzate delle parti coltivate, costituisce un quadro ambientale di notevole valore, che evidenzia e caratterizza la linea di crinale.

Tale complesso è così delimitato:

ovest-nord: dalla biforcazione dei torrenti Rissuello e il torrente Serre Bei della Crosa si prosegue con quest'ultimo verso nord fino alla diramazione con il torrente Beo delle Cascine, percorrendo quest'ultimo sino alla quota 875, sulla stessa isometrica si raggiunge il torrente Beo della Biula;

est-sud: torrente Beo della Biula e torrente Rissuello che si ricongiunge al punto di partenza;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono esser pegiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della frazione di Roccatagliata che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate.

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico della frazione di Roccatagliata, sito nel comune di Neirone, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

ovest-nord: dalla biforcazione dei torrenti Rissuello e il torrente Serre Bei della Crosa si prosegue con quest'ultimo verso nord fino alla diramazione con il torrente Beo delle Cascine, percorrendo quest'ultimo sino alla quota 875, sulla stessa isometrica si raggiunge il torrente Beo della Biula.

est-sud: torrente Beo della Biula e torrente Rissuello che si ricongiunge al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Neirone e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2774)

DECRETO 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico dei nuclei di Farcossino e Siestri.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico dei nuclei di Farcossino e Siestri, ricadente nel comune di Neirone (provincia di Genova) costituisce un complesso paesistico di notevole interesse estetico e tradizionale, comprendente l'area collinare entro cui sono inseriti i nuclei di Farcossino e Siestri: l'abitato di Farcossino disposto « a scaletta » ed il piccolo agglomerato di Siestri arroccato sulle pendici del grande monte Lavagnola già nominato da Dante, offrono un tipico esempio di architettura rustica adattata all'ambiente e sono punti panoramici sulla valle Fontanabuona di singolare bellezza.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: biforcazione fra il rio Novelli ed il torrente Sestri che si risale fino ad intersecare la quota 700;

nord: da tale quota si risale, verso est, il rio che raggiunge la quota 900 che si percorre fino al torrente Serre Bea della Ciosa;

est: si prosegue con detto torrente fino al fosso che risale la località Cugnetti;

sud: con detto fosso si raggiunge la quota 825 sulla cui isometrica in direzione sud e quindi ovest, si interseca il rio Novelli che si percorre scendendo, fino a ricongiungersi alla biforcazione del torrente Siestri;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra indicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo estetico e tradizionale con punti panoramici di singolare bellezza;

opere edilizie o lavori, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico dei nuclei di Farcossino e Siestri che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico dei nuclei di Farcossino e Siestri, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste

dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2 del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico dei nuclei di Farcossino e Siestri, ricadente nel comune di Neirone (provincia di Genova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: biforcazione fra il rio Novelli ed il torrente Sestri che si risale fino ad intersecare la quota 700;

nord: da tale quota si risale, verso est, il rio che raggiunge la quota 900 che si percorre fino al torrente Serre Bea della Ciosa;

est: si prosegue con detto torrente fino al fosso che risale la località Cugnetti;

sud: con detto fosso si raggiunge la quota 825 sulla cui isometrica in direzione sud e quindi ovest, si interseca il rio Novelli che si percorre scendendo ,fino a ricongiungersi alla biforcazione del torrente Siestri.

In tale territorio sono vietati, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'Albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale*, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2775)

DECRETO 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della Vallata della Val Fontanabuona.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico della vallata della Val Fontanabuona, ricadente nei comuni di Bargagli, Lumarzo, Neirone, Uscio, Tribogna, Moconesi, Cicagna, Orero, S. Colombano Certenoli, Coregli Ligure, Leivi, in provincia di Genova, costituisce un comprensorio paesistico di notevole interesse ambientale, si sviluppa lungo un asse longitudinale alla costa e nell'immediato entroterra chiavarese fino alle spalle di Genova. La val Fontanabuona percorsa dal torrente Lavagna, (ricordato da Dante quale « Fiumana Bella ») presenta per ampi tratti un paesaggio ancora incontaminato con zone ricche di valori ambientali rappresentati, soprattutto nel versante meridionale, dalla rigogliosa e varia vegetazione boschiva che dal corso d'acqua risale e si espande sulle alture creando scenari naturalistici di singolare bellezza.

Dai belvederi pubblici delle alture circostanti e lungo i percorsi interni è possibile ammirare l'ampio estendersi della vallata punteggiata da alcuni centri (Castellaro, Villa Oneto, Certenoli) perfettamente inseriti, che ancora racchiudono preziose testimonianze dei caratteri compositivi e tradizionali dei nuclei abitativi della zona; tale territorio è così delimitato:

nord: imbocco di levante della galleria Bargagli Ferriere, raccordo stradale (s.s. n. 225)sulla cui linea ideale si raggiunge l'argine a monte del torrente Lavagna che si percorre verso est fino alla sua intersecazione con la s.s. n. 225 (sotto la frazione Scagnelli) con cui si prosegue fino alla successiva intersezione con il torrente Lavagna oltre la località Campo Martino. Si percorre l'argine a monte dello stesso fino al rio Linaro e da questi lungo la statale e la isometrica di quota 150 che circoscrive l'abitato di Terrarossa, fino alla strada a levante della frazione che s'immette sulla statale, si ripercorre verso ovest quest'ultima fino alla strada comunale e il relativo ponte sul torrente Lavagna in località Piani, risalendo perpendicolarmente fino alla quota 150 e percorrendone la isometrica fino al rio Roncossuolo e da questi alla sponda opposta del torrente Lavagna e del canale di Moconesi e quindi dalla isometrica di quota 125 fino all'intersezione con la s.s. n. 225 che si ripercorre fino al ponte della Vittoria nell'abitato di Cicagna e da questi lungo l'argine nord del torrente Lavagna fino al ponte in località Pian Casarile Calvari, risalendo per la strada comunale per Certenoli-Ruoto sino al rio della Colletta e rio della

Chiesa chiudendosi sulla s.s. n. 225 che si percorre fino al ponte che conduce alla frazione Scaruglia di S. Colombano Certenoli.

est: dall'abitato di Scaruglia, verso sud, lungo la strada comunale sino al rio Casagrande;

sud: si risale da detto rio fino alla quota 200 che si percorre fino al confine tra i comuni di Leivi e S. Colombano Certenoli e con lo stesso fino alla sommità del monte Groppo da cui si scende lungo la valle dei Cadè fino alla quota 200 che si percorre verso ovest fino al fossato di Canevale che si risale fino al tornante della strada comunale di Canevale (quota 315,80), con la quale, verso nord, si raggiunge la sommità del dosso a quota 355,60, da questo con linea spezzata che congiunge detto dosso con quota 217,70 (tornante strada in località Villetta), quota 305,80 (piazzale chiesa di S. Nicolò di Coreglia), scendendo con la stessa strada fino alla quota 275 sulla cui isometrica si prosegue e si risale con il rio Pendola fino alla strada della frazione Dezerega che si percorre fino al tornante di quota 411,20 da cui si scende con linea retta fino al rio della Botte all'intersezione con la isometrica di quota 225 che si percorre verso nord-ovest, scendendo lungo il sentiero che conduce al torrente Litteglia in località Molino, risalendo in linea retta fino al bivio della strada Ferrada-Garbarino che si percorre verso ovest fino al rio Roncossuolo e da questi sulla isometrica di quota 225 fino all'intersezione con la strada che scende da Cassanesi e che si percorre fino al tornante sul rio Rosso e rio Pian dei Sernexi fino alla quota 300 sulla cui isometrica si raggiunge il rio Bovereto e il rio Marsiglia e da questi si risale con il fosso e con il sentiero di crinale sino alla sommità di quota 405,30, da questa seguendo la linea ideale che si congiunge con la biforcazione della strada provinciale n. 21 e la comunale che risale verso il centro comunale di Lumarzo, sino alla quota 325 con la cui isometrica si raggiunge il rio delle One;

ovest: dal rio delle One all'ingresso della galleria Ferriere-Bargagli.

Considerato che:

l'area in questione è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie e lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della Vallata della Val Fontanabuona che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico della Vallata della Val Fontanabuona, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico della Vallata della Val Fontanabuona, ricadente nei comuni di Bargagli, Lumarzo, Neirone, Uscio, Tribogna, Moconesi, Cicagna, Orero, S. Colombano Certenoli, Coregli Ligure, Leivi, (provincia di Genova), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: Imbocco di levante della galleria Bargagli-Ferriere, raccordo stradale (s.s. n. 255) sulla cui linea ideale si raggiunge l'argine a monte del torrente Lavagna che si percorre verso est fino alla sua intersezione con la s.s. n. 225 (sotto la frazione Scagnelli) con cui si prosegue fino alla successiva intersezione con il torrente Lavagna oltre la località Campo Martino. Si percorre l'argine a monte dello stesso fino al rio Linaro e da questi lungo la statale e la isometrica di quota 150 che circoscrive l'abitato di Terrarossa, fino alla strada a levante della frazione che si immette sulla statale, si ripercorre verso ovest quest'ultima fino alla strada comunale e il relativo ponte sul torrente Lavagna in località Piani, risalendo perpendicolarmente fino alla quota 150 e percorrendone l'isometrica fino al rio Roncossuolo e da questi alla sponda opposta del torrente Lavagna e del Canale di Moconesi e quindi dell'isometrica di quota 125 alla intersezione con s.s. n. 225 che si ripercorre fino al ponte della Vittoria nell'abitato di Cicagna e da questi lungo l'argine nord del torrente Lavagna fino al ponte in località Pian Casarile-Calvari, risalendo per la strada comunale per Certenoli-Ruoto fino al rio della Colletta

e rio della Chiesa chiudendosi sulla s.s. n. 225 che si percorre fino al ponte che conduce alla frazione Scaruglia di S. Colombano Certenoli.

est: dall'abitato di Scaruglia, verso sud lungo la strada comunale fino al rio Casagrande;

sud: si risale da detto rio fino alla quota 200 che si percorre fino al confine tra i comuni di Leivi e S. Colombano Certenoli e con lo stesso fino alla sommità del monte Groppo da cui si scende lungo la valle dei Cadè fino alla quota 200 che si percorre verso ovest fino al fossato di Canevale che si risale fino al tornante della strada comunale di Canevale (quota 315,80), con la quale, verso nord, si raggiunge la sommità del dosso a quota 355,60, da questo con linea spezzata che congiunge detto dosso con quota 217,70 (tornante stradale in località Villetta), quota 305,80 (piazzale chiesa di S. Nicolò e di Coreglia), scendendo con la stessa strada fino alla quota 275 sulla cui isometrica si prosegue e si risale con il rio Pendola fino alla strada della frazione Dezerega che si percorre fino al tornante di quota 411,20 da cui si scende con linea retta fino al rio della Botte all'intersezione con l'isometrica di quota 225 che si percorre verso nord-ovest scendendo lungo il sentiero che conduce al torrente Litteglia in località Molino, risalendo in linea retta fino al bivio della strada Ferrada-Garbarino che si percorre verso ovest fino al rio Roncossuolo e da questi sull isometrica di quota 225 fino all'intersezione con la strada che scende da Cassanesi e che si percorre fino al tornante sul rio Rosso e rio Pian dei Sernexi fino alla quota 300 sulla cui isometrica si raggiunge il rio Bovereto e il rio Marsiglia e da questi si risale con il fosso e con il sentiero di crinale fino alla sommità di quota 405,30, da questa seguendo la linea ideale che si congiunge con la biforcazione della strada provinciale n. 21 e la comunale che risale verso il centro comunale di Lumarzo, sino alla quota 325 con la cui isometrica si raggiunge il rio delle One;

ovest: dal rio delle One all'ingresso della galleria Ferriere-Bargagli. In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo di ciascun comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2776)

DECRETO 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della collina di S. Ambrogio e di Bacezza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che il complesso paesistico della collina di S. Ambrogio e di Bacezza, sito nei comuni di Chiavari, Zoagli e Rapallo, è di notevole interesse perché presenta ampie zone di lussureggiante macchia mediterranea, fasce terrazzate adibite alla coltura dell'olivo, pinete, leccete, degradanti sul mare, in cui si inseriscono insediamenti abitativi con residui aspetti tradizionali e che complessivamente definiscono un quadro panoramico di notevole interesse, visibile sia dal mare e da punti di vista pubblici circostanti ed interni.

Tale zona risulta così delimitata:

sud: litorale marino.

est: dalla quota 0,00 s.l.m. ad ovest di Chiavari percorre il sentiero in prossimità della galleria ferroviaria, risalendo dall'imbocco della stessa, fino alla isometrica 25, proseguendo lungo la stessa fino ad intersecare la s.s. n. 1 Aurelia, e con questa fino alla località Madonna dell'Ulivo, da cui prosegue sulla isometrica 50, dalla galleria del Forno s'interseca il rio Campodonico che si risale e si prosegue con il rio Sanguineto e con il confine comunale fino al monte Anchetta.

ovest: confine con il comune di Zoagli.

Comune di Zoagli: confine del territorio comunale.

Comune di Rapallo:

sud: litorale marino.

est: confine comunale di Zoagli.

nord: via Aurelia orientale.

ovest: via Aurelia orientale e via P. Zunino fino al mare.

Considerato che il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della collina di S. Ambrogio di Bacezza che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio della collina di S. Ambrogio e di Bacezza possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

DECRETA:

1) Il complesso paesistico della collina di S. Ambrogio e di Bacezza, sito nei comuni di Chiavari, Zoagli e Rapallo, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona risulta così delimitata:

sud: litorale marino;

est: dalla quota 0,00 s.l.m. ad ovest di Chiavari percorre il sentiero, in prossimità della galleria ferroviaria, risalendo dall'imbocco della stessa fino alla isometrica 25, proseguendo lungo la stessa fino ad intersecare la s.s. n. 1 Aurelia, e con questa fino alla località madonna dell'Ulivo da cui prosegue sulla isometrica 50, dalla galleria del Forno s'interseca il rio Campodonico che si risale e si prosegue con il rio Sanguineto e con il confine comunale fino al monte Anchetta;

ovest: confine con il comune di Zoagli.

Comune di Zoagli: confine del territorio comunale.

Comune di Rapallo:

sud: litorale marino;

est: confine comunale di Zoagli;

nord: via Aurelia orientale;

ovest: via Aurelia orientale e via P. Zunino fino al mare.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'assetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2777)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della frazione di Castello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico della frazione di Castello ricadente nel comune di Favale di Malvaro (provincia di Genova), riveste un particolare valore estetico e tradizionale: il centro montano perfettamente inserito nell'ambiente, presenta case in pietra e tipi di copertura in « ciappe » d'ardesia, rara testimonianza dell'architettura rustica ligure. Sovrastato dall'ampio ripiano di Rulaà il nucleo ed i terrazzamenti coltivati terminano nei contrafforti boschivi creando un'area di rara bellezza panoramica.

Tale territorio è così delimitato:

nord: dalla quota 475 sul fosso Perdiganerio, si scende con questo e con i fossi Perdiganerio e Castello;

est: e da quest'ultimo si prosegue verso sud con la strada che circoscrive la frazione fino al tornante a quota 389,70;

sud: da tale quota si raggiunge in linea retta il soprastante tornante a quota 461,60;

ovest: da tale punto si percorre la stessa strada e la isometrica 475 fino a congiungersi al punto di partenza;

Considerato che:

l'area in questione è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della frazione di Castello che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico della frazione di Castello, possa più appropriamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico, a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico della frazione di Castello ricadente nel comune di Favale di Malvaro (provincia di Genova), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, articolo 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: dalla quota 475 sul fosso Perdiganerio, si scende con questo e con i fossi Perdiganerio e Castello;

est: e da quest'ultimo si prosegue verso sud con la strada che circoscrive la frazione fino al tornante a quota 389,70;

sud: da tale quota si raggiunge in linea retta il soprastante tornante a quota 461,60;

ovest: da tale punto si percorre la stessa strada e la isometrica 475 fino a congiungersi al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Favale di Malvaro e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune interessato.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di Croce di Orero, Incisa e Costasecca.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico costituito dai tre centri di Croce di Orero, Incisa e Costasecca, ricadente nel comune di Orero (provincia di Genova) è un'area di grande valore estetico e tradizionale in cui si conservano elementi di architettura spontanea perfettamente inseriti nell'ambiente collinare circostante.

I borghi collocati sugli antichi percorsi per la Val d'Aveto e il Piacentino rappresentano inquadrature panoramiche di eccezionale bellezza.

Tale territorio è così delimitato:

nord: confine con il comune di Lorsica;

est: da detto confine seguendo verso sud la isometrica di quota 550 e quindi scendendo con l'avvallamento sottostante l'abitato di Costa di Orero fino alla quota 450 che si percorre fino alla congiunzione con la strada comunale;

sud: con detta strada si risale nella frazione Ca De Villa, la dorsale della località Cunie fino alla quota 600;

ovest: si prosegue con la isometrica 600 e si scende con il crinale delle località Serreie e Scaglioli fino alla quota 400 con la quale si prosegue fino a congiungersi con il confine comunale del punto iniziale.

Considerato che:

l'area in questione è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico di Croce di Orero, Incisa e Costasecca che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico di Croce di Orero, Incisa e Costasecca, possa più appropriatamente far seguito a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico di Croce di Orero, Incisa e Costasecca, ricadente nel comune di Orero (provincia di Genova), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: confine con il comune di Lorsica;

est: da detto confine seguendo verso sud la isometrica di quota 550 e quindi scendendo con l'avvallamento sottostante l'abitato di Costa di Orero fino alla quota 450 che si percorre fino alla congiunzione con la strada comunale;

sud: con detta strada si risale nella frazione Ca De Villa, la dorsale della località Cunie, fino alla quota 600;

ovest: si prosegue con la isometrica 600 e si scende con il crinale delle località Serreie e Scaglioli fino alla quota 400 con la quale si prosegue fino a congiungersi con il confine comunale del punto iniziale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Orero e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio comunale.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2779)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di Castellaro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il territorio del complesso paesistico del Castellaro, sito nel comune di S. Colombano Certenoli (provincia di Genova), riveste un notevole interesse perché costituito da un'estesa fascia boschiva che, ricca di essenze resinose e di un folto sottobosco, rappresenta un aspetto incontaminato della valle. Gli insediamenti abitativi di Castellaro, Casa d'Astellaro, Cappella costituiti da manufatti rustici, perfettamente inseriti nell'area, offrono, oltre un aspetto caratteristico, delle inquadrature panoramiche di rara bellezza.

Tale zona è così delimitata:

nord: dalla quota 75 sul confine comunale con Orero fino alla quota 225 sulla cui isometrica si prosegue fino al rio Roncassi;

est: da detto rio si prosegue con la linea retta che passando per la quota 392,30 del crinale della località Castellara, si congiunge con il fosso Barbarasco con cui si scende fino alla curva di livello quota 75;

sud e ovest: isometrica di quota 75 che si congiunge al punto di partenza con il confine con il comune di Orero.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico del Castellaro che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico del Castellaro, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico di Castellaro sito nel comune di S. Colombano Certenoli, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

nord: dalla quota 75 sul confine comunale con Orero fino alla quota 225 sulla cui isometrica si prosegue fino al rio del Roncassi;

est: da detto rio si prosegue con la linea retta che passando per la quota 392,30 del crinale della località Castellaro si congiunge con il fosso Barbarasco con cui si scende fino alla curva di livello di quota 75;

sud e ovest: isometrica di quota 75 che si congiunge al punto di partenza con il confine con il comune di Orero.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2780)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della frazione di Vignale.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico della frazione di Vignale del comune di S. Colombano Certenoli (Genova), è ricco di valori estetici tradizionali facilmente rilevabili nei piccoli nuclei abitativi, esempio di architettura rustica tradizionale inseriti nella vibrante conca ulivata. Il poggio su cui sono localizzati i resti del « castrum » antico costituisce un belvedere di eccezionale bellezza godibile per il pubblico.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: da quota 221,80 della strada comunale che porta alla frazione di Vignale si risale il dosso sino alla quota 300;

nord: su tale isometrica si raggiunge il fosso che scende verso il torrente Lavagna;

est e sud: con detto fosso sino alla quota 150 sulla cui isometrica si raggiunge il sentiero di crinale che si riallaccia con il punto di partenza (quota 221,80);

Considerato che:

l'area in questione è già, sono parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopra indicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta carattere di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della frazione di Vignale che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico della frazione di Vignale possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottarsi temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico della frazione di Vignale, ricadente nel comune di S. Colombano Certenoli (Genova), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

ovest: da quota 221,80 della strada comunale che porta alla frazione di Vignale si risale il dosso sino alla quota 300;

nord: su tale isometrica si raggiunge il fosso che scende verso il torrente Lavagna;

est e sud: con detto fosso fino alla quota 150 sulla cui isometrica si raggiunge il sentiero di crinale che si riallaccia con il punto di partenza (quota 221,80).

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di S. Colombano Certenoli (Genova) e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della frazione di Carpenissone.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico della frazione di Carpenissone, sito nei comuni di Certenoli e Mezzanego, è di notevole interesse perché costituito da un insediamento tradizionale arroccato su un poggio adorno da querce secolari rappresentando nel suo insieme un quadro di particolare valore estetico e panoramico godibile sia da punti di vista esterni che interni.

Tale complesso è così delimitato:

nord - est: dalla quota 368,40 della strada comunale della frazione Carpenissone si procede verso est fino al fosso che da detta strada scende fino all'isometrica di quota 275;

sud - ovest: si percorre tale isometrica, circoscrivendo tutto l'abitato fino ad incontrare il fosso che ci ricongiunge alla quota 368,40 della strada comunale.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della frazione di Carpenissone che comporterebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico della frazione di Carpenissone, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2, del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico della frazione di Carpenissone, sito nei comuni di Certenoli e Mezzanego, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2./3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2782)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero complesso della Val d'Aveto-Monte Penno-Monte Zatta.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 11 giugno 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 dell'11 settembre 1963, l'intero territorio comunale di S. Stefano d'Aveto (Genova) è riconosciuto di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa perché, per la sua ubicazione nell'Appennino Ligure, possiede un caratteristico aspetto di media montagna ricca di zone verdi, di configurazioni rocciose, di quadri naturali e di punti di vista e belvederi accessibili al pubblico, nonché di nuclei abitati di valore estetico e tradizionale;

Considerato che il complesso paesistico della Val d'Aveto-Monte Penna-Monte Zatta — ricadente nei comuni di: S. Stefano d'Aveto, Rezzoaglio, Borzonasca, Mezzanego, Nè, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Sestri Levante, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Moconesi, Neirone, S. Colombano Certenoli (in provincia di Genova), Varese Ligure, Maissana (in provincia di La Spezia), — è di notevole interesse per gli aspetti della montagna appenninica, ricca di zone verdi con specie endemiche rare e caratteristiche configurazioni morfologiche, che vengono qui resi ancor più suggestivi da cime che offrono punti panoramici di eccezionale bellezza (monte Zatta, monte Maggiorasca, monte Caucaso, monte Ramaceto).

Le alture, su cui si snodano antichi percorsi per l'oltregiogo, si alternano a valli, corsi d'acqua, laghetti e ambienti palustri; concorrendo alla definizione di quadri naturali godibili da punti di vista e belvederi accessibili al pubblico. A tali caratteristiche si aggiungono i valori estetico-tradizionali degli insediamenti abitativi inclusi nella zona che costituiscono, per i nuclei tutt'ora conservati, una preziosa testimonianza dell'opera dell'uomo nel perfetto armonizzarsi con la natura.

Tale territorio è così delimitato:

nord: dalla quota 850 del rio Cognazzi del comune di Rezzoaglio, lungo la stessa isometrica fino al rio e valletta della sorgente Cuniazzi da cui si risale e si prosegue su quota 1050 raggiungendo il rio Crosa Scura e quindi lungo la linea ideale che si congiunge, a quota 1000, con il sentiero di crinale della costa Chiappaia; isometrica di quota 1000, sentiero del dosso della Madonna dell'Alpe fino alla quota 975, linea ideale congiungente tale punto con il dosso di quota 852,3 e la s.s. n. 586 della Val d'Aveto con cui si raggiunge la località Parazzuolo, con questa lungo la comunale fino al rio che scorre a valle dell'abitato di Isoletta, a quota 833,50; da detta quota lungo la linea spezzata congiungente la sommità del monte Isoletta (quota 1134 e quota 1129,80) e il ponte della strada provinciale in località Calzagatta sul fosso della Cardenosa; si prosegue verso ovest con la provinciale quindi con il rio Cadorso fino al confine comunale di Rezzoaglio (quota 1147,10) che si percorre verso ovest raggiungendo quota 1227,0 e da questo, in linea retta, il monte Pietrabianca (quota 1198,50) da cui si prosegue fino al punto di biforcazione delle strade per la località Costa Finale e la località Barbagelata;

ovest: si percorre detta strada verso la frazione Barbagelata fino al confine con il comune di Favale di Malvaro che si percorre raggiungendo il passo del Gabba e da questi, con il sentiero e la isometrica di quota 1025 e quindi con la mulattiera che in prossimità della Rocca Cavallina attraversando le località: Nasciu, Case dei Giassi, Ca Bona, circoscrive verso sud il monte Caucaso;

sud: dalla località Ca Bona del comune di Favale di Malvaro (quota 767,50), provinciale fino al bivio con la comunale per l'abitato di Barbagelata, da questo sino alla sommità del Poggio Grosso (quota 1053,50), quindi: confine con il comune di Rezzoaglio fino al Bricco della Scavizzola (quota 1000), isometrica quota 1000, rio del Rasuolo che si scende fino a quota 500, sulla stessa isometrica si tocca e si risale il rio del Collo sino a quota 800; isometrica di quota 800, rio dei Ronchi e con questo sino alla curva di livello di quota 975 che si percorre fino al confine con il comune di S. Colombano Certenoli, con tale confine, con la isometrica di quota 900 e nuovamente con la linea di confine si raggiunge il sentiero che presso la località Fagiolari conduce al monte Bello; con questo sentiero e con la isometrica di quota 700 si attraversa l'avvallamento della località Magne scendendo fino a quota 450 con cui si raggiunge la strada comunale di Costa di Soglio; con questa, attraversando gli abitati di Casareggio e Casa Pinolo, si giunge al rio che dalla quota 536,10 scende sino al rio Due Ripe; con detto rio rag-

giungendo il molino delle Due Ripe e attraversando il fosso Barbaresco, collegamento con il rio Acque Fredde che si risale fino alla strada comunale di costa Romaggi, proseguendo con l'avvallamento del colle di Croce di Romaggi fino alla quota 450; isometrica di quota 450, rio Grosso fino alla quota 550 coincidente con la strada pubblica (via del Romaceto), strada sino al rio Spigara che risale fino alla quota 900; isometrica di quota 900, rio Ramaceto che si scende fino alla curva di livello a quota 650 che si percorre verso est toccando il rio Resardo, si risale con questo e si prosegue con la isometrica di quota 725 che circoscrive il monte delle Groppe e sommità del monte Azzarino sulla cui dorsale si scende verso la località Casa Castello fino alla isometrica di quota 500 con cui si raggiunge il rio della Valle del Piano, si risale quest'ultimo seguendo successivamente la isometrica di quota 775 che passa in prossimità degli abitati di Luvega, Lavaggio, Acero, Piazze, fino al rio che confluisce nella valle Camolata; da detta valle alla s.s. n. 526 della Val d'Aveto in prossimità della località La Forcella; s.s. n. 526 fino al ponte del rio dei Merli in località Bertigaro, deviazione sul rio dei Merli e nuovamente ricollegamento e prosecuzione con la s.s. n. 526 fino al rio della Valle del monte Moso che si risale sino a quota 1000; isometrica di quota 1000 fino al fosso Ceresole dopo aver percorso il primo affluente del rio Calandrino, il rio Calandrino ed il rio Moglie; fosso Ceresole, isometrica di quota 600, torrente Carron e prosecuzione con il rio della località Lencisa raggiunge la quota 850; isometrica di quota 850 che circoscrive il Bric Zoleggi, fino al torrente Borzone; con detto torrente si raggiunge e si prosegue con la isometrica quota 700 fino al rio Tatà che si risale fino alla quota 850 e con la stessa, verso ovest e quindi verso est, sino alla valle Mogliana; si scende per detta valle e quindi percorrendo la curva di livello di quota 550, il rio Fossetto, isometrica di quota 675, il rio del Passo Camilla, isometrica di quota 625, rio in prossimità dell'abitato di Nossiglia, isometrica di quota 625 che circoscrivendo il monte ed il colle di Bossea, il monte Camarella, si congiunge al rio Culetti; si scende con detto rio e con il torrente Reppia fino al rio Novelli che si risale fino alla quota 275; isometrica di quota 275, rio Bianco, isometrica di quota 600, rio Beuchi e confine comunale tra Casarza Ligure e Sestri Levante sino alla quota 319,2 del monte Rocchetto; linea retta che unisce, in direzione est, il monte Rocchetto alla strada provinciale S. Vittoria-Libiola che si percorre fino al fosso a ponente del serbatoio dell'acquedotto comunale, si scende con lo stesso raggiungendo e ripercorrendo la provinciale fino al rio Ciansela con il quale si risale a quota 250 e quindi, in linea retta, scavalcando la sella in località Pezze, si tocca il rio di Valle di Cardini; si prosegue con detto rio, con il rio Cacarello, rio Zucchetto e isometrica di quota 150 fino alla strada comunale di Bargone con cui si raggiunge, verso nord-est, il rio Paolo; rio Paolo, torrente Bargonasco, rio Valle Grande di Buseca, isometrica di quota 375, rio Bansico, strada comunale di Campegli, sentiero di crinale del monte Frascati, isometrica di quota 300, sentiero di crinale che collega la sommità del monte Tessea e monte Crosa (quota 583,3); dal monte Crosa si scende con il rio Gea e torrente Petronio che si percorre verso est fino al rio Lavaggini; si risale il rio Lavaggini fino alla strada provinciale di Velva, con detta strada, la s.s. n. 523 e la provinciale Torza-Maissana, si raggiunge la quota 575; isometrica di quota 575, fosso che dalla località S. Caterina scende verso il torrente Borsa, torrente Borsa che si percorre, verso ovest, fino a risalire in prossimità del molino dei Bulli, il fosso del canalone delle località Grupparole, Lago Bolonde e Bandita, fino alla curva di livello di quota 750 e con questa si raggiunge e quindi si percorre la provinciale di Osseglia-Colle di Valletti-Ponte Parano fino al fosso delle Maggie; con detto fosso fino alla sua confluenza nel fiume Vara;

nord: fiume Vara che verso est si interseca con la strada provinciale di Varese Ligure-Cossego-Malanotte che si percorre fino al rio Malanotte e nel punto in cui segna il confine regionale; confine regionale fino alla congiunzione con i confini dei comuni di S. Stefano di Aveto e Rezzoaglio; con quest'ultimo confine si raggiunge, verso sud, il punto di partenza di quota 850 sul rio Cognazzi;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto anche del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è pertanto necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'intera area sopra indicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso pae-

sistico della Val d'Aveto-Monte Penna-Monte Zatto che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 29 settembre 1984;

Decreta:

1) L'intero complesso della Val d'Aveto-Monte Penno-Monte Zatta ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto, quindi, a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: dalla quota 850 del rio Cognazzi del comune di Rezzoaglio, lungo la stessa isometrica fino al rio e valletta della sorgente Cuniazzi da cui si risale e si prosegue su quota 1050 raggiungendo il rio Crosa Scura e quindi lungo la linea ideale che si congiunge, a quota 1000, con il sentiero di crinale della costa Chiappaia; isometrica di quota 1000, sentiero del dosso della Madonna dell'Alpe fino alla quota 975, linea ideale congiungente tale punto con il dosso di quota 852,3 e la s.s. n. 586 della Val d'Aveto con cui si raggiunge la località Parazzuolo, con questa lungo la comunale fino al rio che scorre a valle dell'abitato di Isoletta, a quota 833,50; da detta quota lungo la linea spezzata congiungente le sommità del monte Isoletta (quota 1134 e quota 1129,80) e il ponte della strada provinciale in località Calzagatta sul fosso della Cardenosa; si prosegue verso ovest con la provinciale quindi con il rio Cadorso fino al confine comunale di Rezzoaglio (quota 1147,10) che si percorre verso ovest raggiungendo quota 1227,0 e da questo, in linea retta, il monte Pietrabianca (quota 1198,50) da cui si prosegue fino al punto di biforcazione delle strade per la località Costa Finale e la località Barbagelata;

ovest: si percorre detta strada verso la frazione Barbagelata fino al confine con il comune di Favale di Malvaro che si percorre raggiungendo il passo del Gabba e da questi, con il sentiero e la isometrica di quota 1025 e quindi con la mulattiera che in prossimità della Rocca Cavallina attraversando le località: Nasciu, Case dei Giassi, Ca Bona, circoscrive verso sud il monte Caucaso;

sud: dalla località Ca Bona del comune di Favale di Malvaro (quota 767,50), provinciale fino al bivio con la comunale per l'abitato di Barbagelata, da questo sino alla sommità del Poggio Grosso (quota 1053,50), quindi: confine con il comune di Rezzoaglio fino al Bricco della Scavizzola (quota 1000), isometrica quota 1000, rio del Rasuolo che si scende fino a quota 500, sulla stessa isometrica si tocca e si risale il rio del Collo sino a quota 800; isometrica di quota 800, rio dei Ronchi e con questo sino alla curva di livello di quota 975 che si percorre fino al confine con il comune di S. Colombano Certenoli, con tale confine, con la isometrica di quota 900 e nuovamente con la linea di confine si raggiunge il sentiero che presso la località Fagiolari conduce al monte Bello; con questo sentiero e con la isometrica di quota 700 si attraversa l'avvallamento della località Magne scendendo fino a quota 450 con cui si raggiunge la strada comunale di Costa di Soglio; con questa, attraversando gli abitati di Casareggio e Casa Pinolo, si giunge al rio che dalla quota 536,10 scende sino al rio Due Ripe; con detto rio raggiungendo il molino delle Due Ripe e attraversando il fosso Barbaresco, collegamento con il rio Acque Fredde che si risale fino alla strada comunale di costa Romaggi, proseguendo con l'avvallamento del colle di Croce di Romaggi fino alla quota 450; isometrica di quota 450, rio Grosso fino alla quota 550 coincidente con la strada pubblica (via del Romaceto), strada sino al rio Spigara che risale fino alla quota 900; isometrica di quota 900, rio Romaceto che si scende fino alla curva di livello a quota 650 che si percorre verso est toccando il rio Resardo, si risale con questo e si prosegue con la isometrica di quota 725 che circoscrive il monte delle Groppe e sommità del monte Azzarino sulla cui dorsale si scende verso la località Casa Castello fino alla isometrica di quota 500 con cui si raggiunge il rio della Valle del Piano, si risale quest'ultimo seguendo successivamente la isometrica di quota 775 che passa in prossimità degli abitati di Luvega, Lavaggio, Acero, Piazze, fino al rio che confluisce nella valle Camolata; da detta valle alla s.s. n. 526 della Val d'Aveto in prossimità della località La Forcella; s.s.

n. 526 fino al ponte del rio dei Merli in località Bertigaro, deviazione sul rio dei Merli e nuovamente ricollegamento e prosecuzione con la s.s. n. 526 fino al rio della Valle del monte Moso che si risale sino a quota 1000; isometrica di quota 1000 fino al fosso Ceresole dopo aver percorso il primo affluente del rio Calandrino, il rio Calandrino ed il rio Moglie; fosso Ceresole, isometrica di quota 600, torrente Carron e prosecuzione con il rio della località Lencisa raggiunge la quota 850; isometrica di quota 850 che circoscrive il Bric Zoleggi, fino al torrente Borzone; con detto torrente si raggiunge e si prosegue con la isometrica quota 700 fino al rio Tatà che si risale fino alla quota 850 e con la stessa, verso ovest e quindi verso est, sino alla valle Mogliana; si scende per detta valle e quindi percorrendo la curva di livello di quota 550, il rio Fossetto, isometrica di quota 675, il rio del Passo Camilla, isometrica di quota 625, rio in prossimità dell'abitato di Nossiglia, isometrica di quota 625 che circoscrivendo il monte ed il colle di Bossea, il monte Camarella, si congiunge al rio Culetti; si scende con detto rio e con il torrente Reppiafino al rio Novelli che si risale fino alla quota 275; isometrica di quota 275, rio Bianco, isometrica di quota 600, rio Beuchi e confine comunale tra Casarza Ligure e Sestri Levante sino alla quota 319,2 del monte Rocchetto; linea retta che unisce, in direzione est, il monte Rocchetto alla strada provinciale S. Vittoria-Libiola che si percorre fino al fosso a ponente del serbatoio dell'acquedotto comunale, si scende con lo stesso raggiungendo e ripercorrendo la provinciale fino al rio Ciansela con il quale si risale a quota 250 e quindi, in linea retta, scavalcando la sella in località Pezze, si tocca il rio Valle di Cardini; si prosegue con detto rio, con il rio Cacarello, rio Zucchetto e isometrica di quota 150 fino alla strada comunale di Bargone con cui si raggiunge, verso nord-est, il rio Paolo; rio Paolo, torrente Bargonasco, rio Valle Grande di Buseca, isometrica di quota 375, rio Bansico, strada comunale di Campegli, sentiero di crinale del monte Frascati, isometrica di quota 300, sentiero di crinale che collega le sommità del monte Tessea e monte Crosa (quota 583,3); dal monte Crosa si scende con il rio Gea e torrente Petronio che si percorre verso est fino al rio Lavaggini;

est: si risale il rio Lavaggini fino alla strada provinciale di Velva, con detta strada, la s.s. n. 523 e la provinciale Torza-Maissana, si raggiunge la quota 575; isometrica di quota 575, fosso che dalla località S. Caterina scende verso il torrente Borsa, torrente Borsa che si percorre, verso ovest, fino a risalire in prossimità del molino dei Bulli, il fosso del canalone delle località Grupparole, lago Bolonde e Bandita, fino alla curva di livello di quota 750 e con questa si raggiunge e quindi si percorre la provinciale di Osseglia-Colle di Valletti-Ponte Parano fino al fosso delle Maggie; con detto fosso fino alla sua confluenza nel fiume Vara;

nord: fiume Vara che verso est si interseca con la strada provinciale di Varese Ligure-Cossego-Malanotte che si percorre fino al rio Malanotte nel punto in cui segna il confine regionale; confine regionale fino alla congiunzione con i confini dei comuni di S. Stefano d'Aveto e Rezzoaglio; con quest'ultimo confine si raggiunge, verso sud il punto di partenza di quota 850 sul rio Cognazzi.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelle che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357 all'albo dei comuni interessati, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2783)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione al decreto ministeriale 24 ottobre 1964 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della fascia costiera, denominata Punta Manara, nel comune di Sestri Levante.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il Regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 24 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 2 aprile 1965 la

zona della fascia costiera, denominata Punta Manara, nel comune di Sestri Levante (Genova) è riconosciuta di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni della legge stessa, perché, costituita da un'ampio promontorio di eccezionale importanza paesistica per i cospicui caratteri panoramici, forma un quadro naturale di incomparabile bellezza integrante armonicamente il centro abitato di Riva ed il complesso di Portobello.

Tale zona è così delimitata:

nord: via della Chiusa; via Fascie (traversa della via Aurelia); via Monsignor Vattuone fino all'incrocio con via della Pergola; via della Pergola fino all'incrocio con via del Petronio;

est: via del Petronio; strada privata di accesso alla villa Balbi fino all'incrocio con via Monsignor Vattuone; via Monsignor Vattuone ed allineamento fino alla frazione di Riva Trigoso Ponente;

sud: litorale marino;

ovest: via della Chiusa e via Antichi Macelli fino a congiungersi con la zona già vincolata (decreto ministeriale 28 gennaio 1949);

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985, ha riferito che: nel complesso paesistico della Baia del Silenzio e Punta Manara, ogni modifica dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie o lavori, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica.

Ritenuta l'opportunità (limitatamente alla zona così delimitata):

nord: allineamento dal mare alla via Asilo Maria Teresa, proseguendo con questo lungo via XXV Aprile, via della Chiusa, via Fascie, via Monsignor a Vattuone fino all'incrocio con via della Pergola; via della Pergola fino all'incrocio con via del Petronio;

est: via del Petronio: strada privata di accesso alla villa Balbi; fino all'incrocio con via Monsignor Vattuone, via Monsignor Vattuone ed allineamento fino al litorale marino;

sud: litorale marino;

ovest: litorale marino, sino ad congiungersi con il punto iniziale della delimitazione a nord;

di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della Baia del Silenzio e Punta Manara che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopra indicato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge 1497 del 1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi, onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il decreto ministeriale 24 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 2 aprile 1965, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione: Nel territorio così delimitato:

nord: allineamento dal mare alla via Asilo Maria Teresa, proseguendo con questa lungo via XXV Aprile, via della Chiusa, via Fascie, via Monsignor Vattuone fino all'incrocio con via della Pergola; via della Pergola fino all'incrocio con via del Petronio;

est: via del Petronio: strada privata di accesso alla villa Balbi, fino all'incrocio con via Monsignor Vattuone, via Monsignor Vattuone ed allineamento fino al litorale marino;

sud: litorale marino;

ovest: litorale marino fino a congiungersi con il punto iniziale delimitazione nord;

sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei MInistri n. 1.1.2/3763/6. del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2784)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico della Valle Grende-Monte Telegrafo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico della Valle Grende-Monte Telefrafo, ricadente nei comuni di Sestri Levante e Moneglia (provincia di Genova), Deiva Marina (provincia di La Spezia) rappresenta nell'insieme una zona di notevole pregio ambientale per i suoi intrinseci valori paesaggistici costituendo uno dei quadri naturali più caratteristici e spontanei della riviera di Levante.

Dal mare e da punti di vista pubblici esterni ed interni del comprensorio è possibile ammirare quadri e scorci panoramici di eccezionale bellezza rappresentati dai caratteristici aspetti delle grandiose scogliere a picco sul mare, dalla macchia mediterranea che sulle parti collinari, si alterna alle colture di ulivi e viti che incorniciano la più ampia conca in cui è racchiuso l'abitato di Moneglia.

Tale territorio è così delimitato:

per il comune di Sestri Levante (Genova):

nord: a partire dalla stazione ferroviaria di Trigoso, valletta di rio Bardi per tutto il percorso sino alla quota 410 e prolungamento dell'allineamento sino al confine con il comune di Moneglia;

est: confine con il comune di Moneglia (Genova);

sud: litorale marino fino all'imbocco della prima galleria a levante della strada di Moneglia (ex sede ferroviaria); piede della collina « Cantagallo » fino alla strada carrozzabile costruita sulla ex sede ferroviaria;

ovest: strada carrozzabile sulla sede dell'ex ferrovia sino alla stazione di Trigoso;

per il comune di Moneglia: confini del territorio comunale fino al litorale marino.

per il comune di Deiva Marina (La Spezia):

sud: strada provinciale n. 40 dal ponte sulla valle di Pagalea che si percorre verso est fino al ponte sul rio Piazza;

est: si risale con detto rio e con il rio Merletto fino alla strada provinciale n. 40 con cui si procede inserendosi con lo svincolo autostradale fino all'ingresso con l'autostrada n. 12;

nord: si percorre quest'ultima verso ovest e con la linea ideale che congiunge la galleria autostradale con la quota 611 di crinale posta lungo il confine comunale;

ovest: si scende con detto confine fino alla sommità del monte Incisa e quindi lungo la valle Pagalea fino ad intersecare la strada provinciale n. 40 al punto di partenza;

Considerato che:

l'area in questione è già, solo parzialmente, compresa nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale, panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico della Valle Grende-Monte Telegrafo che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal pre-

cedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico della Valle Grende-Monte Telegrafo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sua vasta dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente.

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolamente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico della Valle Grende-Monte Telegrafo, ricadente nei comuni di Sestri Levante e Moneglia (provincia di Genova) Deiva Marina (provincia di La Spezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, e quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

per il comune di Sestri Levante (Genova):

nord: a partire dalla stazione ferroviaria di Trigoso, valletta di rio Bardi per tutto il percorso sino alla quota 410 e prolungamento dell'allineamento fino al confine con il comune di Moneglia;

est: confine con il comune di Moneglia (Genova);

sud: litorale marino fino all'imbocco della prima galleria a levante della strada di Moneglia (ex sede ferroviaria); piede della collina « Cantagallo » fino alla strada carrozzabile costruita sulla ex sede ferroviaria;

ovest: strada crrozzabile sulla sede dell'ex ferrovia sino alla stazione di Trigoso;

per il comune di Moneglia: confini del territorio comunale fino al litorale marino;

per il comune di Deiva Marina (La Spezia):

sud: strada provinciale n. 40 dal ponte sulla valle di Pagalea che si percorre verso est fino al ponte sul rio Piazza;

est: si risale con detto rio e con il rio Merletto fino alla strada provinciale n. 40 con cui si prosegue inserendosi con lo svincolo autostradale fino all'ingresso con l'autostrada n. 12;

nord: si percorre quest'ultima verso ovest e con la linea ideale che congiunge la galleria autostradale con la quota 611 di crinale posta lungo il confine comunale;

ovest: si scende con detto confine fino alla sommità del monte Incisa e quindi lungo la valle Pagalea fino ad intersecare la strada provinciale n. 40 al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il Demanio Marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni sopra indicati.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2785)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del monte Gottero e del monte Antessio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che il complesso paesistico del monte Gottero e monte Antessio, sito nei comuni di Varese Ligure e Sesta Godano, riveste notevole interesse perché è costituito da un complesso di beni immobili di elevato valore ambientale per la presenza di vaste superfici boschive a latifoglie, esso è attraversato dall'antica strada di crinale posta a confine del genovesato con il ducato di Parma, dalla quale si godono ampi panorami sulle valli del Vara e della Magra e sull'appennino tosco-emiliano. L'area include anche agglomerati urbani e strutture antropiche aventi nel complesso notevole valore storico, estetico, tradizionale afferente alla cultura materiale.

Tale zona è così delimitata:

nord: dal passo del Lupo, su confine regionale al fosso Chiappetto fino alla confluenza nel rio Molino Geraro; la strada rotabile che collega case Geraro, Tortigliano, Vigne, Beo;

ovest: il canale Luvego, il canale Stora, il canale Baresi, la strada comunale che da Teviggio, attraverso Pizzolo, conduce a Buto; la strada Buto-Focetta-Consigliato; il canale Consigliato; il canale Montale; la s.s. 566 fino al ponte sul torrente Ruschia;

sud: il torrente Ruschia fino alla quota di 400 metri; la curva isometrica di 400 metri in direzione sud-est; il fosso di Rio sino alla confluenza del torrente Gottero fino al fosso Labeia; il fosso Labeia fino al monte Porcia; la strada provinciale n. 3 in direzione nord fino a casa Nova;

est: il confine comunale da casa Nova fino al valico del Rastello; il confine regionale fino al passo del Lupo.

Considerato che il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territorio sottoposti alla disposizione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1); è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che: la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che indicono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di monte Gottero e monte Antessio che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio monte Gottero e monte Antessio possa pi ùappropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanzione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di esttore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico del monte Gottero e del monte Antessio, sito nei comuni di Varese Ligure e Sesta Godano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

nord: dal passo del Lupo, sul confine regionale, al fosso Chiappetto fino alla confluenza nel rio Molino Geraro; la strada rotabile che collega case Geraro, Tortigliano, Vigne, Beo;

ovest: il canale Luvego, il canale Stora, il canale Baresi, la strada comunale che da Teviggio, attraverso Pizzolo, conduce a Buto; la strada Buto-Focetta-Consigliato; il canale Consigliato; il canale Montale; la s.s. 566 fino al ponte sul torrente Ruschia;

sud: il torrente Ruschia fino alla quota di 400 metri; la curva isometrica di 400 metri in direzione sud-est; il fosso di Rio fino alla confluenza nel torrente Gottero fino al fosso Labeia; il fosso Labeia fino al monte Porcia; la strada provinciale n. 3 in direzione nord fino a casa Nova;

est: il confine comunale da casa Nova fino al valico del Rastello; il confine regionale fino al passo del Lupo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985 modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2786)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Integrazione al decreto ministeriale 3 agosto 1959 relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante i comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALE E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

con decreto ministeriale 3 agosto 1959 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 14 agosto 1959, la zona costiera sita nell'ambito dei comuni di Deiva, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso al mare, Vernazza, Riomaggiore, La Spezia e Portovenere è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, perché, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze.

Tale zona è così delimitata:

comune di Deiva: dal confine della Provincia e del comune di Devia, dal mare punta Rospo, al monte Incisa. Si percorre la valle Prete fino all'incrocio col torrente Deiva, tutto il torrente Deiva fino al mare; comune di Framura: dal confine del torrente Deiva fino all'incrocio valle Prete, si prosegue il torrente Deiva fino al torrente Castagnola, si prosegue tutto il torrente fino alla valle del Morto e la valle del Morto fino al confine con il comune di Bonassola; comuni di Bonassola, Levanto, Monterosso al mare, Vernazza e Riomaggiore: tutto il territorio comunale; comune di La Spezia: dal mare lungo il confine di Riomaggiore fino al monte Verrucoli, da qui alla strada militare che scende dal monte Parodi alla foce, dalla foce prosegue per Marinasco, segue bivio Durasca, i crinali sovrastanti la strada che conduce a Sarbia, monte Albano, da Sarbia fino a porta Castellazzo, si seguono le mura fino a porta Genova, si percorre la strada Parco delle Rimembranze, via Monfalcone, le mura dell'Arsenale militare fino al confine del comune di Portovenere, dal confine di Portovenere, i versanti ad est di monte Croce e monte Parodi, includenti la strada litoranea in via di costruzione, indi da Sarbia al crinale del monte Vallerano, al dorsale di Buonviaggio, da qui, una fascia di 50 mt ai lati della strada che scende al Falettino, località Maio, da Porta Castellazzo, una fascia di metri 40 dal lato a valle della via dei Colli fino all'acquedotto comunale Baratta; comune di Portovenere, tutto il territorio comunale.

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985, ha riferito che per il suddetto complesso paesistico, di notevole interesse estetico e naturale, comprendente un'area collinare affaccianteşi sul mare, ricca di insenature, di promontori naturali, di borghi aventi valore estetico e tradizionale, di colture specializzate su terreni terrazzati, di ampi tratti di macchia spontanea mediterranea, attraversata da molti sentieri pedonali attrezzati, dai quali si godono panorami di eccezionale interesse sulla costa ed il mar Ligure, l'introduzione di nuove strutture antropiche può irreparabilmente danneggiare il valore estetico che l'area presenta.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio — della fascia costiera di Levante, così delimitata:

ovest: torrente Deiva dalla foce fino alla confluenza nel rio delle Rocche;

nord: il rio delle Rocche fino al crinale del monte Serra, il crinale verso est fino al nucleo abitato di Costa (compreso), la strada provinciale n. 42 dal bivio di Framura fino al primo tornante in prossimità di case Rossola, il torrente Rossola fino alla cima il Colletto, il confine del comune di Levanto fino al confine col Monterosso, il confine di Monterosso fino al confine con Vernazza, il confine del comune di Vernazza fino al confine con Riomaggiore, il confine del comune di Riomaggiore fino al monte della Madonna, la rotabile di crinale fino al fosso della Chiappa dei Vecci, il predetto fosso fino alla confluenza nel canale Caporacca, il fosso Caporocco fino al monte Castellana, la linea di congiunzione del monte Castellana alla strada statale n. 530 lungo il fosso dei Bondoni, la strada statale n. 530 fino all'incrocio con la strada di accesso al cimitero di Le Grazie, quest'ultima strada e la via che dal cimitero porta al lungomare di Le Grazie, la linea di costa verso est;

est: la linea di costa fino a punta S. Pietro;

sud: la linea di costa da punta S. Pietro fino all'inizio del sentiera pedonale Monterosso-Vernazza, il tratto di tale sentiero fino alla isometrica di 50 metri, tale linea verso ponente fino alla valle Fegina, la valle Fegina fino alla linea di costa, la linea di costa fino alla foce del torrente Cantarana nel territorio del comune di Levanto, il torrente Cantarana fino alla isometrica di 50 metri, tale linea verso ponente fino all'incrocio con il rio Rossola, il rio Rossola fino alla foce, la linea di costa fino alla foce del torrente Deiva. In tali zone si intendono incluse anche le isole e gli scogli emergenti;

— che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate dal sopracitato decreto di vincolo, mediante la integrazione del decreto medesimo quanto a definizione dei suoi effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che all'integrazione nei sensi predetti della dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio fascia costiera di Levante, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente in via di integrazione del vincolo siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sopraindicato decreto ministeriale 3 agosto 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 14 agosto 1959, è integrato, nella parte del dispositivo, con la seguente prescrizione:

« In tale territorio-limitatamente alla zona così delimitata:

ovest: torrente Deiva dalla foce fino alla confluenza nel rio delle Rocche;

nord: il rio delle Rocche fino al crinale del monte Serra, il crinale verso est fino al nucleo abitato di Costa (compreso), la strada provinciale n. 42 dal bivio di Framura fino al primo tornante in prossimità di case Rossola, il torrente Rossola fino alla cima il Colletto, il confine del comune di Levanto fino al confine con Monterosso, il confine del comune di Monterosso fino al confine con Vernazza, il confine del comune di Vernazza fino al confine con Riomaggiore, il confine del comune di Riomaggiore fino al monte della Madonna, la rotabile di crinale fino al fosso della Chiappa dei Vecci, il predetto fosso fino alla confluenza nel canale Caporacca, il fosso Caporocco fino al monte Castellana, la linea di congiunzione del monte Castellana alla strada statale n. 530 lungo il fosso dei Bondoni, la strada statale n. 530 fino all'incrocio con la strada di accesso al cimitero di Le Grazie, quest'ultima strada e la via che dal cimitero porta al lungomare di Le Grazie, la linea di costa verso est;

est: la linea di costa fino a punta S. Pietro;

sud: la linea di costa da punta S. Pietro fino all'inizio del sentiero pedonale Monterosso-Vernazza, il tratto di tale sentiero fino alla isometrica di 50 metri, tale linea verso ponente fino alla valle Fegina, la valle Fegina fino alla linea di costa, la linea di costa fino alla foce del torrente Cantarana nel territorio del comune di Levanto, il torrente Cantarano fino alla isometrica di 50 metri, tale linea verso ponente fino all'incrocio con il rio Rossola, il rio Rossola fino alla foce, la linea di costa fino alla foce del torrente Deiva. In tali zone si intendono incluse anche le isole e gli scogli emergenti,

— sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano

l'aspetto esteriore dei luoghi. Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982 ».

2) La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2787)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di Montefiorito, monte Dragnone, Suvero.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che:

il complesso paesistico di Montefiorito-monte Dragnone-Suvero, ricadente nei comuni di Pieve di Zignago e Rocchetta Vara (provincia di La Spezia), ubicato lungo il crinale che separa i bacini del Magra e del Vara, è caratterizzato da ampie visuali sulle valli e sull'appennino tosco-emiliano di non comune bellezza.

L'area comprende le vaste zone boschive delle pendici del monte Dragnone e del territorio di Suvero, caratterizzato dalla presenza di latifoglie e conifere di alto fusto di rilevante valore ambientale, nonché zone coltive con centri tradizionali di tipo alpini digradanti verso il fondo valle.

Tale zona è così delimitata:

nord: il confine regionale dal monte Ferri al Cavannone;

est: il canale dei Bruschi fino alla strada provinciale n. 7, la strada verso est fino al confine del comune di Rocchetta Vara, il confine comunale fino alla punta Fontana del Ratto;

sud: il canale del Cere, il canale di Veppo fino al ponte della strada provinciale n. 37, la mulattiera fino al Borgo, la rotabile fino a S. Rocco, la strada per Goledo, il canale di Goledo fino alla confluenza, il canale di Suvero;

ovest: il canale Casserola, il fosso di Vezzola fino alla strada provinciale n. 6, la strada in direzione Ovest fino al bivio Sommo Vezzola, la strada campestre di circonvallazione del monte Dragnone fino alla quota di 800 metri, la curva isometrica di 800 metri fino al fosso Scannabecco, il fosso predetto fino al monte Ferri;

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico di Montefiorito-monte Dragnone-Suvero che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico di Montefiorito-monte Dragnone-Suvero, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, la emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico di Montefiorito-monte Dragnone-Suvero, ricadente nei comuni di Pieve di Zignago e Rocchetta Vara (provincia di La Spezia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: il confine regionale dal monte Ferri al Cavannone;

est: il canale dei Bruschi fino alla strada provinciale n. 7, la strada verso est fino al confine del comune di Rocchetta Vara, il confine comunale fino alla punta Fontana del Ratto;

sud: il canale del Cere, il canale di Verpo fino al ponte della strada provinciale n. 37, la mulattiera fino al borgo, la rotabile fino a S. Rocco, la strada per Goledo, il canale di Goledo fino alla confluenza, il canale di Suvero;

ovest: il canale Casserola, il fosso di Vezzola fino alla strada provinciale n. 6, la strada in direzione Ovest fino al bivio Sommo Vezzola, la strada campestre di circonvallazione del monte Dragnone fino alla quota di 800 metri, la curva isometrica di 800 metri fino al fosso Scannabecco, il fosso predetto fino al monte Ferri.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici di ciascun comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2788)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di monte Cornoviglio.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del monte Cornoviglio di Calice al Cornoviglio (La Spezia) ha notevole interesse perché tale complesso naturalistico, posto lungo il crinale che separa i bacini del Magra e del Vara, attorno al monte Cornoviglio, è caratterizzato da ampie visuali sulle due valli e sull'appennino tosco-emiliano di incomparabile bellezza. Convivono in esso lo ambiente montano della fascia di crinale, con boschi e praterie, ed immagini di zone coltive digradanti verso il fondo valle.

Tale complesso è così delimitato:

nord ed est: il confine regionale;

sud: il sentiero che dal confine regionale si dirige ad ovest, superando le Cassorane, fino all'affluente sinistro del canale di Corredo sopra i Molunghi, il canale di Corredo fino alla confluenza del canale Bandita;

ovest: il canale Bandita fino al crinale Magra-Vara e la sua prosecuzione sul versante opposto del canale Carlina fino al confine regionale.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 2 settembre 984, punto 1);

è, pertanto, necessario e urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata, non essendosi fino ad ora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del monte Cornoviglio che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del monte Cornoviglio possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico del monte Cornoviglio, sito nel comune di Calice al Cornoviglio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

nord ed est: il confine regionale;

sud: il sentiero che dal confine regionale si dirige ad ovest, superando le Cassorane, fino all'affluente sinistro del canale di Corredo sopra i Molunghi, il canale di Corredo fino alla confluenza del canale Bandita;

ovest: il canel Bandita fino al crinale Magra-Vara e la sua prosecuzione sul versante opposto nel canale della Carlina fino al confine regionale.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato, e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa con relativa planimetria da allegare venga depositata presso il competente ufficio del comune suddetto.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2789)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del promontorio di Ameglia e monte Marcello.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del promontorio di Ameglia-monte Marcello, ricadente nei comuni di La Spezia, Arcola, Ameglia, Lerici, Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, riveste particolare interesse am-

bientale perché complesso di beni immobili caratterizzato da aspetti di singolare bellezza naturale panoramica e vari punti di vista, tanto sul golfo della Spezia, quanto sul versante del litorale versigliese e della catena delle Alpi Apuane. Quasi tutto il promontorio è ricoperto di macchia mediterranea o di colture agricole mirabilmente connaturate con l'ambiente naturale, nonché di nuclei urbani, avente valore estetico, storico e tradizionale.

Tale complesso è così delimitato:

la curva isometrica dei 50 metri delimitante il monte Gabrino, soprastante la galleria F.S. di Fornola della linea ferroviaria La Spezia-Pisa; si segue la linea in direzione est fino ad intersecare la strada provinciale n. 19 in prossimità dell'abitato di Arcola; si segue la strada fino a delimitare l'abitato stesso e si riprende la curva isometrica di 50 metri ad est dell'abitato fino ad intersecare il canale Pian di Isola; il canale di Pian di Isola; la strada statale n. 432 fino all'imbocco del ponte sul fiume Magra; la sponda destra del fiume fino alla foce; la linea di battigia verso ovest fino al pontile imbarco della linea di navigazione Lerici-Porto Venere presso l'abitato di Lerici; la congiungente tale molo con la strada provinciale n. 26 attraverso via Andrea Doria; la strada provinciale in direzione nord fino alla curva isometrica di 50 metri; tale curva fino al crinale della punta del Pertuso e di qui al mare; la linea di battigia fino alla spiaggia di S. Terenzo; la via XX Settembre fino alla quota di 50 metri; la curva isometrica di 50 metri in direzione ovest fino ad intersecare la s.s. n. 331; la s.s. n. 331 in direzione ovest fino al lungomare di S. Terenzo; la linea di battigia fino alla punta del Calandrello; la linea isometrica di 25 metri fino al confine comunale di Lerici intersecante la s.s. n. 331; il confine comunale fino al fosso in località Durelli; si scende a quota 50 e si mantiene tale quota fino al punto di partenza.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto dei sottoelencati decreti:

decreto ministeriale 28 ottobre 1952 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 19 novembre 1952) relativo ad una zona sita nel comune di Lerici (La Spezia);

decreto ministeriale 10 febbraio 1959 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 27 febbraio 1959) relativo all'intero territorio del comune di Ameglia;

decreto ministeriale 21 settembre 1984 (*Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984) relativo ai territori indicati morfologicamente al punto 1 del decreto ministeriale stesso;

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'intero territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta aspetti di singolare bellezza osservabili da vari punti di belvedere;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori, che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico del promontorio di Ameglia e monte Marcello che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate, anche mediante l'integrazione dei decreti sopracitati quanto a definizione dei loro effetti prescrittivi e limitativi;

Ritenuta l'opportunità che alle dichiarazioni di bellezza naturale interessanti il territorio del complesso paesistico del promontorio di Ameglia e monte Marcello, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente, anche in via di integrazione dei vincoli, siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il complesso paesistico del promontorio di Ameglia e monte Marcello, ricadente nei comuni di La Spezia, Arcola, Ameglia, Lerici, Vezzano Ligure, in provincia di La Spezia, è riconosciuto (fermo restando il decreto ministeriale 10 febbraio 1959 di vincolo ex lege

n. 1497/39 dell'intero comune di Ameglia e il decreto ministeriale 28 ottobre 1952 di vincolo ex lege numero 1497/39 di una zona del comune di Lerici) di notevole interesse pubblico ai sensi della legge n. 1497/39, art. 1, numeri 3 e 4 ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale complesso è così delimitato:

la curva isometrica dei 50 metri delimitante il monte Gabrino, soprastante la galleria F.S. di Fornola della linea ferroviaria La Spezia-Pisa; si segue la linea in direzione est fino ad intersecare la strada provinciale n. 19 in prossimità dell'abitato di Arcola; si segue la strada fino a delimitare l'abitato stesso e si riprende della curva isometrica di 50 metri a est dell'abitato fino ad intersecare il canale Pian di Isola; il canale Pian di Isola; la strada statale n. 432 fino all'imbocco del ponte sul fiume Magra; la sponda destra del fiume fino alla foce; la linea di battigia verso ovest fino al pontile di imbarco della linea di navigazione di Lerici-Porto Venere presso l'abitato di Lerici; la congiungente tale molo con la strada provinciale n. 26 attraverso via Andrea Doria; la strada provinciale in direzione nord fino alla curva isometrica di 50 metri; tale curva fino al crinale della punta del Pertuso e di qui al mare; la linea di battigia fino alla spiaggia di San Terenzo; la via XX Settembre fino alla quota di 50 metri; la curva isometrica di 50 metri in direzione ovest fino ad intersecare la s.s. n. 331; s.s. n. 331 in direzione ovest fino al lungomare di S. Terenzo; la linea di battigia fino alla punta del Calandrello; la linea isometrica di 25 metri fino al confine comunale di Lerici intersecante la s.s. n. 331; il confine comunale fino al fosso in località Durelli; si scende a quota 50 e si mantiene tale quota fino al punto di partenza.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

Le suddette prescrizioni per quel che riguarda le zone di Ameglia e Lerici già sottoposte a vincolo e ricadenti nel complesso paesistico del Promontorio di Ameglia-monte Marcello, integrano, dopo il primo capoverso, la parte dispositiva del decreto ministeriale 10 febbraio 1959 e del decreto ministeriale 28 ottobre 1952.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati .

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2790)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico dei bacini dei fiumi Vara-Magra.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984;

Considerato che:

il complesso paesistico dei bacini dei fiumi Vara-Magra ricadente nei comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano Magra, Sarzana, Sesta Godano, Vazzano Ligure, tutti in provincia di La Spezia, costituisce un complesso di beni immobili di notevole valore ambientale, ubicato lungo il bacino fluviale del Magra e del suo affluente principale Vara. Esso risulta caratterizzato da un ambiente per ampi tratti ancora incontaminato, ricoperto di una tipica vegetazione fluviale che contribuisce a creare quadri naturali di rara bellezza, insoliti nel contesto regionale. Alcuni centri tradizionali su altipiani ubicati lungo la vallata sono assai caratteristici e rappresentativi di un entroterra non compromesso da recenti insediamenti, e costituiscono altresì notevoli punti panoramici dai quali si gode ampia vista sui bacini fluviali;

Tale territorio è così delimitato:

sponda sinistra: dalla confluenza del torrente Gottero nel fiume Vara, si segue la linea isometrica di 200 metri di quota fino a ponte S. Margherita; si scende sulla strada statale n. 566 verso mare fino all'imbocco della galleria Arsina; la quota 150 metri fino al rio Dorgiola; il rio Dorgiola fino a quota 228; l'affluente di sinistra del rio che da quota 228 sale a quota 366; la strada comunale Scogna-Cornice bivio Cornice; la s.s. 566 fino al ponte sul torrente Mangia; la linea quota di 125 metri fino al fosso a nord di Bozzolo; il fosso predetto fino al sentiero che si collega alla strada comunale per Bozzolo; il sentiero e la sua prosecuzione oltre la strada fino alla quota 200 metri; la curva isometrica di 200 metri; il fosso che scende al magazzino ANAS; la s.s. 566 fino al sottopasso autostradale; l'autostrada A. 12 in direzione sud fino al viadotto Vara 2°; si raggiunge la quota 100 metri e si prosegue fino ad incontrare la strada per Ramello; la strada rotabile Ramello-Oltre Vara; la strada provinciale n. 10 fino al sottopasso autostradale di Zucchetto; l'autostrada A. 12, direzione sud, fino al ponte sul torrente Ri; il confine regionale; la linea equidistante 50 metri dalla carreggiata autostradale in direzione sud fino al viadotto sul Magra; la linea equidistante 200 metri dalla sponda destra del Magra fino al confine regionale; il confine regionale fino all'autostrada A. 15; la linea equidistante 50 metri dalla carreggiata sud dell'autostrada A. 15 fino al casello di La Spezia-S. Stefano; il confine del comune di S. Stefano Magra fino al canale Ribarberi; l'autostrada A. 12 in direzione sud fino al viadotto F.S. La Spezia-Pisa; la linea ferroviaria in direzione nord fino al ponte sul Magra; la strada campestre che dalla confluenza del Calcandola porta in località Macchietta di Battifollo ed a Case Crociata fino al sottopasso autostradale; l'autostrada A. 12 direzione sud fino al fosso Chiavica; il fosso predetto; la linea equidistante 250 metri dalla s.s. 1 fino ad intersecare la strada provinciale n. 21; la strada provinciale predetta; il canale S. Michele fino all'autostrada A. 12; l'autostrada in direzione sud fino al cavalcavia della strada provinciale n. 21; la sponda a mare del bacino della darsena del complesso turistico « Marina 3 B »; la linea equidistante 20 metri dalla sponda sinistra del Magra fino al confine del comune di Ameglia; la sponda sinistra del fiume fino alla foce;

sponda destra: dalla confluenza del torrente Gottero si segue la quota di 200 metri fino alla s.s. 566; la statale fino a ponte S. Margherita; la strada provinciale n. 50 fino a Case Colletto; si attraversa il torrente Trambacco e si segue la curva isometrica di 175 metri fino a case Arsina; si scende a quota 150 metri e si segue la curva isometrica fino al ponte di Ca' di Vara della s.s. 566 si attraversa il torrente Malacqua e si segue la curva isometrica di 125 metri fino al ponte di Brugnato; la strada s.s. 566 fino all'innesto con la s.s. 1; la s.s. 1 fino al ponte del rio Bracelli; il rio Bracelli fino alla quota di 250 metri; la linea congiungente tale punto con la valle di S. Ricciola; il fosso Grobbio ed il torrente Riccò fino alla strada provinciale n. 18; la strada provinciale fino al bivio per Castello di Beverino; la quota di 200 attorno al nucleo abitato; il fosso che scende da Castello fino al Palazzo; la linea equidistante 200 metri dalla sponda destra del fiume Vara fino al fosso di Corticchia; la strada che da tale fosso si collega con la strada provinciale n. 10; la strada provinciale in direzione sud fino al torrente Campertano; la linea equidistante 300 metri dalla sponda destra del fiume Vara fino al torrente Durasca; la linea equidistante 150 metri fino al canale di Bottagna; la strada provinciale n. 10 fino al fosso che scende dalla località Fontanassa, ad ovest di Vezzano Inferiore, tale fosso e la sua prosecuzione fino alla strada provinciale n. 16; la strada provinciale fino a Fornola; la s.s. 1 fino a S. Pietro presso Fornola; la linea equidistante cento metri dalla sponda destra del fiume Magra fino alla via S. Genisio; la via citata fino alla s.s. 1; la s.s. 1 fino all'imbocco del viadotto sul fiume Magra; la s.s. 331 fino all'innesto con la s.s. 432; s.s. 432 fino al confine del comune di Ameglia; il confine comunale fino alla sponda destra del fiume Magra; la sponda destra fino alla foce.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento, al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, dell'area sopraindicata, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

la zona presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori, che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in un'opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico dei bacini dei fiumi Vara-Magra che comporte-

rebbero nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico dei bacini dei fiumi Vara-Magra, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura dell regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) il complesso paesistico dei bacini dei fiumi Vara-Magra (La Spezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 numeri 3 e 4, ed è quindi *sottoposto a tutte le disposizioni* contenute nella legge stessa.

Tale zona è delimitata nel modo seguente:

sponda sinistra: dalla confluenza del torrente Gottero nel fiume Vara, si segue la linea isometrica di 200 metri di quota fino a ponte S. Margherita; si scende sulla strada statale n. 566 verso mare fino all'imbocco della galleria Arsina; la quota 150 metri fino a rio Dorgiola; il rio Dorgiola fino a quota 228; l'affluente di sinistra del rio che da quota 228 sale a quota 366; la strada comunale Scogna-Cornice-bivio Cornice; la s.s. 566 fino al ponte sul torrente Mangia; la linea di quota di 125 metri fino al fosso a nord di Bozzolo; il fosso predetto fino al sentiero che si collega alla strada comunale per Bozzolo; il sentiero e la sua prosecuzione oltre la strada fino alla quota 200 metri; la curva isometrica di 200 metri; il fosso che scende al magazzino ANAS; la s.s. 566 fino al sottopasso autostradale; l'autostrada A. 12 in direzione sud fino al viadotto Vara 2°; si raggiunge la quota 100 metri e si prosegue fino ad incontrare la strada per Ramello; la strada rotabile Ramello-Oltre Vara; la strada provinciale n. 10 fino al sottopasso autostradale di Zucchetto; l'autostrada A. 12, direzione sud, fino al ponte sul torrente Ri; il confine regionale; la linea equidistante 50 metri dalla carreggiata autostradale in direzione sud fino al viadotto sul Magra; la linea equidistante 200 metri dalla sponda destra del Magra fino al confine regionale; il confine regionale fino all'Autostrada A. 15; la linea equidistante 50 metri dalla carreggiata sud dell'autostrada A. 15 fino al casello di La Spezia-S. Stefano; il confine del comune di S. Stefano Magra fino al canale Ribarberi; l'autostrada A. 12 in direzione sud fino al viadotto F.S. La Spezia-Pisa; la linea ferroviaria in direzione nord fino al ponte sul Magra; la strada campestre che dalla confluenza del Calcandola porta in località Macchietta di Battifollo ed a Case Crociata fino al sottopasso autostradale; l'autostrada A. 12 direzione sud fino al fosso Chiavica; il fosso predetto; la linea equidistante 250 metri dalla s.s. 1 fino ad intersecare la strada provinciale n. 21; la strada provinciale predetta; il canale S. Michele fino all'autostrada A. 12; l'autostrada in direzione sud fino al cavalcavia della strada provinciale n. 21; la sponda a mare del bacino della Darsena del complesso turistico « Marina 3 B »; la linea equidistante 20 metri dalla sponda sinistra del Magra fino al confine del comune di Ameglia; la sponda sinistra del fiume fino alla foce;

sponda destra: dalla confluenza del torrente Gottero si segue la quota di 200 metri fino alla s.s. 566; la statale fino a ponte S. Margherita; la strada provinciale N. 50 fino a case Colletto; si attraversa il torrente Trambacco e si segue la curva isometrica di 175 metri fino a case Arsina; si scende a quota 150 metri e si segue la curva isometrica fino al ponte di Ca' di Vara della s.s. 566; si attraversa il torrente Malacqua e si segue la curva isometrica di 125 metri fino al ponte di Brugnato; la strada s.s. 566 fino all'innesto con la s.s. 1; la s.s. 1 fino al ponte del rio Bracelli; il rio Bracelli fino alla quota 250 metri; la linea congiungente tale punto con la valle di S. Ricciola; il fosso Grobbio ed il torrente Riccò fino alla strada provinciale n. 18; la strada provinciale fino al bivio per Castello di Beverino; la quota di 200 attorno al nucleo abitato; il fosso che scende da Castello fino al Palazzo; la linea equidistante 200 metri dalla sponda destra del fiume Vara fino al fosso di Corticchia; la strada che da tale fosso si collega alla strada provinciale n. 10; la strada provinciale in direzione sud fino al torrente Cambertano; la linea equidistante 300 metri dalla sponda destra del fiume Vara fino al torrente Durasca; la linea equidistante 150 metri fino al canale di Bottagna; la strada provinciale n. 10 fino al fosso che scende dalla località Fontanassa, ad ovest di Vezzano Inferiore; tale fosso e la sua prosecuzione fino alla strada provinciale n. 16; la strada provinciale fino a Fornola; la s.s. 1 fino a S. Pietro presso Fornola; la linea equidistante 100 metri dalla sponda destra del fiume Magra fino alla via

S. Genisio; la via citata fino alla s.s. 1; la s.s. 1 fino all'imbocco del viadotto sul fiume Magra; la s.s. 331 fino all'innesto con la s.s. 432; la s.s. 432 fino al confine del comune di Ameglia; il confine comunale fino alla sponda destra del fiume Magra; la sponda destra fino alla foce.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme, anche per il demanio marittimo, le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo di ciascuno dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2791)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico di Colle di Castelnuovo Magra.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del Colle di Castelnuovo Magra, ricadente nel comune di Castelnuovo Magra (La Spezia) costituisce un complesso di notevole valore ambientale e paesistico perché dotato di un'ampia vista panoramica sulla Val di Magra e la foce del fiume, sulla costa della Versilia, su Luni e sul promontorio di monte Marcello.

Il borgo di Castelnuovo Magra, con la sottostante collina ad uliveti costituisce altresì uno scorcio panoramico di eccezionale interesse per chi percorre le strade a valle. A nord dell'abitato si distendono ampi boschi dai quali si possono ancora godere notevoli punti di vista sul borgo fortificato e sul castello annesso.

Tale territorio è così delimitato:

nord: il confine regionale dal monte Bastione verso ovest;

ovest: la curva isometrica di 300 metri dal confine comunale, presso Casala, fino al canale Grande, affluente del canale della Carretta; il canale Grande fino alla quota di 100 metri;

sud: la curva isometrica di 100 metri dal canale Grande verso est fino ad incontrare il torrente Bettigna;

est: il torrente Bettigna dalla quota 100 metri fino al confine comunale; il confine comunale fino al monte Bastione.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità, sotto il profilo paesistico naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso del colle di Castelnuovo Magra che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza natura interessante il territorio del complesso del colle di Castelnuovo Magra, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico del Colle di Castelnuovo Magra ricadente nel comune di Castelnuovo Magra (La Spezia) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale territorio è così delimitato:

nord: il confine regionale dal monte Bastione verso ovest;

ovest: la curva isometrica di 300 metri dal confine comunale, presso Casala, fino al canale Grande, affluente del canale della Cerretta; il canale Grande fino alla quota di 100 metri;

sud: la curva isometrica di 100 metri dal canale Grande verso est fino ad incontrare il torrente Bettigna;

est: il torrente Bettigna dalla quota 100 metri fino al confine comunale; il confine comunale fino al monte Bastione.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2792)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico dell'abitato di Nicola di Ortonovo.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, numero 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico dell'abitato di Nicola di Ortonovo (La Spezia), ubicato sulla sommità di un colle dominante la foce della Magra ed il litorale Apuo-Versiliese, presenta un notevole interesse ambientale. Per la sua particolare ubicazione è visibile come un borgo fortificato dalla costa, da Bocca di Magra fino oltre Massa, ed è legato alla storia della Lunigiana in epoca bizantina ed altomedioevale, quale insediamento tipico a dominio della via Francigena.

Tale complesso paesistico è così delimitato:

la curva isometrica di 125 metri, delimitante la sommità del colle su cui è sito il centro abitato di Nicola di Ortonovo.

Considerato che:

il complesso indicato è già, solo parzialmente, compreso nei territori sottoposti alle disposizioni della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per effetto del decreto ministeriale 21 settembre 1984, punto 1);

è, pertanto, necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), del territorio sopraindicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che:

il territorio presenta caratteri di omogeneità sotto il profilo paesistico, naturale e panoramico;

ogni modifica dell'assetto di tale territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico dell'abitato di Nicola di Ortonovo che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opprtunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio del complesso paesistico dell'abitato di Nicola di Ortonovo, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il territorio del complesso paesistico dell'abitato di Nicola di Ortonovo (La Spezia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni della legge stessa.

Tale complesso paesistico è così delimitato:

la curva isometrica di 125 metri, delimitata la sommità del colle su cui è sito il centro abitato di Nicola di Ortonovo.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Ortonovo e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso il competente ufficio del comune.

Roma, addì 24 aprile 1985

p. *Il Ministro*: GALASSO

(2793)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651164/12) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.